

Introduzione	1
---------------------	---

CAPITOLO I

Il collegamento negoziale: negozio unico o pluralità di negozi?

1. La nozione di collegamento contrattuale	5
1.1. (<i>Segue</i>). Le teorie soggettive	15
1.2. (<i>Segue</i>). Le teorie oggettive. La rilevanza dell'elemento causale e il problema della causa concreta.	19
1.3. (<i>Segue</i>). I contratti misti	29
2. Le forme di collegamento	35
2.1. (<i>Segue</i>). Il collegamento unilaterale e bilaterale	39
2.2. (<i>Segue</i>). Il collegamento necessario e volontario	41
2.3. (<i>Segue</i>). Il collegamento genetico e funzionale	45
3. I contratti collegati e gli effetti del collegamento negoziale: <i>simul stabunt, simul cadent</i>	47

CAPITOLO II

Il credito ai consumatori e il collegamento negoziale

1. La direttiva 08/48/CE: dal credito al consumo al credito ai consumatori	63
1.1. (<i>Segue</i>). La disciplina del credito al consumo in Italia a seguito degli interventi legislativi europei	73
2. Il collegamento negoziale c.d. legale tra contratto di finanziamento e contratto di compravendita	82
3. La tutela dell'acquirente consumatore nel caso di inadempimento del fornitore prima della direttiva 2008/48/CE	90

3.1. (<i>Segue</i>). L'interpretazione della CGE dell'art. 11 della direttiva 87/102/CE e la nuova disciplina dei contratti di credito collegati	96
3.2. (<i>Segue</i>). L'inadempimento del fornitore e le sorti del contratto di credito collegato alla luce della giurisprudenza di legittimità: Cass., Sez. III, 27 settembre 2016, n. 19000.	99
4. Collegamento negoziale tra vendita e finanziamento e protezione sostanziale del consumatore: il diritto di recesso	103

CAPITOLO III

Il leasing finanziario: il collegamento tra il contratto di leasing e il contratto di fornitura

1. L'interdipendenza tra il contratto di locazione finanziaria e il contratto di compravendita e l'unicità funzionale dell'operazione economica. I risvolti pratici della concezione della causa in concreto sul contratto di leasing finanziario	116
2. La tutela diretta dell'utilizzatore nei confronti del fornitore	126
2.1. (<i>Segue</i>). La risoluzione del contratto e la tutela "mediata" dell'utilizzatore. La ricostruzione del leasing finanziario in termini di collegamento "atecnico" operata dalle SS.UU.	134

CAPITOLO IV

Il patto di famiglia: unità o pluralità di fattispecie? La rilevanza sostanziale del collegamento ex art. 768-*quater*

1. Premessa. La legge n.55/2006 e i problemi di compatibilità con il divieto dei patti successori ex art. 458 c.c.	145
--	-----

2. Pluralità di soggetti, pluralità di prestazioni e causa “complessa” dell’atto traslativo	151
3. La rilevanza del collegamento negoziale nel patto di famiglia. Il successivo contratto “collegato” e la necessaria partecipazione degli stessi soggetti	160
Bibliografia	176

Introduzione

Il collegamento negoziale consiste in un nesso di interdipendenza tra due o più negozi.

Nonostante la formula sintetica attraverso la quale si può delineare una definizione di collegamento contrattuale, la sinteticità non può accompagnarsi allo studio di un fenomeno così complesso e articolato quale quello del collegamento negoziale, specialmente se l'analisi sconfinava dal piano teorico e si appropria al concreto atteggiarsi del fenomeno nel diritto interno e nel diritto europeo.

Invero, quando le regole teoriche e astratte si incontrano con la realtà contrattuale propria del caso concreto, è agevole rilevare le diverse sfaccettature in cui il meccanismo del collegamento si manifesta, creando diverse questioni sotto il profilo applicativo.

Lo studio sul collegamento contrattuale, muove dalle origini del fenomeno, e riprende, al fine di operarne una compiuta ricostruzione sul piano strutturale, le teorie elaborate dalla dottrina sui presupposti necessari al fine di riconoscere quando si è in presenza di un collegamento tra due o più contratti. Ripercorrendo la letteratura giuridica sotto tale profilo, non può prescindere dall'analisi sui contratti misti, ove si è in presenza di una pluralità di negozi, ma non

si configura il collegamento negoziale tra gli stessi. La questione ruota intorno alla causa del contratto. Infatti, la travagliata vicenda interpretativa che ha segnato il tramonto della concezione della causa in senso oggettivo e ha portato alla causa intesa quale “ragione pratica del contratto”, ha avuto dei riflessi notevoli nell’ambito del collegamento ove la causa riveste un ruolo centrale. Si consideri che è proprio attraverso l’indagine sull’elemento causale che l’interprete, in presenza di una pluralità di negozi, può comprendere se tra due o più fattispecie contrattuali si configuri una connessione tale da potersi parlare di collegamento negoziale.

Lo studio diventa particolarmente interessante quando, scivolando dal piano teorico, si giunge all’analisi delle singole fattispecie contrattuali ove il collegamento negoziale è una realtà concreta.

Il recepimento in Italia della direttiva 2008/48/CE sul contratto di credito ai consumatori, ha rappresentato l’occasione per riconoscere giuridicamente l’esistenza del collegamento negoziale tra i contratti di vendita e di finanziamento. L’analisi di tale fattispecie contrattuale si concentra, in particolar modo, sul modo di atteggiarsi del collegamento nell’ambito del contratto di credito ai consumatori, in quanto rappresenta un vero e proprio strumento di tutela per il

consumatore. La logica della realizzazione di una protezione massima del consumatore, propria del legislatore europeo, assume un'importanza fondamentale nell'ordinamento italiano, ed infatti, dallo studio della giurisprudenza di legittimità, è agevole rilevare come nelle ipotesi di inadempimento del fornitore di beni e di servizi, il consumatore, ancorché sia parte del contratto di finanziamento, può comunque agire nei confronti del fornitore, anche in assenza di un patto di esclusiva tra quest'ultimo e il finanziatore. Ripercorrendo le argomentazioni logiche del costante orientamento giurisprudenziale, la Corte di Cassazione, in una recente pronuncia del 2016 ribadisce la forte tutela accordata al consumatore nelle operazioni di concessione di finanziamenti destinati all'acquisto di beni di consumo.

Il collegamento negoziale assume centrale rilevanza anche nell'ambito del leasing finanziario. Infatti, con riferimento a tale fattispecie contrattuale, è intervenuta un'importante pronuncia delle Sezioni Unite del 2015, ove si rileva la complessità del fenomeno, specialmente sotto il profilo della tutela dell'utilizzatore. Le SU, in particolare, individuano, nell'ambito del leasing finanziario, un "collegamento atecnico", attesa la peculiare posizione del fornitore, il quale "esce di scena" una volta consegnato il bene all'utilizzatore.

Infine, interessante risulta l'analisi dell'atteggiarsi del collegamento anche con riferimento al patto di famiglia. Lo studio del patto di famiglia nell'ambito dell'analisi sulla fattispecie del collegamento, nasce dall'esame della norma contenuta nell'art. 768-*quater* c.c., terzo comma, la quale prevede che l'assegnazione ai potenziali legittimari, ad opera dell'assegnatario dell'azienda, può essere disposta, oltre che nell'ambito del patto di famiglia, anche con successivo contratto <<che sia espressamente dichiarato collegato al primo>> e a condizione che a tale atto negoziale <<intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti>>. Lo studio su tale fattispecie contrattuale ha rappresentato lo spunto di riflessioni di notevole rilievo in particolar modo per quanto concerne la fase patologica del rapporto.

Il percorso seguito cerca, per quanto possibile, di far luce sulla possibilità di affermare la sussistenza di un forte legame tra i due contratti, che permette di considerare le vicende di entrambi strettamente connesse, non soltanto nella fase costitutiva e patologica del rapporto, ma anche e soprattutto sul piano dei rimedi.

CAPITOLO I

Il collegamento negoziale: negozio unico o pluralità di negozi?

Sommario: 1. La nozione di collegamento negoziale. – 1.1. (*Segue*). Le teorie soggettive. - 1.2. (*Segue*). Le teorie oggettive. La rilevanza dell'elemento causale e il problema della causa concreta. – 1.3. (*Segue*). I contratti misti. – 2. Le forme di collegamento. – 2.1. (*Segue*). Il collegamento unilaterale e bilaterale. - 2.2. (*Segue*). Il collegamento necessario e volontario. – 2.3. (*Segue*). Il collegamento genetico e funzionale. – 3. I contratti “collegati” e gli effetti del collegamento negoziale: *simul stabunt, simul cadent*.

1. La nozione di collegamento negoziale

Il collegamento negoziale¹ è un fenomeno che ha interessato e “affascinato” la dottrina italiana e la giurisprudenza degli ultimi decenni, sia per la sua particolare complessità sotto il profilo

¹ Per una compiuta disamina sul tema del collegamento negoziale, senza pretesa di completezza, considerata l'ampia letteratura giuridica sul tema, si segnalano i contributi di Giorgianni M., *Negozi giuridici collegati*, in *Riv. it. scienze. giur.*, 1937, 275 ss.; Natoli U., *In tema di collegamento funzionale fra contratti*, in *Giur. compl. Cass. civ.*, 1943, II, 328 ss.; Venditti A., *Appunti in tema di negozi giuridici collegati*, in *Giust. civ.*, 1954, I, 259 ss.; Gasperoni N., *Collegamento e connessione tra negozi*, in *Riv. dir. comm.*, 1955, I, 357 ss.; Di Sabato F., *Unità e pluralità di negozi. Contributo alla dottrina del collegamento negoziale*, in *Riv. dir. civ.*, 1959, I, 412 ss.; Scognamiglio R., voce *Collegamento negoziale*, in *Enc. dir.*, VII, 1960, 375 ss.; Senofonte P., *In tema di negozi collegati*, in *Dir. giur.*, 1960, 273 ss.; Messineo F., voce *Contratto collegato*, in *Enc. dir.*, X, 1962, 48 ss.; Gandolfi G., *Sui negozi collegati*, in *Riv. dir. comm.*, 1962, II, 342 ss.; Di Nanni C., *Collegamento negoziale e funzione complessa*, in *Riv. dir. comm.*, 1977, 279 ss.; Castiglia G., *Negozi collegati in funzione di scambio*, in *Riv. dir. civ.*, 1979, II, 398 ss.; Schizzerotto G., *Il collegamento negoziale*, Jovene, Napoli, 1983; Ferrando G., *I contratti collegati*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1986, II, 256 ss.; Cascio S. O., Argiroffi C., voce *Contratti misti e contratti collegati*, in *Enc. giur.*, IX, Roma, 1988, 435 ss.; Rappazzo A., *I contratti collegati*, Giuffrè, Milano, 1998; Colombo C., *Operazioni economiche e collegamento negoziale*, Padova, 1999; Lener G., *Profili del collegamento negoziale*, Giuffrè, Milano, 1999; Ferrando G., *I contratti collegati: principi della tradizione e tendenze innovative*, in *Contr. e impr.*, 2000, 127 ss.; Palazzo A., *Operazioni economiche e collegamento negoziale in una recente ricostruzione*, in *Riv. dir. comm.*, 2001, I, 387 ss.; Maisto F., *La logica del collegamento funzionale tra contratti nell'attuale esperienza giuridica*, in *Rass. dir. civ.*, 2003, 495 ss.; Barba V., *La connessione tra i negozi e il collegamento negoziale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2008, 791 ss. e 1167 ss.

strutturale, sia per le conseguenze che derivano, sul piano pratico-giuridico, dalla relazione che si instaura tra due o più negozi giuridici “collegati” da un nesso che, richiamando le parole di un celebre giurista, potrebbe essere definito “molto intimo”².

L’attenzione sul tema del collegamento negoziale nasce negli anni ’30, quando l’intensificarsi delle operazioni contrattuali e la dinamicità degli affari, strideva fortemente con il principio di “tipicità contrattuale”, allorché i nuovi obiettivi economici non potevano realizzarsi attraverso i rigidi schemi contrattuali predisposti dal legislatore nel codice del ’42. Invero, nel diritto vivente, si avvertiva l’esigenza di sviluppare nuove forme contrattuali, che prendevano le distanze dalle fattispecie “tipiche”, in quanto rivolte alla realizzazione di nuovi e diversi obiettivi economico-sociali³.

Nella dottrina e nella giurisprudenza più recenti, si rinvengono notevoli contributi circa la definizione del concetto di collegamento negoziale, frutto, indubbiamente, dei numerosi studi e dibattiti che hanno interessato il fenomeno in esame sin dall’epoca antecedente all’emanazione del codice civile del ’42. In particolare, in dottrina è stato recentemente osservato che il collegamento negoziale rappresenta uno strumento attraverso il quale le parti possono

² In tali termini si esprime Giorgianni M., *Negozi giuridici collegati*, cit., 275.

³ Colombo C., *Operazioni economiche e collegamento negoziale*, cit., 1 ss.

combinare più schemi contrattuali tipici, allorché l'operazione negoziale posta in essere non possa essere ricondotta a nessuna fattispecie legale tipica⁴. La giurisprudenza di legittimità, invece, non prende in considerazione il profilo della tipicità, definendo il fenomeno in esame quale << meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, realizzato non per mezzo di un singolo contratto ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è finalizzato ad un unico regolamento dei reciproci interessi>>⁵. Sulla stessa linea, si pone l'orientamento della giurisprudenza di merito secondo la quale si è in presenza di collegamento negoziale <<quando due o più contratti, ciascuno con propria autonoma causa, non siano inseriti in un unico negozio composto (misto o complesso), ma rimangono distinti, pur essendo interdipendenti, soggettivamente e funzionalmente, per il raggiungimento di un fine ulteriore>>⁶.

Ai fini della ricostruzione del fenomeno del collegamento contrattuale sotto il profilo storico, sociale e giuridico, occorre, in via

⁴ Sul punto, cfr. Barba V., *La connessione tra i negozi e il collegamento negoziale*, cit., 294. In particolare l'A. specifica che, in assenza di una base normativa, un tale strumento, ovvero quello del collegamento negoziale, ha permesso di ricondurre nella regione del giuridicamente rilevante ciò che, in assenza di esso, sarebbe stato confinato nel limbo dell'irrilevanza.

⁵ Cfr. Cass. civ., Sez. III, 10 ottobre 2014, n. 21417, in *www.personaedanno.it*, 13.03.2015, con nota di Amendolagine V., *Collegamento tra contratti e nullità: simul stabunt, simul cadent*.

⁶ A tal proposito, v. Cass., 20 aprile 2007, n. 9447, in *Comm. cod. civ.*, a cura di P. Cendon, *Artt. 1321- 1342 c.c.*, Vol. 13, 73.

preliminare, analizzare la portata della nozione di “collegamento”, onde comprenderne il concreto atteggiarsi anche sul piano dell’efficacia. Pertanto, è necessario domandarsi quando e come nasce un “collegamento” tra due contratti.

Orbene, l’esigenza di instaurare una relazione tra due fattispecie negoziali nasce nel momento in cui le parti, al fine di realizzare un determinato scopo, hanno bisogno di ricorrere alla stipulazione di un contratto e, contestualmente, di “collegare” tale contratto ad un altro, senza il quale non si realizzerebbe il fine economico, ovvero lo scopo pratico, prefissato *ab origine*. Ad esempio, la concessione di un finanziamento per l’acquisto di un determinato bene, attuata attraverso il pagamento diretto al venditore da parte dell’istituto di credito, dà vita ad un collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e quello di compravendita, legati da un nesso funzionale e volti a realizzare un’unica operazione economica. Instaurata una “connessione” tra due contratti, occorre individuarne la normativa applicabile e, quindi, comprendere in quale rapporto si pongono le norme che ne regolano la disciplina. Operazione, quest’ultima, dalla quale emerge in tutta evidenza la complessità del fenomeno in esame, in quanto, ancorché i negozi siano “collegati” sotto il profilo finalistico, restano comunque fattispecie contrattuali autonome. In

altri termini, si è in presenza di una pluralità di negozi che assolvono ad una finalità economicamente unitaria. Quindi, in buona sostanza, il problema si pone con riferimento al profilo dell'armonizzazione tra il dato socio-economico (unitario) e quello giuridico (plurimo).

Un contributo significativo in questo senso, lo riscontriamo in dottrina ⁷, ove ai fini dell'individuazione della disciplina del collegamento negoziale, viene considerato preliminare comprendere se, quando si costituisce un collegamento negoziale, si sia in presenza di un negozio unico o se, invece, si possa parlare di pluralità di negozi, ancorché rivolti alla realizzazione di una finalità economica unitaria⁸. È necessario, pertanto, sciogliere, in via preliminare, il nodo sulla struttura del collegamento contrattuale, e <<ricercare se vi sia uno o più negozi, quando lo scopo cui le parti mirano consiste nella nascita di più di una conseguenza economica ovvero situazione economica>>⁹. La questione si pone in termini particolarmente

⁷ Giorgianni M., *Negozi giuridici collegati*, cit., 275.

⁸ Giorgianni M., *Scritti minori*, Vol. II, Jovene, Napoli, 1988, 7 ss. In merito, l'A. rileva che, ancorché si presupponga una pluralità di negozi al fine di configurare un collegamento negoziale, non è sempre agevole determinare se, in una data situazione, si sia in presenza di uno solo o di più negozi giuridici.

⁹ Così si esprime Giorgianni M., *Scritti minori*, cit., 2 ss. L'A. osserva, al riguardo, che il problema della unità o pluralità di negozi è stato, per il diritto romano, esaminato dal *Kohler* e dal *Regelsberger*. I giuristi romani si pongono il problema solo per determinare quale azione competeva al creditore nei casi di contratti a contenuto complesso. In merito si distingue tra la stipulazione e gli altri negozi liberi di forme. Per la prima vale il principio "*quot res, quot summa, tot stipulationes*", ove *res* e *summae* si interpretano esattamente come prestazioni. Tale principio era dovuto alla speciale natura astratta della stipulazione. Nei contratti liberi di forma, invece, valeva il principio opposto, cioè vi era la tendenza a considerare unico il negozio, malgrado la complessità del suo contenuto.

delicati, atteso che nel momento in cui si stabilisce una “connessione” tra due contratti in ordine al profilo finalistico, si da origine ad una relazione giuridicamente rilevante¹⁰. Quindi, sostanzialmente, ci si chiede se per effetto di tale “connessione” si possa parlare di un’unica fattispecie contrattuale.

Orbene, in dottrina è stato osservato che il fenomeno del collegamento, quale unitario regolamento di interessi, comporta l’esistenza di un nesso tra due o più negozi autonomi e, dunque, una pluralità di contratti¹¹. La valutazione in termini di unità o pluralità dei negozi deve essere effettuata alla stregua dell’unitario scopo pratico che le parti intendono porre in essere tramite una certa catena contrattuale. L’operazione economica è unica quando si configura una subordinazione funzionale tra le prestazioni, tale per cui la previsione dell’una renda possibile il compimento dell’altra. Se tale subordinazione, oltre che sotto il profilo economico, si configura anche sotto il profilo giuridico, si è in presenza di un unico negozio¹².

¹⁰ Cascio S., Argiroffi C., *Contratti misti e contratti collegati*, cit., 1 ss.; Scognamiglio R., voce *Collegamento negoziale*, cit., 375.

¹¹ Al riguardo, gli Autori concordano. Si vedano, tra i tanti, Giorgianni M., *Negozi giuridici collegati*, cit., 275 ss.; Venditti A., *Appunti in tema di negozi giuridici collegati*, cit., 259 ss.; Scognamiglio R., voce *Collegamento negoziale*, cit., 375 ss.; Messineo F., voce *Contratto collegato*, cit., 48 ss.; Schizzerotto G., *Il collegamento negoziale*, cit., 11 ss.; Lener G., *Profili del collegamento negoziale*, cit., 1 ss.; Buonofrate A., voce *Contratti collegati*, in *Digesto disc. priv. sez. civ.*, vol. I, 2007, 287 ss.

¹² Giorgianni M., *Negozi giuridici collegati*, cit., 297.

Una tale ricostruzione ha portato ad elaborare una prima nozione del fenomeno e ha offerto, indubbiamente, interessanti spunti di riflessione in tema di collegamento negoziale. Invero, di notevole rilievo appare lo studio sul collegamento occasionale che si distingue profondamente dal collegamento sin qui analizzato, in quanto non produce effetti rilevanti né tra le parti né per l'ordinamento giuridico¹³. In sostanza, se diverse dichiarazioni funzionalmente e strutturalmente autonome sono riunite in un unico contesto, si configura un collegamento occasionale che non ha risvolti pratici e giuridici tali da interessare l'ordinamento, in quanto ognuna di esse mantiene l'individualità propria del tipo negoziale cui appartiene, sicché la loro unione non influenza la disciplina dei negozi in cui si sostanziano¹⁴.

Orbene, la dottrina ha ricercato a lungo un criterio che consentisse di individuare quando si fosse in presenza di una pluralità di negozi o di un negozio solo¹⁵ e, al riguardo, sono state elaborate

¹³ Al riguardo, cfr. Cass., 11 giugno 2001, n. 7852; Cass., 19 giugno 2001, n. 8333; Cass., 27 marzo 2007, n. 7524.

¹⁴ In altri termini, la contestualità o occasionalità sono fattori estrinseci al contratto (si pensi al caso di unicità del documento in cui sono riunite una pluralità di dichiarazioni). Sul punto, v. in dottrina Rappazzo A., *I contratti collegati*, cit., 23; nel senso della irrilevanza del collegamento occasionale, tra gli altri, si vedano Venditti A., *Appunti in tema di negozi giuridici collegati*, cit., 265; Di Sabato F., *Unità e pluralità di negozi. Contributo alla dottrina del collegamento negoziale*, cit., 428 ss.

¹⁵ Giorgianni M., *Negozi giuridici collegati*, cit., 276 ss.; Di Sabato F., *Unità e pluralità di negozi. Contributo alla dottrina del collegamento negoziale*, cit., 412; Scognamiglio R., voce *Collegamento negoziale*, cit., 375.

diverse teorie che hanno dato rilevanza, da un lato, all'elemento soggettivo della volontà, dall'altro al criterio oggettivo della causa. Alcuni autori, invece, ritengono fondamentali entrambi i profili, individuando tra i contratti "collegati", un nesso economico e teleologico, in quanto diretti alla realizzazione di una funzione pratica che non potrebbe essere adempiuta da ciascuno separatamente¹⁶. Pertanto, al fine di delineare la struttura del collegamento negoziale, importanza fondamentale assume il momento volitivo, in quanto i contraenti, tramite la propria volontà, creano un legame tra negozi per loro natura indipendenti¹⁷. Tuttavia, occorre guardare anche al dato di natura oggettiva, ovvero al nesso funzionale-economico che unisce i contratti medesimi, in quanto <<l'un negozio opera sul rapporto derivante dall'altro>>¹⁸. In assenza di tali elementi, il fenomeno in esame non assumerebbe rilevanza per il diritto¹⁹.

Più precisamente, il primo criterio - quello soggettivo - ha riguardo all'intenzione delle parti di volere non soltanto gli effetti dei due o più contratti considerati singolarmente, ma anche la connessione

¹⁶ Venditti A., *Appunti in tema di negozi giuridici collegati*, cit., 267.

¹⁷ Si parla, a tal proposito, di collegamento volontario. Sul punto, v. Gasperoni N., *Collegamento e connessione tra negozi*, cit., 373.

¹⁸ Gasperoni N., *Collegamento e connessione tra negozi*, cit., 372.

¹⁹ Venditti A., *Appunti in tema di negozi giuridici collegati*, cit., 269. L'A. rileva che comunque occorre dimostrare l'esistenza del collegamento voluto dalle parti e questa dimostrazione parte dal constatare una serie di indizi, quali "la contemporaneità delle dichiarazioni, l'unità del documento o della controprestazione, la situazione dei negozi rispetto alla finalità pratica che si debba ritenere in concreto raggiungibile in relazione alla natura dei negozi stessi".

fra le vicende contrattuali; la tensione verso il collegamento deve risultare espressa in una apposita manifestazione di volontà, la cui legittimazione normativa riposa sul principio di autonomia contrattuale fissato nell'art. 1322 c.c.²⁰. Il secondo requisito – quello causale - si riferisce a un nesso funzionale tra due o più contratti che hanno in comune il perseguimento dello scopo unitario²¹.

Le ricostruzioni susseguitesi in dottrina, e talvolta riprese dal formante giurisprudenziale, hanno frequentemente anteposto all'analisi effettuale del collegamento quella strutturale, mediante una ricerca degli elementi costitutivi della fattispecie, di volta in volta selezionati e valutati.

Trova, pertanto, rilievo il contrasto dottrinale sorto intorno alla selezione dei criteri discretivi in base ai quali distinguere l'unicità della fonte negoziale dalla pluralità, al fine di rintracciare all'interno

²⁰ Cfr. Rescigno P., *Note sulla atipicità contrattuale (a proposito di integrazione dei mercati e nuovi contratti di impresa)*, in *Contr. impr.*, 1990, 45. In giurisprudenza, ben descrive questo aspetto Cass., Sez. II, 10 novembre 2011, n. 23537, in *Dejure*: «più contratti e/o atti unilaterali, tipici o atipici, ciascuno dotato di propria individualità e formalità, ma tutti intesi a realizzare gli effetti di un'unitaria programmazione economico-giuridica attraverso varie tecniche di connessione negoziale, tante quante ne può consentire l'autonomia privata in base al principio dell'art. 1322 c.c. Tali tecniche possono esplicitarsi, pertanto, sia a livello strutturale, mediante l'apposizione di elementi accidentali (in funzione eventualmente ma non necessariamente condizionante) o l'inserzione di clausole accessorie, sia a livello funzionale, attraverso accordi, anch'essi parte della medesima pianificazione, destinati a rilevare e operare nell'attuazione del rapporto unitariamente considerato».

²¹ Sulla base dei due presupposti, si sono sedimentati, nel dibattito tradizionale, due orientamenti, espressi in altrettante "teorie", cc.dd., rispettivamente, "soggettiva" e "oggettiva" del collegamento, le quali hanno conteso sulla maggior rilevanza di un requisito sull'altro. Per la prima impostazione, rimasta peraltro minoritaria, cfr. Minutillo Turtur R., *I negozi collegati*, in *Giust. civ.*, 1987, II, 251 ss. Peraltro, già Lener G., *Profili del collegamento negoziale*, cit., 22, sdrammatizza la dicotomia teorica, ricomponendo i due filoni verso un'impostazione fondata sulla teleologia dello scopo unitario perseguito: "il punto di incontro tra elemento soggettivo ed oggettivo è dunque individuabile nella ricerca della volontà obiettivata nell'atto".

dell'area delle operazioni contrattuali cosiddette complesse, le figure di collegamento negoziale²². Al riguardo, è pacifico, sia in dottrina che in giurisprudenza, lo scarso rilievo di alcuni criteri risalenti, quali, ad esempio, l'unicità del documento o dell'atto di emissione, l'unicità dell'obbligazione o del corrispettivo²³. La giurisprudenza ha ritenuto tali criteri meri elementi indiziari²⁴.

Le predette teorie sono state suddivise in tre categorie dalla dottrina²⁵, a seconda che abbiano privilegiato l'elemento subiettivo della volontà, o che, invece, integrino tale elemento con quello obiettivo della connessione economica delle prestazioni o che, infine, facciano riferimento esclusivamente a quest'ultimo.

Di qui l'opportunità di soffermarsi sull'analisi di questi orientamenti, al fine di chiarire la struttura del collegamento e ricostruirlo nei suoi aspetti essenziali.

²² Giorgianni M., *Scritti minori*, cit., 7, che al riguardo scrive che il problema della unità o pluralità di negozi sorge quando “in una complessa situazione negoziale, vi sia una pluralità di intenti diretti alla produzione di una corrispondente pluralità di scopi empirici”. L'A. osserva che occorre distinguere, nella specie, gli scopi empirici dal fine ultimo cui siano dirette le manifestazioni di volontà, in quanto tale fine, dato il nesso economico e/o teleologico, è unico, e se si afferma la coincidenza tra il fine e gli scopi empirici, si giungerebbe a riconoscere un unico negozio. Pertanto, “lo scopo empirico deve intendersi come diretto al raggiungimento di una singola conseguenza economica della dichiarazione di volontà”. In tal senso, cfr. anche Ascarelli T., *Il negozio indiretto e le società commerciali*, Giuffrè, Milano, 1952, 36.

²³ V. Giorgianni M., *Negozi giuridici collegati*, cit., 281; Venditti A., *Appunti in tema di negozi giuridici collegati*, cit., 269; Gasperoni N., *Collegamento e connessione tra negozi*, cit., 382; Schizzerotto G., *Il collegamento negoziale*, cit., 17.

²⁴ Cfr. Cass., 27 aprile 1995, n. 4645; Cass., 28 giugno 2001, n. 8844; Cass., 18 luglio 2003, n. 11240; Cass., 12 gennaio 2006, n. 415.

²⁵ La suddivisione è stata operata dal Ferri, *Vendita con esclusiva*, in *Dir. prat. comm.*, 1933, I, 270 ss., opera richiamata dal Giorgianni M., *Negozi giuridici collegati*, cit., 280.

1.1. (*Segue*). Le teorie soggettive

Se nella struttura del collegamento negoziale vi è un elemento oggettivo che unifica l'operazione economica (lo scopo pratico unitario, ovvero la causa) e un elemento soggettivo (l'intenzione di attuare il collegamento), com'è stato sinteticamente osservato nell'ottica di una concezione puramente formale del contratto²⁶, ci si è chiesti qual è il grado –minimo- di estrinsecazione di entrambi gli elementi che consenta all'interprete di riconoscere l'esistenza del nesso, allo scopo di individuare le conseguenze che da esso ne derivano.

A tal fine, in dottrina²⁷, sono state elaborate le c.d. teorie soggettive che trovano il loro comune denominatore nell'esaltazione dell'elemento subiettivo della “signoria del volere”. Secondo tale ricostruzione dottrinale, che risente della tradizione pandettistica, matrice culturale in cui il collegamento ha avuto emersione, il collegamento negoziale rinviene la sua fonte esclusivamente nella volontà comune delle parti di coordinare negozi giuridici distinti verso la realizzazione di un'unica operazione economica. In buona sostanza,

²⁶ Affermazione ripresa da Battelli E., *Il collegamento negoziale occasionale*, in *I contratti*, 2, 2008, 139.

²⁷ Alcuni Autori hanno sostenuto che il fenomeno del collegamento potesse essere individuato solo ed esclusivamente sulla base dell'elemento soggettivo della volontà delle parti contraenti. In tal senso, tra gli altri, cfr. Nicolò R., *Deposito in funzione di garanzia e inadempimento del depositario*, in *Foro it.*, 1937, I, 1476 ss.

i fautori di tale concezione, sostengono che un soggetto deve essere necessariamente consapevole di porre in essere una pluralità di contratti, in quanto il negozio è lo strumento con il quale questi, nell'ambito dell'autonomia privata, regola i propri interessi in rapporto con gli altri individui. Pertanto, nell'ottica della teoria soggettiva, tutto muove dalla volontà, ovvero il collegamento negoziale sorge a seguito dell'iniziativa delle parti di "creare" un legame funzionale tra più fattispecie contrattuali, in vista del perseguimento dei propri obiettivi, nonché della realizzazione di un determinato fine economico.

In tal senso, l'essenza del collegamento viene individuata nello <<stretto nesso teleologico che avvince due o più negozi, produttivi ciascuno degli effetti pratici rispondenti alla propria destinazione, ma in funzione di reciproca interdipendenza o di dipendenza unilaterale per volontà delle parti, oppure per l'obiettivo regolamento di interessi, ricorrente in una situazione determinata>>²⁸.

Fonte del collegamento è, quindi, la volontà di legare le sorti degli schemi negoziali connessi al fine di perseguire lo scopo comune²⁹.

²⁸ Schizzerotto G., *Il collegamento negoziale*, cit., 79.

²⁹ V. Ferrando G., *I contratti collegati*, cit., 578, secondo cui superando la concezione puramente formale del contratto, la teoria del collegamento negoziale finisce per spostare l'attenzione dalla

Nella prospettiva di un'impostazione soggettiva, si pone quella tesi estrema, rimasta isolata, che giunge all'affermazione dell'unicità del negozio formatosi a seguito del collegamento, sul presupposto che se la volontà delle parti converge verso una determinazione unitaria, unico sarebbe il contenuto e di conseguenza anche il regolamento contrattuale e, verosimilmente, il negozio³⁰.

Al riguardo, un orientamento dottrinale, ha rilevato, in chiave critica, che le parti, nel momento in cui scelgono di concludere un contratto, non convergono le proprie determinazioni volitive verso la creazione di uno o più negozi, ma mirano al raggiungimento di un determinato scopo pratico³¹.

“struttura” alla “funzione” dei contratti, ravvisata nello “scopo pratico” che le parti intendono realizzare con l'impiego di distinti (ma collegati) schemi negoziali.

³⁰ Barbiero A., *Contributo alla teoria della condizione*, Giuffrè, Milano, 1937, 54. L' A. rileva, al riguardo, che “La unità del negozio risulta da ciò, che al momento della emissione del volere o (se è bilaterale) dello scambio dei consensi, il contenuto delle singole determinazioni volitive, viene come a costituire la *intiera* materia negoziale predisposta. Ora la volontà negoziale la investe tutta insieme, con una determinazione unitaria: il negozio che ne risulta è, così, unico”.

³¹ In tal senso, Giorgianni M., *Negozi giuridici collegati*, cit., 335. Nello stesso senso, cfr. Ferrando G., *I contratti collegati*, cit., 399. Al riguardo, v. anche Gasperoni N., *Collegamento e connessione tra negozi*, cit., 360; Scognamiglio R., *Collegamento negoziale*, cit., 376; Venditti A., *Appunti in tema di negozi giuridici collegati*, cit., 259, il quale osserva che “non avrebbe significato accertare se le parti abbiano inteso stipulare uno o più negozi, anche perché, generalmente, in esse difetta una tale consapevolezza”. *Contra*, Di Sabato F., *Unità e pluralità di negozi. Contributo alla dottrina del collegamento negoziale*, cit., 412 ss., secondo il quale non può ritenersi esatta l'affermazione secondo cui la volontà delle parti, circa la considerazione unitaria o plurima della fattispecie concreta, sia irrilevante e che, pertanto, “sia necessario distinguere il caso in cui la volontà si riduca ad una mera opinione gratuita delle parti dal caso in cui l'intento diretto alla considerazione unitaria o plurima del negozio sia motivato dal perseguimento di un certo risultato pratico che attraverso di esso si realizza, e si sia tradotto in un adeguato regolamento concreto: in quest'ultimo caso non vedo per quale ragione la volontà delle parti debba ritenersi irrilevante (...), posto che, in assenza di quel determinato intento giuridico, la fattispecie concreta sarebbe strumento per il conseguimento di un risultato pratico diverso da quello che può essere perseguito”.

Secondo una tale ricostruzione, elemento costitutivo della struttura del collegamento è sempre la volontà delle parti, intesa in una prospettiva sostanzialmente diversa rispetto all'interpretazione operata dalle elaborazioni precedentemente evidenziate. Invero, qui la volontà avrebbe ad oggetto lo scopo pratico, la valutazione dell'affare inteso in senso economico e giuridico, e non la creazione di un "collegamento contrattuale". La concezione soggettiva, intesa in questo senso, assume una nuova fisionomia: resta ancorata all'elemento soggettivo volontaristico, il quale emerge in chiave di "intento empirico"³².

Nonostante le varianti apportate alla tradizionale teoria soggettiva, elaborate al fine di realizzare un approccio più concreto al tema del collegamento negoziale, il criterio subiettivo è stato criticamente vagliato da quell'orientamento dottrinale che esalta l'elemento oggettivo per il riconoscimento della rilevanza giuridica del collegamento. Se è vero che in dottrina è pacifico che l'autonomia contrattuale rappresenti il fondamento teorico delle connessioni tra contratti, non può sottacersi che dall'analisi degli elementi obiettivi, quali gli scopi pratici dell'operazione contrattuale, si può concretamente verificare l'esistenza del collegamento, in quanto gli

³² Giorgianni M., *Negozi giuridici collegati*, cit., 335.

effetti negoziali sono frutto della positiva valutazione che l'ordinamento compie sul regolamento contrattuale e, quindi, sul contenuto obiettivo dell'atto negoziale³³.

1.2. (Segue). Le teorie oggettive. La rilevanza dell'elemento causale e il problema della causa concreta

Le teorie oggettive fondano la distinzione tra negozio unico e pluralità di negozi sull'elemento della causa, inteso nella sua accezione oggettiva, ovvero quale funzione economico-sociale del contratto³⁴ che l'ordinamento riconosce come rilevante ai fini dell'esplicazione degli effetti giuridici³⁵.

³³ In dottrina, v. Ferrando G., *I contratti collegati*, cit., 591, il quale si colloca nel solco delle critiche più radicali al c.d. dogma della volontà. In giurisprudenza, cfr. fra tutte, Cass. civ., sez. III, 8 ottobre 2008, n. 24792, dove si legge “l'esistenza di un collegamento negoziale tra due negozi giuridici non può che desumersi dalla volontà delle parti, che possono anche concordare che uno soltanto dei contratti sia dipendente dall'altro, se il regolamento di interessi che l'uno è volto a disciplinare non dipende da quello dell'altro. La relativa interpretazione costituisce una *quaestio facti* insindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici e da violazione delle norme ermeneutiche prevista negli artt. 1362 ss. c.c.”.

³⁴ Betti, E., *Sui principi generali del nuovo ordine giuridico*, in *Studi sui principi generali dell'ordinamento giuridico fascista*, Pisa, 1943, 329; dello stesso A., v. anche *Teoria generale del negozio giuridico*, Camerino Rist., 1994, 170 ss., e *Causa del negozio giuridico*, in *Noviss. Dig. it.*, III, Torino, 1957, 32 ss. Per lungo tempo, si è riconosciuta la c.d. “egemonia della bettiana funzione economico-sociale”: questa era la formula con cui la causa veniva designata nel comune linguaggio dei civilisti teorici e pratici, e in particolare — pressoché invariabilmente — nelle sentenze. Il senso della formula era chiaro: concepire la causa in termini generali, astratti, tipizzati, e così escludere dall'area del negozialmente rilevante tutte le idiosincrasie della fattispecie concreta, e cioè tutti gli interessi di cui le parti fossero specificamente portatrici *in quella vendita*, fra loro conclusa in quelle determinate circostanze e su quei determinati presupposti, ma non ugualmente ricorrenti in tutte le vendite. Lo spirito della (causa intesa come) funzione economico-sociale era in definitiva lo stesso che portava la giurisprudenza - non senza l'avallo di amplissimi settori della dottrina - a negare di fatto ai contratti atipici quello spazio che formalmente era loro riconosciuto dall'art. 1322, comma 2 c.c., per via di forzosa riconduzione a qualche tipo legale.

³⁵ Si veda, tra gli altri, Sacco R., De Nova G., *Il contratto*, in *Tratt. dir. priv.*, diretto da Rescigno P., 10, *Obbligazioni e contratti*, II, Torino, 1988, 635 ss.

Secondo i fautori di tale impostazione dottrinale, per individuare se si è in presenza di un negozio unico o di più negozi, occorre verificare se in una data situazione giuridica si abbia una sola causa o un insieme di cause³⁶: nella prima ipotesi si avrebbe un negozio unico; nel caso in cui si configurassero più cause autonome e distinte, si sarebbe in presenza di una pluralità di negozi giuridici³⁷.

In un primo momento, il criterio causale non ha trovato larghi consensi in dottrina, in quanto il ricorso ad un concetto così controverso e complesso come quello causale³⁸ per la risoluzione del problema sull'unicità e pluralità di negozi, non lasciava auspicare ad una soluzione di agevole elaborazione. Ma l'obiezione principale mossa alla teoria oggettiva che fa perno sulla causa, si fonda su una considerazione di natura sistematica: al fine di individuare la presenza di una o più cause, occorre prima capire se si è in presenza di uno o più negozi³⁹.

³⁶ La Lumia I., *I depositi bancari*, Utet, Torino, 1913, 118. Anche Ferri G., *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, Giuffrè, Milano, 1966, 404, fa ricorso alla causa, tranne per il caso in cui le prestazioni o le obbligazioni siano tutte della stessa natura, nel quale bisogna invece decidere in base alla volontà delle parti. Sul punto, Giorgianni M., *Negozi giuridici collegati*, cit., 279, osserva che l'ipotesi in cui le prestazioni o le obbligazioni abbiano la stessa natura non sembrerebbe distinguersi dalle altre.

³⁷ Per tutti, Schizzerotto G., *Il collegamento negoziale*, cit., 26. V. anche, Venditti A., *Appunti in tema di negozi giuridici collegati*, cit., 259; Gasperoni N., *Collegamento e connessione tra negozi*, cit., 357; Buonofrate A., voce *Contratti collegati*, cit., 291 ss.; Scognamiglio R., voce *Collegamento negoziale*, cit., 376; Messineo F., voce *Contratto collegato*, cit., 49.

³⁸ Così La Lumia I., *I depositi bancari*, cit., 117 ss.; in tal senso, v. anche, Giorgianni M., *Negozi giuridici collegati*, cit., 278.

³⁹ Giorgianni M., *Scritti minori*, cit., 9, osserva che l'indagine sulla causa rappresenti il punto di arrivo e non il punto di partenza e che, tra l'altro, "la causa è uno degli elementi esterni al negozio (...), non tecnicamente necessario al suo sorgere, ma tale che la sua mancanza ne paralizza,

Pertanto, in risposta alle critiche mosse alla tesi causale, sempre nell'ambito di una concezione oggettiva, un altro filone dottrinale ha individuato il criterio di distinzione tra unità e pluralità di negozi nel rapporto in cui stanno tra loro le prestazioni. Riprendendo le riflessioni sopra evidenziate, in presenza di una pluralità di negozi, si individueranno certamente più cause. Pertanto la causa non può fungere da criterio discretivo, perché l'indagine sulla presenza di più cause è successiva all'individuazione di più negozi. Quando, invece, si è in presenza di una pluralità di prestazioni, si può configurare sia un negozio unico che una pluralità di negozi, a seconda del rapporto che si instaura tra le prestazioni dedotte in contratto⁴⁰.

Orbene, in merito è stato osservato che, se le prestazioni si pongono in un rapporto di subordinazione funzionale tale che siano tra loro dipendenti e che si crei una connessione per la quale l'una renda possibile e faccia sorgere l'altra, si è in presenza di un negozio unico⁴¹. Se, invece, le prestazioni si coordinano tra loro e si legano in

agendo dal di fuori, gli effetti. Sembra un paradosso, ma l'opinione da noi criticata potrebbe sostenersi solo ove si accogliesse della causa una concezione subiettiva”.

⁴⁰ Schizzerotto G., *Il collegamento negoziale*, cit., 42.

⁴¹ Tale teoria fu generalizzata dal Carnelutti F., *Natura giuridica del contratto di cassette forti di custodia*, in *Riv. di dir. comm.*, 1911, II, 902 ss. Tale formulazione è stata, però, criticata e ritenuta insufficiente perché, anche al di fuori di quegli ipotizzati casi di connessione, si può avere un unico negozio. In tal senso, v. Ferri G., *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, cit., 443. Di conseguenza, altri Autori hanno modificato o allargato quella formulazione, parlando di unità del negozio quando vi ha, tra le varie prestazioni “un tale vincolo di subordinazione da far considerare l'una come mezzo di adempimento del'altra”, così Messina G., *Negozi fiduciari*, in *Scritti giuridici*, I, Milano, 1948, 132; v. anche La Lumia I., *I depositi bancari*, cit., 117. Altra

un rapporto di “fusione”, si dovrà concludere per la pluralità di negozi⁴². In altri termini, se nessuna delle prestazioni prevale rispetto all'altra non si avrà subordinazione e, pertanto, le singole cause resteranno autonome e distinte e, quindi, si dovrà riconoscere l'esistenza di una pluralità di negozi.

Altra dottrina, in una prospettiva analoga, tra gli indici di tipo oggettivo, enfatizza il giudizio di buona fede di cui all'art. 1369 c.c., onde individuare le soluzioni più aderenti al profilo economico delle parti, così giungendo ad attribuire al problema della rilevanza giuridica del collegamento portata prevalentemente interpretativa⁴³.

Per lungo tempo la teoria oggettiva incentrata sulla causa quale funzione economico-sociale del contratto, è stata quella sostenuta dalla dottrina maggioritaria⁴⁴ e sposata, altresì, dall'orientamento giurisprudenziale prevalente⁴⁵.

dottrina individua un unico negozio quando tra le prestazioni si instauri una connessione economica. Al riguardo, cfr. Ferri G., *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, cit., 404.

⁴² Cfr. Gasperoni N., *Collegamento e connessione tra negozi*, cit., 362; Schizzerotto G., *Il collegamento negoziale*, cit., 47.

⁴³ V. Schizzerotto G., *Il collegamento negoziale*, cit., 157, secondo cui il concetto di buona fede interpretativa, se può essere utile, insieme a quello di cui all'art. 1362 c.c., per rintracciare l'esistenza del collegamento non può però essere utilizzato in modo surrettizio per attribuire rilievo giuridico al fenomeno.

⁴⁴ Si veda, tra gli altri, Scognamiglio R., voce *Collegamento negoziale*, cit., 376; Messineo F., voce *Contratto collegato*, cit., 49; Buonofrate A., voce *Contratti collegati*, cit., 290 ss.

⁴⁵ Cfr. Cass., 30 dicembre 1959, n. 3588; Cass., 6 marzo 1962, n. 424; Cass., 24 novembre 1969, n. 3811; Cass., 25 maggio 1983, n. 3622; nel senso della irrilevanza degli elementi formali e dell'importanza dell'elemento sostanziale dell'univocità o pluralità degli interessi perseguiti, ai fini dell'individuazione del collegamento, cfr. Cass., 27 aprile 1995, n. 4645; Cass., 28 giugno 2001, n. 8844; Cass., 18 luglio 2003, n. 11240; Cass., 28 luglio 2004, n. 14244; Cass., 12 gennaio 2006, n. 415.

Pur avendo, tale ricostruzione, anticipato alcune riflessioni della dottrina più recente, soprattutto relativamente all'unità funzionale delle fattispecie caratterizzate dal collegamento negoziale⁴⁶, non può prescindere dall'ulteriore questione che si è posta in seno all'interpretazione del concetto di causa, travolta da un mutamento di prospettiva che ha inciso, tra le altre cose, sul problema relativo al riconoscimento dell'esistenza giuridica del collegamento. È agevole rilevare come, attualmente, il criterio della causa, così come intesa dai fautori della teoria oggettiva, ovvero nella sua accezione di finzione economico-sociale del contratto, non trova riscontro nel diritto vivente, data la mutata realtà giuridica. Invero, l'avvento in seno all'ordinamento giuridico di fattispecie contrattuali di nuovo conio e dei c.d. contratti "esteri", nonché gli effetti e la disciplina del contratto post-moderno, edificati prevalentemente in seno al diritto vivente, hanno notevolmente inciso sul modo di intendere e di interpretare la causa del contratto. Sicché, l'evoluzione del contratto, non più figura unitaria e immutabile, ma "molteplice", così come definita da alcuni Autori⁴⁷, ha comportato un progressivo abbandono della tradizionale teoria della funzione economico-sociale del contratto della causa,

⁴⁶ La riflessione è di Colombo C., *Operazioni economiche e collegamento negoziale*, cit., 248. Da un punto di vista della funzione, il negozio di collegamento individuerrebbe il complessivo intento economico verso il quale sono coordinate le singole fattispecie connesse.

⁴⁷ In tal senso, v. Carbone P., *Contratti collegati, aliud pro aliud, causa concreta: uno slancio verso il futuro o un ritorno al passato?*, in *Il corriere giuridico*, fasc. 6, 2016, 766.

verso un'interpretazione soggettiva della stessa, intesa come “funzione economico-individuale” del negozio⁴⁸. Le più recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità⁴⁹ affermano, in tema di definizione della causa, che questa, elemento essenziale del contratto ai sensi dell'art. 1325 c.c., non deve essere intesa come mera e astratta funzione economico-sociale del contratto, predeterminata *ab origine*, bensì come sintesi degli interessi reali che il rapporto contrattuale è diretto a realizzare e cioè, sostanzialmente, come la funzione individuale del

⁴⁸ Il dibattito, è opportuno ricordarlo, ha visto da tempo dividersi la dottrina italiana tra i sostenitori della cosiddetta “tesi soggettivistica”, che trova riscontro già nel Trattato di Pothier, e le diverse e più sfumate tesi oggettivistiche. Tra queste ultime, giova rammentare quella di Pugliatti S., *Nuovi aspetti del problema della causa dei negozi giuridici e Precisazioni in tema di causa del negozio giuridico*, in *Diritto civile. Metodo-Teoria-Pratica. Saggi*, Milano, 1951, 55 ss. e 105 ss., il quale sosteneva la concezione oggettivistica della causa in termini di intento specifico e scopo determinato, in contrasto con la tendenza volontaristica che identificava la causa con il motivo ultimo e determinante della volontà. L'A., in particolare, definì la causa come “la funzione giuridica tipica di un dato schema negoziale, cioè la sintesi dei suoi effetti giuridici essenziali, presa come fine particolare della norma, a cui può essere riferita dalla norma stessa una concreta manifestazione volitiva”. Secondo questa concezione la causa rappresentava l'elemento identificativo del tipo. Secondo la tesi di Betti E., *La causa come “funzione economico sociale del contratto*, cit., 330, la causa costituiva la funzione giuridica del negozio. Tale impostazione, sussumibile sempre nella categoria delle teorie oggettive, è stata poi assunta, vista l'influenza del noto giurista, nella redazione del Codice del 1942. Molto interessante, soprattutto alla luce degli ultimi risvolti giurisprudenziali, è la tesi di Ferri G., *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, cit., 272, il quale, affermando che la causa è la “funzione economico-individuale” del contratto, travolge, di fatto, l'approccio oggettivistico cui pure dichiara di aderire. La Corte a sez. un., dal canto suo, è intervenuta a dirimere l'annosa questione della validità del cosiddetto “contratto preliminare di preliminare”, e ha offerto notevoli e importanti spunti anche in tema di causa del contratto: “Sono molti i casi in cui la Corte, dichiaratamente o meno, ha lasciato da parte la teorica della funzione economico sociale del contratto e si è impegnata nell'analisi dell'interesse concretamente perseguito dalle parti nel caso di specie, cioè della ragione pratica dell'affare”, Cass., sez. un., 6 marzo 2015, n. 4628.

⁴⁹ Cass., sez. un., 18 febbraio 2010, n. 3947, in *Foro it.*, 2010, I, c. 2799. Dove, con prosa non immune da faticosa complessità, si rileva come “appaia oggi predicabile un'ermeneutica del concetto di causa che, sul presupposto dell'obsolescenza della matrice ideologica che la configurava come strumento di controllo della sua utilità sociale, affonda le proprie radici in una serrata critica della teoria della predeterminazione causale del negozio, ricostruendo tale elemento in termini di sintesi degli interessi reali che il contratto stesso è diretto a realizzare (al di là del modello, anche tipico, adoperato). Sintesi (e dunque ragione concreta) della dinamica contrattuale, funzione individuale del singolo, specifico contratto posto in essere”, di “quella determinata, specifica (a suo modo anche unica) convenzione negoziale”.

singolo specifico contratto, a prescindere dallo stereotipo contrattuale astratto⁵⁰.

Orbene, proprio con riferimento al fenomeno del collegamento negoziale emerge, con tutta la sua evidenza, l'importanza della causa, intesa nella sua accezione soggettiva. Invero, come già ampiamente evidenziato, in presenza di una pluralità di negozi "collegati", l'elemento causale di ciascuno di essi rimane autonomo e distinto⁵¹. La rilevanza del collegamento non è che riflesso dell'apprezzamento della causa sintetica del singolo contratto in esso dedotto. La causa in concreto⁵² non corrisponde, cioè, a quella tipica prevista in via astratta dal legislatore⁵³, bensì agli interessi soggettivi perseguiti dalle parti, ovvero, sulla scorta delle parole della Cassazione «allo scopo pratico del negozio, la sintesi, cioè, degli interessi che lo stesso è

⁵⁰ Cass., sez. III, 8 maggio 2006, n. 10490, in *Il corriere giuridico*, 2006, 12, 1718, con nota di Rolli, *La causa come "funzione economico sociale": tramonto di un idolum tribus?*, in *Dir. e giur.*, 2007, 437, con nota di Cricenti, *Note sul contratto inutile*, in *Rass. dir. civ.*, 2008, 564, con nota di Rossi F., *La teoria della causa concreta e il suo esplicito riconoscimento da parte della suprema corte*, in *Rass. dir. civ.*, 2008, 564 ss.

⁵¹ Al riguardo, v. Gasperoni N., *Collegamento e connessione tra negozi*, cit., 359 ss.; Sacco R., De Nova G., *Il contratto*, in *Tratt. Dir. priv.*, diretto da Rescigno, X, Torino, 1995, 465 ss.; Rappazzo A., *I contratti collegati*, cit., 13.

⁵² Sulla causa in concreto, v. Rolli R., *Il rilancio della causa del contratto: la causa concreta*, in *Contr. e impr.*, 2007, 416 ss.; Gabrielli E., *L'operazione economica nella teoria del contratto*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2009, 912 ss.; Trimarchi M., *L'impossibilità sopravvenuta di utilizzazione della prestazione*, in *Obbl. e contr.*, 2010, 6 ss.; Lanotte A., *La causa: uno, nessuno e centomila*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2007, 541 ss.

⁵³ Si tratta di una tesi che trova nelle intuizioni di Bianca C.M., *Diritto civile*, III, Giuffrè, Milano, 1991, 457, il quale identifica una causa parziale dei singoli contratti e una causa complessiva dell'intera operazione, e di Rappazzo A., *I contratti collegati*, cit., 38, che ravvisa nel collegamento il fenomeno della "doppia causa", l'una relativa a ciascun "frammento" negoziale e l'altra che presiede all'intera operazione negoziale, una sua prima enunciazione, laddove detti autori sottolineano la peculiare interconnessione causale che in concreto si pone tra le cause tipiche poste in essere, ma che può essere più correttamente esplicitata una volta accolto il concetto di causa sintetica l'aspetto causale tipico (astratto e oggettivo) viene in concreto e da un punto di vista soggettivo plasmato dallo scopo perseguito dalle parti.

concretamente diretto a realizzare (c.d. causa concreta), quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato>>⁵⁴.

Alla luce delle superiori considerazioni, è chiaro che, al fine di distinguere l'esistenza di un negozio unico o di una pluralità di negozi e, quindi, in questo secondo caso, di riconoscere l'esistenza di un collegamento, è necessario prendere in considerazione l'elemento causale, atteso che tale criterio è quello che gode di maggior credito in dottrina e giurisprudenza. La teoria oggettiva causale, tuttavia, non può essere applicata nella sua originaria formulazione, ma occorre che sia rivisitata alla luce dell'evoluzione che ha travolto il concetto di causa, intesa quale funzione economico-sociale del contratto. Alla tradizionale nozione, infatti, la recente giurisprudenza di legittimità sostituisce un concetto di causa che si focalizza sulla concreta modificazione che produce nella sfera giuridica dei contraenti: la c.d. teoria della funzione economico-individuale e dello scopo pratico, secondo la quale, per individuare la causa del contratto, bisogna tener

⁵⁴ Sul punto, cfr., Cass., sez. III, 8 maggio 2006, n. 10490, in *Corr. giur.*, 2006, 1718, con nota di Rolli R., *La causa come "funzione economico-sociale": tramonto di un idolum tribus?* L'ideale primato di questa decisione, nello sviluppo di carriera della causa concreta, e subito riconosciuto anche da Scognamiglio C., *Problemi della causa e del tipo*, cit., 93, e 137-138. Ma, a ben vedere, una lungimirante dottrina aveva fin da prima introdotto il termine: a parlare di un "*concetto di causa concreta*", che "*esprime l'oggettiva rilevanza dell'assetto di interessi regolato contrattualmente*" era già stato Breccia U., Causa, in *Il contratto in generale*, III, a cura di Alpa G., Breccia U., Liserre A., in *Trattato di diritto privato*, diretto da Bessone M., vol. XIII, Torino, 1999, 55.

conto degli scopi effettivi per i quali il contratto è stato perfezionato, fuggendo dalle determinazioni aprioristiche dell'accezione oggettiva⁵⁵. In buona sostanza, in tale prospettiva si tende a dotare di rilevanza causale anche quegli elementi specifici della concreta fattispecie contrattuale, che escono invece espunti o sterilizzati dal processo di astrazione funzionale alla costruzione del tipo⁵⁶.

Orbene, il criterio discretivo tra unicità e pluralità dei contratti è rappresentato, quindi, dalla causa intesa come ragione pratica del contratto, come “interesse che l'operazione contrattuale è diretta a realizzare”⁵⁷.

In tema di collegamento negoziale, la giurisprudenza di legittimità giunge ad affermare che le “cause” delle fattispecie contrattuali coinvolte nel meccanismo in esame, si mostrano teleologicamente orientate a realizzare quello che è stato definito un “unico regolamento di interessi”⁵⁸. In particolare, in una pronuncia del 2001⁵⁹ la Suprema Corte si è occupata del collegamento tra un mutuo di scopo diretto a finanziare l'acquisto di un'auto e il conseguente

⁵⁵ Cfr. Cass., 29 settembre 2007, n. 20592, in *La nuova giur. civ. comm.*, 2008, 3, con nota di Nocera L., *Collegamento negoziale, causa concreta e clausola di traslazione del rischio: la giustizia contrattuale incontra il leasing*.

⁵⁶ Roppo V., *Causa concreta, una storia di successo? Dialogo (non reticente, né compiacente) con la giurisprudenza di legittimità e di merito*, in *Riv. dir. civ.*, 4, 2013, 960 ss.

⁵⁷ Cfr. Bianca C. M., *Diritto civile*, Giuffrè, Milano, 2000, 447 ss.

⁵⁸ Cass., S.U., 27 marzo 2008, n. 7930, in *Rass. dir. civ.*, 2010, 2, 531.

⁵⁹ Cass. 23 aprile 2001, n. 5966, in *Contratti*, 2001, p. 1126, con nota di Perrotti, *Compravendita e mutuo di scopo: un'ipotesi di collegamento negoziale*.

acquisto dell'auto. Nella motivazione si legge che nel mutuo di scopo <<acquista rilievo, accanto alla causa genericamente creditizia, il motivo specifico per il quale il mutuo viene concesso>>. In altri termini, la causa del contratto di compravendita integra la causa del contratto di mutuo⁶⁰. In sostanza, il collegamento tra i contratti vede la causa dell'uno trovare la sua fonte nella funzione dell'altro, ancorché, beninteso, restino indipendenti l'una dall'altra. La conseguenza pratica è che <<nell'ambito della funzione complessiva dei negozi collegati, essendo lo scopo del mutuo legato alla compravendita>>, ove mai quest'ultima venga meno per risoluzione consensuale, anche il mutuo viene meno.

Un notevole contributo in tema di causa di negozi collegati, è rappresentato anche da una sentenza del 2003⁶¹ che si occupa del collegamento tra un contratto di leasing e un successivo contratto di opzione per l'acquisto del bene da parte dell'utilizzatore⁶². Qui la Corte, affronta il problema di capire se, nell'ambito di una complessa

⁶⁰ Roppo V., *Causa concreta, una storia di successo? Dialogo (non reticente, né compiacente) con la giurisprudenza di legittimità e di merito*, cit., 960.

⁶¹ Cass. 18 luglio 2003, n. 11240, in *Foro it.*, 2003, voce *Contratto in genere*, nn. 244 e 265.

⁶² In particolare, la questione è la seguente: l'opzione viene a un certo punto esercitata, e il bene è adesso proprietà dell'utilizzatore, ma nel frattempo il *leasing* (*rectius*, il credito per i canoni di futura scadenza) è stato ceduto a un terzo. Il problema è se l'utilizzatore - opzionario, che in base al contratto di opzione ha acquistato (e pagato) la proprietà del bene, deve continuare a pagare (al terzo cessionario) i canoni previsti dal contratto di *leasing*. Deve risponderci ovviamente no, perché l'attuazione del contratto di opzione priva, in concreto, di causa il contratto di *leasing*. Al riguardo, v. in dottrina Roppo V., *Causa concreta, una storia di successo? Dialogo (non reticente, né compiacente) con la giurisprudenza di legittimità e di merito*, cit., 961.

operazione negoziale, caratterizzata da una pluralità di prestazioni, debba ravvisarsi un unico contratto o una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno e finalizzato a un unico regolamento dei reciproci interessi>>. E il criterio distintivo che i giudici propongono, nella specie, non è di tipo formale (unità o pluralità di documenti, contestualità o meno della stipulazione), quanto, piuttosto, «l'elemento sostanziale dell'unicità o pluralità degli interessi perseguiti>>. Sembra, pertanto, che nel panorama giurisprudenziale, in tema di collegamento, già si facesse riferimento all'idea di causa concreta, ovvero intesa quale ragione pratica del contratto, anticipando quella che, di lì a poco, sarebbe stata la nuova interpretazione della causa del contratto⁶³.

1.3. (Segue). I contratti misti

La questione relativa alla unicità o pluralità di negozi non può prescindere da una breve analisi sul tema di contratti misti.

Lo studio della categoria dei contratti misti è stato intrapreso dalla dottrina⁶⁴ sin dall'epoca in cui è emerso il fenomeno del

⁶³ In qualche pronuncia isolata, l'idea di una causa concreta era già stata enunciata. Si veda, al riguardo, in particolare, Cass. 26 gennaio 1995, n. 975, in *Foro it.*, 1995, I, 2502, dove la causa viene definita "la funzione pratica che le parti hanno effettivamente assegnato al loro accordo: anche se non si usa ancora la formula della causa concreta, l'idea è in definitiva quella".

⁶⁴ Tra gli altri, v. De Gennaro G., *I contratti misti. Delimitazioni, classificazioni e disciplina. Negotia mixta cum donatione*, Cedam, Padova, 1934, 42 ss.; Giorgianni M., *I negozi collegati*, cit.,

collegamento negoziale e, ancora oggi, rappresenta uno dei temi più dibattuti in dottrina e in giurisprudenza.

Secondo una delle prime definizioni elaborate in epoca risalente dalla giurisprudenza, il contratto misto costituiva <<una fattispecie negoziale atipica che possiede elementi casuali propri di più contratti tipici>>⁶⁵. Tale ricostruzione era il frutto delle notevoli elaborazioni dottrinali in materia, tutte finalizzate ad individuare la disciplina applicabile ai contratti misti e, quindi, in via preliminare, a definire un criterio che distinguesse la categoria in esame da quella dei contratti collegati. A ben vedere, infatti, lo studio dei contratti misti non è avulso da quello relativo ai contratti collegati in quanto, in entrambi i casi, si configurano più contratti. Si ripropone, pertanto, la questione sin qui analizzata: si è in presenza di un negozio unico o di una pluralità di negozi? Sostanzialmente, ci si è chiesti in che modo comprendere se, in presenza di una pluralità di contratti, questi diano vita ad un contratto unico – e quindi ad un contratto misto – o se, invece, restino indipendenti l'uno dall'altro pur essendo, in ogni caso, collegati.

11 ss.; Schizzerotto G., *Il collegamento negoziale*, cit., 52 ss.; Gasperoni N., *Collegamento e connessione tra negozi*, cit., 362 ss., Gandolfi G., *Sui negozi collegati*, cit., 343 ss.

⁶⁵ Cass., sez. I, 17 marzo 1978, n. 1346.

Al riguardo, in dottrina sono stati teorizzati tre criteri fondamentali: il criterio dell'assorbimento (o della prevalenza), il criterio della combinazione e il criterio dell'interpretazione analogica⁶⁶. Secondo il primo, il contratto misto è regolato dalla disciplina dello schema tipico prevalente nella combinazione dei vari contratti che lo compongono⁶⁷. La teoria della combinazione, invece, applica al contratto misto tutte le norme previste dal legislatore per ciascuno dei singoli contratti tipici di cui il contratto stesso è composto. Sostanzialmente, ogni singolo elemento compreso nell'alveo del contratto misto sarà disciplinato dalla norma sua propria, sicché si configurerà una "combinazione" di regole⁶⁸. Infine,

⁶⁶ Per un'analisi approfondita sui criteri elaborati dalla dottrina per risolvere il problema della disciplina dei contratti misti, si veda, in particolare, Giorgianni M., *Negozi giuridici collegati*, cit., 1 ss. Cfr. anche Schizzerotto G., *Il collegamento negoziale*, cit., 59 ss.; Rappazzo, *I contratti collegati*, cit., 12 ss.; Cascio S.O., Argiroffi C., voce *Contratti misti e contratti collegati*, cit., 4 ss.

⁶⁷ Tale teoria è stata rappresentata, in modo particolare, da Lotmar, *Der Arbeitsvertrag nach dem Privatrecht des deutschen Reiches*, I, Leipzig, 1902, 176 ss., opera richiamata, in tema di contratti misti dal Giorgianni M., *I negozi collegati*, cit., 12. Il criterio dell'assorbimento è stato, nel tempo, ripreso da molti Autori tedeschi e italiani, che individuavano la disciplina del contratto misto nella regolamentazione della prestazione prevalente, che assorbiva tutte le altre e dava, pertanto, un'impronta all'intero contratto. In tal senso, v. anche Buonofrate A., voce *Contratti collegati*, cit., 292; Rappazzo A., *I contratti collegati*, cit., 13. Tale impostazione non è stata esente da critiche. Alcuni Autori, in merito, hanno osservato che, se davvero fosse possibile isolare un elemento preponderante nel negozio, ci si troverebbe di fronte ad un contratto tipico parzialmente modificato ma non davanti ad un contratto misto. Il criterio in questione è stato tacciato di trascurare la effettiva volontà delle parti perché tralascia di regolamentare gli elementi della prestazione secondaria che, essendo diversa dalla principale, non potrebbe essere disciplinata dalle norme tipiche previste per la prestazione prevalente. Al riguardo, cfr. Schizzerotto G., *Il collegamento negoziale*, cit., 63; Cascio S.O., Argiroffi C., voce *Contratti misti e contratti collegati*, cit., 5.

⁶⁸ Secondo questa teoria esisterebbe una relazione astratta tra i singoli elementi del negozio e le norme giuridiche. Pertanto se in un contratto vi sono più elementi, per la regolamentazione dell'intero negozio sarà data dalla combinazione delle norme corrispondenti ad ogni singola fattispecie. Per una compiuta analisi sulle teorie relative ai contratti misti, si rinvia a Giorgianni M., *Scritti minori*, cit., 11 ss, il quale osserva che dall'analisi delle diverse teorie, emerge come la caratteristica del contratto misto è data dalla presenza in un unico contratto di più elementi

secondo il criterio dell'interpretazione analogica, al contratto misto devono essere applicate le norme contenenti i principi generali delle obbligazioni e, in via analogica, quelle relative agli istituti affini.

La questione sulla disciplina dei contratti misti è ancora oggi di viva attualità, atteso che anche tale materia risente del dibattito sull'individuazione della reale portata del concetto di causa del contratto che, nell'alveo dei criteri volti a definire la disciplina dei contratti in esame, assume un ruolo centrale.

Dopo numerosi studi sul tema, infatti, alcuni Autori⁶⁹ hanno osservato come il problema della regolamentazione del contratto misto fosse stato inquadrato secondo una prospettiva sbagliata. Non si doveva guardare alla presenza di più elementi o prestazioni, ma alla causa⁷⁰. Invero, quando le cause dei diversi contratti si unificano sino a formare una sola causa (mista), si sarà in presenza di un negozio unico, il c.d. contratto misto. In caso contrario, i negozi saranno “collegati”. Sulla stessa linea si pone la giurisprudenza, che definisce

appartenenti a più tipi, o tutti regolati dalla legge, ovvero alcuni regolati ed altri no. Questo, tuttavia, porta ad attribuire alla categoria dei contratti misti valore puramente descrittivo.

⁶⁹ La falsa impostazione del problema, è stata osservata da De Gennaro G., *I contratti misti. Delimitazioni, classificazioni e disciplina. Negotia mixta cum donatione*, cit., 107 ss.; in merito, v. anche Giorgianni M., *Scritti minori*, cit., 12 ss., il quale osserva che i contratti misti erano stati studiati in dottrina dall'angolo visuale della loro regolamentazione e che, pertanto, una simile impostazione falsava i risultati della ricerca. In realtà, secondo l'A., lo studio della categoria dei contratti misti avrebbe dovuto prendere le mosse dalla loro figura dommatica e dalla natura giuridica dei medesimi.

⁷⁰ Sul punto, cfr. De Gennaro G., *I contratti misti. Delimitazioni, classificazioni e disciplina. Negotia mixta cum donatione*, cit., 109 ss.

contratto misto << quello risultante dalla sintesi di elementi propri di più contratti nominati>>⁷¹. La giurisprudenza, a ben vedere, richiama il concetto di “sintesi” proprio a voler specificare che, in *sedes materiae*, le figure contrattuali che formano un contratto misto perdono l’individualità propria di ciascun tipo negoziale <<fino a fondersi in un unico negozio con causa unica, sì da costituire un atto inscindibile>>⁷². È agevole rilevare, pertanto, la differenza con il collegamento negoziale, ove non si configura un negozio unico, in quanto unica non è a causa sottesa all’operazione contrattuale.

Definita la questione sull’inquadramento sistematico del contratto misto, riconosciuto quale contratto unico a causa unica, occorre focalizzare l’attenzione sulla disciplina applicabile al medesimo, profilo, quest’ultimo, che è sempre stato al centro di accesi contrasti tra dottrina e giurisprudenza. Invero, se in campo dottrinale si ritiene applicabile alle singole clausole la disciplina propria di ciascun contratto, la giurisprudenza è costante nel ritenere applicabile il criterio della prevalenza. In merito, si richiama una pronuncia della

⁷¹ Al riguardo, v. Cass., 5 aprile 1984, n. 2217.

⁷² Cfr. la sentenza del Trib. Roma, 12 luglio 1995, ove si legge che è necessario che le diverse figure contrattuali siano “così intimamente connesse da costituire un atto inscindibile, tale da condizionare la nascita del rapporto stesso, nel senso che quest’ultimo, senza l’una o l’altra delle suddette diverse figure negoziali, non verrebbe ad esistenza”. Secondo una pronuncia più recente “il contratto misto, costituito da elementi di tipi contrattuali diversi, non solo è unico, ma ha causa unica e inscindibile, nella quale si combinano gli elementi dei diversi tipi che lo costituiscono”, Cass., 22 giugno 2005, n. 13399.

Corte di legittimità ⁷³ particolarmente interessante per le argomentazioni pratiche e la ricostruzione ermeneutica sul tema della disciplina applicabile al contratto misto. Nella sentenza suddetta, i giudici osservano che sulla base di indici economici od anche di tipo diverso, come la «forza» del tipo o l'interesse che ha mosso le parti, è possibile determinare la prevalenza del “tipo negoziale”; una volta individuata la fattispecie contrattuale prevalente, la disciplina del medesimo dovrà applicarsi all'intero contratto misto, salvo che gli elementi del contratto non prevalente, regolabili con norme proprie, non siano incompatibili con quelli del contratto prevalente. Solo in tal caso si potrà ricorrere, nel rispetto dell'autonomia contrattuale, al criterio della integrazione delle discipline relative alle diverse cause negoziali che si combinano nel negozio misto. Sostanzialmente, la Corte privilegia, in *sedes materiae*, il criterio della prevalenza, bilanciando l'applicazione della disciplina del “tipo” negoziale prevalente con l'esigenza di tutelare la reale intenzione delle parti, poiché fondamentale per individuare il corretto assetto voluto dalle stesse. All'uopo richiama il criterio dell'integrazione, al quale ricorre solo in casi estremi. Per tale ragione, una posizione di fondamentale importanza rivestono, nell'individuazione della normativa applicabile

⁷³ Cass. Civ., sez. II, 12 dicembre 2012, n. 22828.

in tema di contratto misto, i criteri ermeneutici di interpretazione del contratto *ex artt. 1362 c.c. e ss.*, ed in particolare, il criterio di interpretazione secondo buona fede.

2. Le forme di collegamento

E' emerso che la figura del collegamento negoziale, tradizionalmente, ricorre ogni qualvolta ci si trova di fronte ad una pluralità di contratti (vale a dire ad entità distinte, ciascuna con una propria causa) che, seppur strutturalmente autonomi, sono legati da un nesso giuridicamente rilevante e quindi non occasionale, né puramente formale.

Il collegamento negoziale, pertanto, non dà luogo ad un autonomo e nuovo contratto, ma è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che viene realizzato non per mezzo di un singolo contratto ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è finalizzato ad un unico regolamento dei reciproci interessi. Il "contratto collegato" non è, quindi, un tipo particolare di contratto, ma uno strumento di regolamento degli interessi economici delle parti, caratterizzato dal fatto che le vicende che investono un contratto (invalidità, inefficacia, risoluzione, ecc.)

possono ripercuotersi sull'altro, seppure non in funzione di condizionamento reciproco (ben potendo accadere che uno soltanto dei contratti sia subordinato all'altro, e non anche viceversa) e non necessariamente in rapporto di principale ad accessorio. E tuttavia, in ipotesi siffatte, se pure il collegamento dei contratti delineato dalle parti può determinare un vincolo di reciproca dipendenza tra di essi, così che le vicende relative all'invalidità, all'inefficacia o alla risoluzione dell'uno possano ripercuotersi sugli altri, detto collegamento non esclude che i singoli contratti si caratterizzino ciascuno in funzione di una propria causa e conservino una distinta individualità giuridica.

La dottrina⁷⁴ ha elaborato vari criteri di classificazione del fenomeno, quali: collegamento necessario e volontario, occasionale,

⁷⁴ Tra i primi contributi, fondamentale è quello di Giorgianni M., *Negozi giuridici collegati*, cit., 3 ss., si vedano altresì, La Lumia I., *Deposito e locazione di opere. Negozio giuridico e pluralità di negozi*, in *Riv. dir. comm.*, 1912, II, 916 ss.; Ferri G., *Vendita con esclusiva*, in *Dir. e prat. comm.*, 1933, 270 ss.; Nicolò R., *Sulla promessa di pagare il debito altrui*, in *Foro it.*, 1936, I, 1466 ss.; dello stesso autore, *Deposito in funzione di garanzia e inadempimento del depositario*, in *Giur. civ. comm.*, I, 1937, 1477; Oppo G., *Contratti parasociali*, Giuffrè, Milano, 1942, 67 ss.; Natoli U., *In tema di collegamento funzionale tra contratti*, cit., 328; Grassetto C., *Negozio collegato, negozio illegali e ripetibilità del pagamento*, in *Temi*, 1951, 154 ss.; Vellani M., *In tema di negozi collegati*, in *Giur. compl. cass. civ.*, 1951, III, 320; Venditti A., *Appunti in tema di negozi giuridici collegati*, cit., 264 ss.; Gasperoni N., *Collegamento e connessione tra negozi*, cit., 357 ss.; Di Sabato F., *Unità e pluralità di negozi. Contributo alla dottrina del collegamento negoziale*, cit., 412 ss.; Gandolfi G., *Sui negozi collegati*, cit., 342 ss.; Messineo F., voce *Contratto collegato*, cit., 48; Scottigalletta A., *Negozi collegati e negozio di collegamento*, in *Dir. e giur.*, 1968, 837 ss.; Di Nanni C., *Collegamento negoziale e funzione complessa*, cit., 279 ss.; Macioce F., *Un interessante caso di collegamento negoziale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1979, 1586 ss.; Castiglia G., *Negozi collegati in funzione di scambio (su alcuni problemi del collegamento negoziale e della forma giuridica delle operazioni economiche di scambio)*, cit., 1979, II, 397 ss.; Scognamiglio R., voce *Collegamento negoziale*, cit., 375 ss.; Clarizia R., *Collegamento negoziale e vicende della proprietà. Due profili della locazione finanziaria*, Maggioli, 1982; Schizzerotto G., *Il collegamento negoziale*, cit., 789; Cirillo G., *Sul collegamento funzionale di contratti*, in *Giur. it.*,

genetico e funzionale, unilaterale e bilaterale, mettendo in luce le diverse e svariate ipotesi che si riuniscono sotto l'unico *nomen* di collegamento. Detto *nomen*, però, è indiscriminatamente utilizzato per designare problemi diversi ed eterogenei che richiederebbero, invece, tecniche e strumenti adeguati alle particolarità di ciascuno e che hanno portato la dottrina a discorrere non di un unico collegamento, ma di

1984, I, 1, 1459 ss.; dello stesso A., *Negozi collegati ed eccezione di inadempimento*, in *Giur. it.*, 1982, I, 1, c. 377 ss.; Minutillo Tortur M., *I negozi collegati*, cit., 251 ss.; Chinè G., *Il collegamento negoziale tre tipicità e atipicità*, in *Giust. civ.*, 1996, I, 1095 ss.; Izzo A., *Il collegamento contrattuale: note in materia civile, arbitrale internazionale e di conflitti di legge*, in *Nuova giur. civ.*, 1998, 2, 69 ss.; Cascio S. O., Argiroffi G., voce *Contratti misti e contratti collegati*, cit., 289 ss.; Sangermano F., *La dicotomia contratti misti contratti collegati: tra elasticità del tipo ed atipicità del contratto*, in *Riv. dir. comm.*, 1996, II, 547 ss.; Ferrando G., *Recenti orientamenti in tema di collegamento negoziale*, cit., 233 ss.; dello stesso A., *Criteri obiettivi (e "mistica della volontà") in tema di collegamento negoziale*, in *Foro pad.*, 1974, I, 338 ss.; dello stesso A., *I contratti collegati*, in Alpa G., Bessone M., *I contratti in generale*, III, in *Giur. sist. dir. civ. comm.*, Torino, 1991, 571 ss.; *I contratti collegati: principi della tradizione e tendenze innovative*, in *Contr. e Impr.*, 2000, 127 ss.; Grissini A., *Sulla definizione di collegamento contrattuale*, in *Contratti*, 1999, 336 ss.; Rondelli S., *I contratti collegati: profili dell'interpretazione*, in *Europa e dir. priv.*, 2000, 133 ss.; Nardi S., *Causa del contratto, collegamento negoziale e presupposizione*, nota a Trib. Isernia, 18 novembre 2005, in *Giur. mer.*, 2006, 567 ss. Si ricordano altresì quali contributi monografici: Rappazzo A., *I contratti collegati*, cit.; Lener G., *Profili di collegamento negoziale*, cit.; Colombo C., *Operazioni economiche e collegamento negoziale*, cit., 250 ss.; Meoli B., *I contratti collegati nelle esperienze giuridiche italiana e francese*, Napoli, 1999, 250 ss.; Maisto F., *Il collegamento volontario tra contratti nel sistema dell'ordinamento giuridico. Sostanza economica e natura giuridica degli autoregolamenti complessi*, Jovene, Napoli, 2000. Con riguardo alle specifiche ipotesi di collegamento negoziale: Casella M., *In tema di negozi collegati gioco*, in *Riv. dir. comm.*, 1952, II, 369 ss.; Spallarossa M.R., *Contratti collegati e giudizio di buona fede*, in *Giur. mer.*, 1972, I, 419 ss.; Rabitti Bedogni C., *Sul collegamento di atti di società collegate*, in *Giur. mer.*, 1977, I, 503 ss.; Caputo E., *Il fenomeno dei negozi collegati e le sue applicazioni in tema di contratti assicurativi*, in *Giust. civ.*, 1975, I, 1384 ss.; Del Prato E., *Concessione di immobile in godimento collegata con prestazione d'opera*, in *Giur. it.*, 1985, I, 1, 307 ss.; Maurizio A., *In tema di mutuo collegato con il giuoco*, in *Riv. dir. comm.*, 1998, II, 137 ss.; Lubrano M., *Riflessi di vicende sospensive dell'efficacia del contratto nel collegamento negoziale*, in *Dir. e giur.*, 1992, 602 ss.; Auletta A., *Il collegamento di negozi: note sul caso Maradona*, in *Giust. civ.*, 1992, 3213 ss.; Cricenti G., *Credito al consumo e collegamento negoziale*, in *Giur. mer.*, 1993, I, 1016 ss.; De Mari C., *Collegamento negoziale materiale e legittimazione all'azione di nullità*, in *Giur. it.*, 1993, I, 1, 1075 ss.; Armone G.M., *Collegamento negoziale e revocatoria; qualche osservazione*, in *Giur. it.*, 1995, I, 1, c. 767 ss.; Rabitti G., *Projet finance e collegamento negoziale*, in *Contr. e Impr.*, 1996, 225 ss.; Ragusa G., *Una ipotesi di collegamento negoziale e le sue conseguenze in caso di fallimento di una parte*, in *Dir. Fall.*, 1999, II, 815 ss.; Gaeta M.M., *Contratti bancari collegati e regole di condotta*, in *Contratti*, 2001, 231 ss.; Lener G., *Convenzione matrimoniale e cessione del contratto; riflessioni sul leasing*, in *Contr. e Impr.*, 2004, 1038 ss.; Costi R., *I patti parasociali e il collegamento negoziale*, in *Giur. comm.*, 2004, I, 200 ss.

molteplici collegamenti negoziali, proprio a causa della frammentarietà del fenomeno.

Studiare il fenomeno del collegamento da ogni prospettiva e, in particolare, sotto il profilo patologico, implica, in via preliminare, un'analisi del tipo di condizionamento esistente fra gli schemi negoziali coinvolti nell'operazione. A tal fine, la dottrina ha elaborato una serie di criteri⁷⁵ preordinati alla catalogazione delle differenti ipotesi di collegamento, nell'ottica di un'impostazione di tipo sistematico. Il ricorso ai criteri elaborati, in modo pressoché univoco, dalla dottrina, consente di operare una classificazione delle pluralità di fattispecie di collegamento e di tracciare una linea di confine tra i vari "tipi" in base agli atteggiamenti della relazione contrattuale sul piano degli effetti.

⁷⁵ Un significativo contributo in tal senso si rinviene nel Giorgianni M., *Scritti minori*, cit., 3 ss., il quale precisa che "due elementi nuovi debbono (...) aggiungersi alla struttura tipica dei negozi: un elemento obiettivo, che attiene alla funzione che essi esplicano in concreto, e cioè uno stretto nesso economico e teleologico tra di essi; e un elemento subiettivo, che consiste nell'intuizione di coordinare i vari negozi verso uno scopo comune". È rilevante precisare che la dottrina italiana ha cominciato ad interessarsi a questo tema sotto l'influsso della dottrina straniera, in modo particolare di quella tedesca. Si è soliti richiamare, in proposito, *Ennecerus* che scriveva di contratti posti in combinazione meramente esteriore (*die nur ausserliche Verbindung*), per indicare la sola unitarietà dell'atto di emissione, contrapponendo tale categoria ai contratti in combinazione in dipendenza unilaterale o bilaterale (*Verbindung mit gegenseitiger oder einseitiger Abhängigkeit*) in cui negozi di per sé completi sono considerati come un tutto e, infine, la categoria dei contratti in combinazione alternativa (*alternative Verbindung*), in cui, al verificarsi di un determinato avvenimento, consegue la conclusione di uno solo dei due negozi combinati, *Ennecerus-Lehmann, Lehrbuch des bürgerlichen Rechts, II, Recht der Schuldverhältnisse*, 15, Tübingen, 1958, p. 384; ulteriori precisazioni si leggono in Di Nanni C., *Collegamento negoziale e funzione complessa*, cit., 317; De Mari C., *Collegamento negoziale materiale e legittimazione all'azione di nullità*, cit., 1076; in giurisprudenza Cass. 10 luglio 1973 n. 1999, in *Foro it.*, 1973, 582; Cass. 22 dicembre 1955 n. 3916, in *Foro it.*, 1955, 854.

2.1. (*Segue*). Il collegamento unilaterale e bilaterale

Il primo criterio che viene in rilievo è quello che distingue il collegamento unilaterale da quello bilaterale, a seconda che la relazione tra i contratti collegati si manifesti in via unidirezionale o reciproca. In buona sostanza, tale distinzione si coglie attraverso l'atteggiarsi del collegamento sul piano degli effetti.

Nel caso in cui il collegamento sia unilaterale, la connessione tra i contratti si manifesta attraverso una relazione di dipendenza tra il primo e il secondo, solo in senso unilaterale. Più precisamente, le vicende del primo negozio (nullità, annullabilità, ecc.) si ripercuotono sul secondo mentre, *a contrario*, quelle del secondo non si riverberano sul primo. In merito, parte della dottrina⁷⁶ ravvisa nel legame che si instaura tra due contratti nell'ambito di un collegamento unilaterale, un rapporto di accessorietà o ausiliarietà: si pensi, ad esempio al contratto di garanzia che segue le sorti del contratto principale cui accede. Un rapporto di interdipendenza unilaterale può ravvisarsi anche tra il contratto preliminare e il successivo contratto definitivo, ove è agevole rilevare come le vicende inerenti al primo si ripercuotono sul secondo, salvo che, beninteso, le parti non abbiano

⁷⁶ Cfr. Messineo F., voce *Contratto collegato*, cit., 52. In merito, v. anche Bianca C.M., *Diritto civile, Il contratto*, cit., 456, per il quale l'interdipendenza unilaterale è riscontrabile soltanto nei contratti accessori.

inteso escludere, in regime di piena autonomia, qualsiasi influenza del preliminare sul contratto definitivo⁷⁷. In tal senso, anche la giurisprudenza riconosce alla volontà delle parti un ruolo di fondamentale importanza nell'individuazione del tipo di collegamento tra i negozi diretti a realizzare l'operazione contrattuale "voluta" dalle stesse, le quali possono anche concordare che uno soltanto dei contratti sia dipendente dall'altro, se il regolamento di interessi che l'uno é volto a disciplinare non dipende da quello dell'altro. Sicché, <<l'interpretazione di tale volontà negoziale costituisce "*quaestio facti*" insindacabile in sede di legittimità, se immune da vizi logici e da violazione delle norme ermeneutiche di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.>>⁷⁸.

Nelle ipotesi di collegamento bilaterale, l'interdipendenza consiste in un'influenza reciproca, cioè ogni vicenda di un contratto si ripercuote sull'altro e viceversa⁷⁹. In tale prospettiva, i negozi sono "collegati" al fine del raggiungimento di uno scopo unitario, ovvero per la realizzazione di una determinata operazione contrattuale. Sicché, il venir meno di uno influenzerebbe l'intera vicenda contrattuale, la cui realizzazione implicava l'esplicazione degli effetti

⁷⁷ Invero, rientra nella piena autonomia delle parti stabilire un collegamento unilaterale. In merito, cfr. Cass., 6 settembre 1991, n. 9388.

⁷⁸ Al riguardo, cfr., Cass., sez. III, 8 ottobre 2008, n. 24792.

⁷⁹ Bianca C.M., *Il contratto*, cit., 456; Scognamiglio R., *Collegamento negoziale*, cit., 61; Messineo F., *Contratto collegato*, cit., 49.

di tutte le fattispecie contrattuali coinvolte nel circuito del collegamento. In altri termini, se un contratto diviene inefficace per cause sue proprie (nullità, annullabilità, inadempimento, ecc.), gli altri collegati verrebbero meno per il verificarsi della condizione consistente nell' impossibilità di realizzare l'intera operazione economica⁸⁰. Tale principio, suole essere definito riassuntivamente con il brocardo "*simul stabunt, simul cadent*"⁸¹.

2.2. (Segue). Il collegamento necessario e volontario

Quella che corre tra collegamento necessario e collegamento volontario è la più significativa tra le partizioni proposte. Si distinguono i casi in cui sia la legge ad introdurre una relazione tra più contratti (ed allora si discorrerà di collegamento "necessario" o "tipico") da quelli in cui il collegamento trae fondamento dall'autonomia delle parti (ed allora si tratterà di collegamento "volontario" o "atipico")⁸².

Il collegamento necessario si manifesta allorché la connessione tra due o più negozi deriva dalla natura di uno di essi, dando vita ad un

⁸⁰ Di Sabato F., *Unità e pluralità di negozi*, cit., 413; Venditti A., *Appunti in tema di negozi giuridici collegati*, cit., 259.

⁸¹ Lener G., *Profili di collegamento negoziale*, cit., 34. In giurisprudenza, cfr. Cass., sez. III, n. 4645/1995; Cass., sez. II, n. 14486/2005.

⁸² In tal senso Ferrando G., *I contratti collegati: principi della tradizione e tendenze innovative*, cit., 130.

nesso, per così dire, strutturale, che rende superflua l'indagine in ordine alla sussistenza della volontà, avendo l'ordinamento già valutato l'un negozio presupposto di validità o di efficacia dell'altro. Tuttavia, non può ritenersi che la volontà delle parti sia del tutto irrilevante, poiché la dottrina ha ricondotto alla categoria del collegamento necessario una serie di ipotesi notevolmente distanti tra loro, e nelle quali l'autonomia contrattuale assume un determinato peso: si pensi, ad esempio, all'atteggiarsi del rapporto tra il contratto di locazione e sublocazione o, ancora, al fenomeno del rapporto tra società e patto parasociale⁸³. Invero, nell'ambito della categoria del collegamento necessario si opera un'ulteriore classificazione: i negozi preparatori (esempio tipico è il negozio di procura); i negozi modificativi (negozi di accertamento, di rinnovazione o sostituzione) o estintivi di altri atti negoziali (in tal senso, si pensi alla revoca o al recesso); i negozi risolutivi (mutuo dissenso, *datio in solutum*, novazione oggettiva, remissione del debito, ecc.); i negozi accessori, tra i quali vanno annoverati quelli di garanzia; i c.d. negozi complementari (accettazione di eredità, l'adesione o il rifiuto del terzo

⁸³ In tal senso Lener G., *Profili di collegamento negoziale*, cit., 7. L'A. richiama sia la dottrina che ha ricondotto al collegamento necessario il fenomeno del rapporto tra contratto di locazione e subcontratto, sia la dottrina che colloca nel collegamento necessario ipotesi in cui la volontà delle parti è davvero irrilevante, essendo il nesso posto direttamente dal legislatore, precisa altresì per tale ultima ipotesi che si pone piuttosto un problema di interpretazione della legge più che della volontà delle parti. In tale termini, v. altresì, Di Sabato F., *Unità e pluralità di negozi*, cit., 428; Cascio S.O., Argiroffi C., voce *Contratti misti e contratti collegati*, cit., 2.

a cui favore sia stato concluso il contratto); i contratti parasociali, che sono quei contratti, estranei al contratto sociale, aventi ad oggetto vincoli individualmente assunti tra i soci o anche da un socio verso la società o verso i terzi o verso organi sociali allo scopo di integrare o modificare il contenuto del contratto sociale.

Una parte della dottrina⁸⁴ ravvisa poi un'ipotesi di collegamento necessario nel caso dei negozi indiretti (vendita di un bene ad un familiare ad un prezzo irrisorio) che sono quelli volti al conseguimento di un risultato ulteriore rispetto a quello normale o tipico del negozio diretto; scopo indiretto cui si vuole indirizzare un dato negozio che viene raggiunto mediante un accordo separato ed estraneo che costituisce un nuovo negozio. Sulla stessa linea si pone anche la giurisprudenza⁸⁵, ove si è affermato che la donazione indiretta è caratterizzata dal fine perseguito, che è quello di realizzare una liberalità, e non già dal mezzo, che può essere il più vario, nei limiti consentiti dall'ordinamento, e può essere costituito anche da più negozi tra loro collegati, come nel caso in cui un soggetto, stipulato un preliminare di compravendita di un immobile in veste di promissario acquirente, paghi il relativo prezzo e sostituisca a sé, nella stipulazione

⁸⁴ Bianca C.M., *Il contratto*, cit., 460.

⁸⁵ Cass., 16 marzo 2004, n. 5333.

del definitivo con il promittente venditore, il destinatario della liberalità, così consentendo a quest'ultimo di rendersi acquirente del bene ed intestatario dello stesso.

Orbene, mentre con riferimento al collegamento necessario è lo stesso legislatore o la natura intrinseca dei negozi a sancire l'interdipendenza tra due o più contratti e a disciplinarne gli effetti, nel collegamento volontario, essendo tutto frutto dell'autonomia negoziale, spetta all'interprete individuare l'eventuale collegamento e risolvere i conseguenti problemi di disciplina. Qui l'indagine diventa particolarmente delicata, in quanto occorre analizzare caso per caso le fattispecie di collegamento negoziale e individuare, dall'analisi della comune intenzione delle parti e degli interessi sottesi all'intera operazione contrattuale, gli effetti del collegamento sul piano pratico-giuridico⁸⁶.

È chiaro, quindi, come sotto questo profilo assume piena rilevanza l'elemento soggettivo del collegamento, atteso che sono i contraenti, di propria iniziativa, a creare un legame tra più fattispecie negoziali che, altrimenti, sarebbero del tutto indipendenti.

⁸⁶ Una parte della dottrina ha individuato nell'ipotesi di collegamento "volontario" una forma di "collegamento atipico", che si contrappone al "collegamento tipico" o c.d. "necessario" che si ha quando a prevederlo è la legge stessa. Sul punto, v. cfr. Chinè G., *Il collegamento contrattuale tra tipicità e atipicità*, in *Giust. civ.*, 1996, 1096 ss.; Scognamiglio R., voce *Collegamento negoziale*, cit., 378; Di Nanni C., *Collegamento negoziale e funzione complessa*, in *Riv. dir. comm.*, 1997, 228.

La volontà di collegare due o più contratti rendendoli funzionali al compimento di un'operazione economica, può manifestarsi in modo espresso, ove esplicitata nel contratto, o tacito. In quest'ultimo caso, è necessario che emerga dall'intero impianto contrattuale o dalla natura dell'affare realizzato dalle parti, sulla scorta di <<risultanze univoche, precise e concordanti>>⁸⁷.

2.3. (Segue). Il collegamento genetico e funzionale

Quando si fa riferimento al “collegamento genetico” tra contratti, si intende richiamare una connessione che presenta caratteristiche peculiari rispetto a quelle sin qui analizzate. In questo caso, infatti, la connessione si atteggia nei seguenti termini: un contratto si lega ad un altro per influenzarne solo la fase di formazione⁸⁸.

Si pensi, ad esempio, ai contratti preparatori, ovvero il contratto tipo, il contratto normativo, il contratto preliminare⁸⁹: questi tipi di

⁸⁷ Così, Cass., 5 agosto 1992, n. 4401. Al riguardo, v. anche Cass., 18 aprile 1984, n. 2544, ove si legge che affinché si ravvisi la volontà delle parti a porre in essere un collegamento negoziale, non basta che il fine unitario sia perseguito da una parte all'insaputa dell'altra, ma occorre che la volontà, di realizzare una connessione tra una pluralità di contratti, sia comune ai contraenti, ancorché tacita.

⁸⁸ La distinzione è attribuibile ad Oppo G., *Contratti parasociali*, cit., 68.

⁸⁹ Secondo alcuni, essendo il preliminare destinato a perdere ogni rilevanza giuridica con la conclusione del contratto definitivo, non ci si troverebbe in presenza di un vero e proprio collegamento negoziale. Sul punto, v. Meoli B., *I contratti collegati nelle esperienze giuridiche italiana e francese*, cit., 18. Altri, invece, rilevano che il contratto preliminare e il contratto definitivo danno luogo ad un collegamento genetico, e non vale replicare che “se ai fini del collegamento si richiede una pluralità di negozi per qualche aspetto connessi, questo non implica

contratti esercitano la propria influenza solo sul processo di formazione dei contratti che saranno stipulati successivamente e vengono meno una volta in cui il negozio generato viene ad esistenza. È chiaro come il primo eserciterà un'influenza sul secondo solo nella fase genetica. Nelle fasi successive, infatti, la relazione non esplicherà i suoi effetti, sicché il secondo contratto sarà indifferente alle vicende del primo⁹⁰.

Dottrina e giurisprudenza si sono concentrate maggiormente sullo studio del collegamento c.d. funzionale che si configura quando un negozio incide sullo svolgimento del rapporto che nasce dall'altro, realizzando, la combinazione tra due o più fattispecie contrattuali, l'interesse auspicato dai contraenti. Tale tipo di connessione, quindi, opera sul piano degli effetti e non nell'ambito della fase genetica dei contratti. L'interesse della dottrina e della giurisprudenza è rivolto, principalmente, a tale forma di collegamento in quanto, com'è agevole

poi che i diversi negozi debbano operare contemporaneamente. Al riguardo, cfr. Scognamiglio R., *Problemi della causa e del tipo*, cit., 181; *contra* Lener G., *Profili di collegamento negoziale*, cit., 15, il quale sostiene che non può tale fenomeno individuarsi in ragione della circostanza che una pluralità di negozi presenta "qualche aspetto" di connessione.

⁹⁰ Un'ipotesi assai dubbia, di collegamento genetico è stata ravvisata nella sequenza contratto preliminare-contratto definitivo. Condivisibile è, tuttavia, l'obiezione secondo cui non potrebbe sussistere un collegamento tra negozi la cui coesistenza è logicamente inconcepibile, nonché in ipotesi in cui le vicende di validità ed efficacia dell'uno non si riversano sull'altro (quello definitivo) purché validamente concluso. Sono altresì ricondotti al tipo di collegamento genetico il contratto normativo e il contratto tipo, rispetto ai contratti definitivi stipulati tra le parti, nonché i negozi di coordinamento. Sul punto si rinvia a Meoli B., *I contratti collegati nelle esperienze giuridiche italiana e francese*, cit., 25, secondo cui tale problematica va affrontata con la consapevolezza che, nel procedimento conclusivo del contratto può verificarsi una sequenza di fattispecie che costituiscono rapporti dal contenuto più o meno vincolante rispetto alla produzione degli effetti definitivi, o, a volte, anticipatorio degli stessi.

rilevare, tale connessione, incidendo nella sfera di operatività del contratto, esplicandosi, cioè, nella fase di realizzazione dell'operazione contrattuale sottesa al meccanismo del collegamento negoziale, pone diverse questioni circa la disciplina applicabile, nonché sulla ricostruzione strutturale di diverse fattispecie complesse⁹¹.

3. I contratti “collegati” e gli effetti del collegamento negoziale: *simul stabunt, simul cadent*

Al fine di individuare la rilevanza giuridica del collegamento negoziale, è necessario domandarsi quale ne sia la portata pratica, indagando sulla specifica disciplina originata dal nesso di più atti negoziali. La questione relativa alla disciplina applicabile ai contratti “collegati” è stata particolarmente dibattuta in dottrina e in

⁹¹ Tuttavia, ammettere che esclusivamente il nesso di natura funzionale abbia rilievo nello studio del collegamento negoziale significa altresì escludere dall'area di interesse il collegamento cosiddetto “occasionale” o “materiale”, caratterizzato da un legame meramente esteriore, che non genera alcun fenomeno di estensione delle vicende giuridiche dell'un negozio nei confronti dell'altro. Trattasi, infatti, di ipotesi in cui contratti strutturalmente e funzionalmente autonomi sono solo casualmente riuniti da circostanze estrinseche, tra cui, a mero titolo esemplificativo, l'unità del documento che li contiene o la contestualità della relativa stipulazione. Sul punto, cfr. Ferrando G., *I contratti collegati: principi della tradizione e tendenze innovative*, cit., 130; Bianca C.M., *Il contratto*, cit., 454 ss.; Galgano F., *Diritto civile e commerciale*, Padova, 1993, 188 ss.; Rappazzo A., *I contratti collegati*, cit., 22 ss. In giurisprudenza Cass. 3 febbraio 1992, n. 1751, in *Giur. it.*, 1993, I, 1, c. 1076 con nota di De Mari, *Collegamento negoziale materiale e legittimazione all'azione di nullità*; richiamata altresì da Meoli B., *I contratti collegati nelle esperienze giuridiche italiana e francese*, cit., 18, non essendo tali contratti destinati a perseguire un'operazione economica unitaria, il legame estrinseco che li accomuna non è in grado di modificare le sorti e le vicende dei distinti contratti, l'A. nel richiamare “l'interesse”, di cui discorre la sentenza, evidenzia che esso costituirebbe il *discrimen* tra collegamento rilevante e non rilevante, o, volendo, tra collegamento e non collegamento.

giurisprudenza ed è, ancora oggi, di viva attualità, atteso che quando si fa riferimento alla regolamentazione di un dato istituto giuridico, nella specie il contratto, è necessario studiarne gli effetti che derivano dal medesimo sul piano pratico-giuridico. Ed è proprio il profilo che riguarda le conseguenze giuridiche discendenti dall'accertamento del collegamento ad essere controverso.

Com'è stato ampiamente osservato nel corso della presente analisi, il problema sostanziale del collegamento risiede nell'ardua armonizzazione tra il dato socio-economico (unitario) e quello giuridico (plurimo) e, inoltre, nel difetto di strumenti negoziali che consentano di legittimare, sul piano normativo, una risposta unitaria da parte dell'ordinamento in tal senso. Pertanto, allorché l'interprete si trovi ad analizzare il fenomeno del collegamento negoziale, si imbatte, principalmente, in due questioni di sorta: la disciplina applicabile ai singoli negozi coinvolti; l'eventuale trasmissione delle patologie da un negozio all'altro.

Per quanto concerne la problematica relativa alla disciplina applicabile in caso di negozi "collegati", occorre prendere le mosse dalle osservazioni svolte con riferimento alla struttura del collegamento. Si è detto che i contratti avvinti da un nesso economico e teleologico, benché inseriti nell'ottica del perseguimento di un'unica

operazione contrattuale, conservano una propria e distinta individualità giuridica e negoziale. Ciò nonostante, la dottrina non sposa l'orientamento secondo il quale ad ogni singola fattispecie collegata debba essere applicata la disciplina tipica per essi prevista dal legislatore. Al riguardo, è stato osservato⁹² come una tale impostazione sia frutto dello studio sulla dicotomia tra contratti misti e collegati. Peraltro, una simile affermazione riduce la complessità della problematica della disciplina applicabile in materia di contratti collegati ad una mera conseguenza della struttura del collegamento, trascurando le conseguenze che derivano dall'instaurazione di una relazione giuridicamente rilevante tra più fattispecie contrattuali sul piano degli effetti. Pertanto, si ritiene preferibile la ricostruzione operata da altra dottrina, secondo la quale la disciplina giuridica applicabile a questo insieme di rapporti non è la mera sommatoria delle norme invocabili attraverso la somma dei contratti, ma quel *quid pluris* e differente che risulta dall'operazione economica che l'interprete ha ricostruito, facendo uso degli ordinari canoni ermeneutici prescritti dalla legge⁹³. Il procedimento interpretativo sfocia, dunque, nella migliore determinazione della normativa

⁹² Meoli B., *I contratti collegati nelle esperienze giuridiche italiana e francese*, cit., 76.

⁹³ Camardi C., *Collegamento negoziale e contratto in frode alla legge. Un classico alla prova di esperienze recenti*. in *I Contratti*, fasc.11, 2011, 1049 ss.

applicabile alla fattispecie di collegamento complessivamente intesa, esplicandosi in una indagine positiva che risente della complessità e completezza del fenomeno in esame, considerato di volta in volta, nelle sue diverse sfaccettature e manifestazioni, in quanto non esiste un modello unico di collegamento⁹⁴. È chiaro, quindi, come l'opera interpretativa in *subiecta materia* rivesta un'importanza fondamentale, in quanto solo attraverso l'indagine sulla reale intenzione delle parti e sulla causa concreta dell'operazione contrattuale, si potrà giungere all'individuazione delle conseguenze pratico-giuridiche del collegamento e, in particolare, all'analisi delle ripercussioni che le vicende di ogni singola fattispecie coinvolta possono determinare sull'altra.

In sostanza, nell'ambito dello studio del collegamento negoziale, la dottrina si è posta la seguente questione: se due o più negozi collegati, ancorché conservino la propria individualità giuridica, possano trasmettersi eventuali vizi, condizionando l'intera struttura del collegamento, posto che sono inseriti tutti nella medesima struttura contrattuale e rivolti alla realizzazione di un'unica operazione economica.

⁹⁴ Ferrando G., *I contratti collegati*, cit., 616; Lener G., *Profili del collegamento negoziale*, cit., 46.

Ad esempio, nel caso in cui uno dei contratti sia nullo, bisogna capire se il rimedio dell'invalidità travolga anche l'altro o gli altri contratti collegati. La soluzione non è agevole.

Alcuni Autori sostengono, al riguardo che “la validità e l'efficacia dell'uno sono condizionate dalla validità e l'efficacia dell'altro”⁹⁵.

Sulla stessa linea interpretativa si pone la giurisprudenza che, a tal proposito, ha rilevato come la caducazione di un negozio inserito nel circuito del collegamento, impedisce, sostanzialmente, la realizzazione del programma contrattuale, il quale richiede, per la sua attuazione, l'efficacia di tutti i negozi collegati. Ne consegue che “il venir meno dell'uno, non giustifica il mantenimento in vita dell'altro”⁹⁶.

Altro orientamento dottrinale⁹⁷, invece, rileva l'inefficacia, e non la nullità, del contratto collegato al negozio invalido⁹⁸. Altri, invece, hanno prospettato che, nell'ipotesi in cui un contratto venga

⁹⁵ Schizzerotto G., *Il collegamento negoziale*, cit., 101 ss.

⁹⁶ Cfr. Cass., 18 gennaio 1988, n. 321, in *Foro it.*, 1989

⁹⁷ Scotti G., *Negozi collegati e negozio di collegamento*, in *Dir. giur.*, 1968, 837; Di Sabato F., *Unità e pluralità di negozi. Contributo alla teoria del collegamento negoziale*, cit., 412. L'Autore osserva che se si adottasse una siffatta impostazione, l'intera materia dell'invalidità dei contratti collegati, sarebbe rimessa alla disciplina legislativa, senza lasciare spazio all'autonomia privata.

⁹⁸ In tal senso, v. Meoli B., *I contratti collegati nelle esperienze giuridiche italiana e francese*, cit., 78.

meno perché affetto da invalidità, il contratto collegato non viziato si risolva per impossibilità sopravvenuta⁹⁹.

In realtà, per esaminare la questione, bisogna individuare, prima di ripercorrere gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali elaborati in merito, i riferimenti normativi utili. Si prenda in considerazione, ad esempio, il contratto di sublocazione, disciplinato agli artt. 1594 c.c. e ss. In questo caso si è in presenza di un collegamento negoziale tra il contratto di locazione, stipulato tra il locatore e il conduttore, e il contratto di sublocazione, intervenuto tra il conduttore e un terzo soggetto. In questo caso è la normativa codicistica che prende espressamente in considerazione l'ipotesi della nullità del contratto di locazione. In particolare, l'art. 1525 c.c., che disciplina i rapporti tra il locatore e il sublocatore, prevede al terzo comma che la nullità o la risoluzione del contratto di locazione, ha effetto anche nei confronti del sub conduttore.

Per altro verso, la disciplina della estensione dell'invalidità tra contratti collegati si pone in contrasto con una norma di carattere generale dell'ordinamento dalla quale non può prescindersi, ovvero quella contenuta nell'art. 1419 c.c., che prevede la regola della non estensibilità all'intero contratto della nullità che ne inficia una parte:

⁹⁹ Di sabato F., *Unità e pluralità di negozi*, cit., 438.

“la nullità parziale di un negozio o la nullità delle singole clausole, importa la nullità dell’intero contratto se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità”. La disciplina della nullità parziale costituisce un’applicazione di un principio cardine dell’ordinamento giuridico, ovvero il principio di conservazione del negozio, in base al quale il legislatore cerca di “salvare”, quando è possibile, gli effetti giuridici del contratto.

Sembrerebbe, pertanto, rilevarsi una incompatibilità tra la norma di cui all’art. 1419 c.c., che limita le conseguenze dell’invalidità, e il collegamento funzionale che si sostanzia proprio nell’effetto di trasmissione della vicenda patologica dell’invalidità da un negozio all’altro. In quest’ultimo caso, infatti, la prospettiva si ribalta: si deve necessariamente supporre che se le parti avessero conosciuto la ragione di invalidità che colpisce uno dei contratti, non avrebbero posto in essere l’altro¹⁰⁰.

Sotto questo profilo, si osserva come l’orientamento giurisprudenziale maggioritario non rileva alcuna incompatibilità tra la regola contenuta nell’art. 1419 c.c. e la trasmissibilità delle vicende patologiche nell’ambito del collegamento negoziale. *A contrario*, ne

¹⁰⁰ Si richiama, in tal senso, la sentenza della Cass., 18 gennaio 1988, n. 321.

ha affermato la piena applicabilità: <<allorquando due o più contratti siano collegati tra loro in funzione del risultato concreto unitariamente perseguito con rapporto di reciproca dipendenza, di modo che le vicende dell'uno si ripercuotano sull'altro o sugli altri, condizionandone non solo l'esecuzione ma anche la validità, si applica ad essi, proprio in ragione della loro stretta interdipendenza che determina una condizione di unitarietà teleologica, il disposto dell'art. 1419 c.c., primo comma>>¹⁰¹. Ne consegue che le sorti dei contatti appartenenti alla catena negoziale verrebbero ad essere legate da un nesso di reciproca dipendenza per il quale <<*simul stabunt, simul cadent*>>¹⁰².

¹⁰¹ Cass., 30 maggio 1987, n. 4822, in *Giust. civ.*, 1987, I, 2883. Nello stesso senso, v. Cass., 12 dicembre 1995, n. 12733, in *Giust. civ.*, 1996, 2697, ove si legge: “l'esistenza di un collegamento funzionale tra più negozi, pur non eliminando l'individualità giuridica dei singoli negozi collegati, che restano conseguentemente soggetti alla disciplina propria del rispettivo schema negoziale, ne impone una considerazione unitaria. In questa prospettiva si afferma che il collegamento reagisce sull'efficacia e sulla validità di ciascuno dei negozi collegati che dovranno essere conseguentemente verificate avendo riguardo all'interesse globalmente perseguito dalle parti; e che, pertanto, riveste un'importanza marginale stabilire se le pattuizioni intervenute tra le parti siano qualificabili come unico contratto complesso o come contratti collegati, posto che nell'uno e nell'altro caso sono applicabili le regole desumibili dall'art. 1419 c.c. in tema di invalidità parziale”.

¹⁰² In tal senso, cfr. Cass., 16 febbraio 2010, n. 3589, in *Dir. e Giust.*, 2010, con nota di Papagni laddove afferma che “Nell'ipotesi di contratto di mutuo in cui sia previsto lo scopo del reimpiego della somma mutuata per l'acquisto di un determinato bene, il collegamento negoziale tra gli anzidetti contratti, per cui il mutuatario è obbligato all'utilizzazione della somma mutuata per la prevista acquisizione, comporta che della somma concessa in mutuo beneficia il venditore del bene, con la conseguenza che la risoluzione della compravendita del bene, che importa il venir meno dello stesso scopo del contratto di mutuo, legittima il mutuante a richiedere la restituzione della somma mutuata non al mutuatario, ma direttamente ed esclusivamente al venditore, in quanto il collegamento tra più contratti tra loro interdipendenti per il raggiungimento di un fine ulteriore, che supera i singoli effetti tipici di ciascun atto collegato, dà luogo ad un unico regolamento di interessi, che assume una propria, diversa rilevanza causale in relazione alla sintesi degli interessi (c.d. causa concreta) che lo stesso è concretamente diretto a realizzare.”

Deve quindi ammettersi che l'invalidità di un contratto possa riflettersi sugli altri contratti che siano ad esso collegati, sempre che la loro permanenza in vigore non sia compatibile con l'originario programma negoziale.

Secondo un orientamento dottrinale che sposa la tesi dell'applicabilità dell'art. 1419 c.c., per giungere alla declaratoria di invalidità dell'intera operazione economica, e quindi del collegamento, occorre verificare la rilevanza funzionale del contratto nullo inserito nell'intera dinamica contrattuale¹⁰³.

Altra parte della dottrina¹⁰⁴, invece, si pone su un versante diametralmente opposto e osserva, al riguardo, che il fondamento giuridico della disciplina che regola la fattispecie del collegamento negoziale, ovvero della caducazione derivata, risiederebbe nel principio *utile per inutile viziatur*. Secondo tale diversa prospettiva, il contratto collegato non viziato non sarebbe nullo o annullabile, ma

¹⁰³ In tal senso, Caringella F., *Il contratto*, in *Manuale di diritto civile*, III, Giuffrè, Milano, 2008, 197. Secondo tale ricostruzione, messa in evidenza dall'Autore, la qualificazione dei contratti collegati come unico contratto atipico comporta l'applicabilità in via diretta e non analogica dell'art. 1419 c.c., atteso che ogni singolo contratto che compone la sequenza si comporta alla stregua di una clausola contrattuale. Pertanto, per poter concludere nel senso dell'invalidità, è necessario verificare l'essenzialità di quel singolo contratto, ovvero se in mancanza del medesimo gli altri riescono a mantenere in vita e a realizzare il programma contrattuale. L'Autore, a tal proposito, ritiene potersi parlare di una sorta di "prova di resistenza". Tale tesi è stata, tuttavia, criticata dallo stesso Autore, in quanto eccessivamente rigorosa. Invero, non può giungersi alla conclusione secondo la quale, in presenza di un collegamento negoziale, ogni volta che un contratto sia nullo, tale vizio sia trasmesso all'intera vicenda negoziale, ma occorre guardare al rapporto di funzionalità e, quindi, compiere un'analisi "case by case".

¹⁰⁴ Di Nanni C., *Collegamento negoziale e funzione complessa*, cit., 329; Lener G., *Profili del collegamento negoziale*, cit., 61 ss.

rimarrebbe, quindi, valido. In ogni caso, il programma unitario non potrebbe comunque più essere attuato per essere venuto meno uno degli elementi costitutivi da cui deriverebbe l'inutilità del contratto o dei contratti rimanenti.

La tesi che sembra aver trovato maggior riscontro in dottrina è quella intermedia, secondo la quale non è escludibile a priori l'applicazione dell'art. 1419 c.c. alle ipotesi di collegamento contrattuale, dovendosi ritenere necessario (con una sorta di inversione dell'onere della prova) che sia il contraente, che intenda preservare la restante parte dell'operazione contrattuale da una declaratoria di nullità totale, a dover dimostrare la non essenzialità del contratto viziato ai fini della realizzazione degli interessi concretamente perseguiti, dovendo a tale riguardo vincere una presunzione di essenzialità derivante dalla esistenza stessa di un collegamento tra contratti¹⁰⁵.

La giurisprudenza, ritornando sul tema negli ultimi anni, si allontana dalla tesi dottrinale da ultimo evidenziata e richiamando il principio <<*simul stabunt, simul cadent*>>, ne offre un'interpretazione assai rigorosa, per la quale l'interdipendenza dei contratti collegati

¹⁰⁵ Caringella F., *Il contratto*, cit., 198. V. anche Castiglia G., *Negozi collegati in funzione di scambio (su alcuni problemi del collegamento negoziale e della forma giuridica delle operazioni economiche di scambio)*, cit., 297.

produce una regolamentazione unitaria delle vicende relative alla permanenza del vincolo contrattuale¹⁰⁶. Ne consegue che se un contratto è nullo, la nullità si riflette sulla permanenza del vincolo delle pattuizioni connesse, che potrebbero perdere di utilità per le parti. *A contrario*, detto vincolo non può in alcun modo “salvare” un singolo atto che secondo le sue proprie norme è illegittimo. In altri termini, il collegamento del contratto nullo con gli altri contratti non nulli, non comporta la validità dell’intero complesso dei contratti collegati¹⁰⁷.

Strettamente connessa alla vicenda della “ripercussione” del vizio da un negozio all’altro, è la questione dell’opponibilità dell’*exceptio inadimpleti contractus* nell’ambito dei negozi collegati, vale a dire la legittimità del rifiuto di eseguire la prestazione oggetto di un contratto nell’ipotesi di mancata esecuzione della prestazione cui la controparte è tenuta in forza di altro contratto collegato al primo¹⁰⁸.

¹⁰⁶ Cass., 22 marzo 2013, n. 7255.

¹⁰⁷ Cass., 10 ottobre 2014, n. 21417. In questo caso, la S.C. si è infatti trovata nella necessità di accertare se, in ragione del collegamento sussistente fra i contratti, la nullità di uno di essi (in questo caso, per carenza di valido oggetto) potesse essere in qualche modo sanata e “compensata” tenendo presente l’intera operazione economica posta in essere fra le parti.

¹⁰⁸ La giurisprudenza costantemente precisa che dal nesso di interdipendenza consegue che le vicende dell’uno si ripercuotono sull’altro, condizionandone l’esecuzione, la validità e l’efficacia, prestazioni del contratto collegato, cfr., tra le altre, Cass. 16 maggio 2003, n. 7640, in *Gius.*, 2003, p. 2262; Trib. Trieste, 27 settembre 2007, in *Foro it.*, 2008, I, p. 1342 ss.; Trib. Nola, 10 aprile 2010, in *De Jure*; App. L’Aquila, 26 luglio 2011, n. 657, in *Giurisprudenza locale*, Abruzzo, 2011. Di diverso avviso è stata invece App. Roma con la sentenza 17 giugno 2008, in *Obbl. e contr.*, 3, 2009, 271, che in ipotesi di donazione modale, in cui l’assunzione dell’obbligazione da parte dei donatari è avvenuta con atto separato, pur ravvisando tra i due contratti un’ipotesi di collegamento negoziale, non ha accolto la domanda di risoluzione, proposta dagli appellanti (donanti), in quanto “come si desume dall’art. 793, comma 4, c.c., la risoluzione della donazione modale per

Al riguardo, in dottrina si è prospettata, così come nel caso dell'invalidità, la tesi secondo la quale la risoluzione di un contratto comporterebbe la conseguente risoluzione dell'altro contratto collegato per impossibilità sopravvenuta; altri ritengono invece che tale risoluzione sia una conseguenza di una non meglio definita inutilità giuridica del contratto collegato; altri, ancora, prospettano una soluzione in termini di applicazione dei principi di buona fede oggettiva.

Dottrina minoritaria¹⁰⁹ non ritiene applicabile il meccanismo dell'eccezione d'inadempimento al collegamento negoziale, motivando tale affermazione sulla scorta del fatto che mancherebbe il requisito dell'unicità della fonte, ritenuto all'uopo necessario, dal quale traggono origine le varie obbligazioni.

La dottrina maggioritaria, invece, ritiene che requisito indefettibile non sia tanto l'unicità della fonte quanto la relazione di corrispettività tra le prestazioni: tale relazione sorge anche se le fonti sono diverse, purché le prestazioni siano collegate¹¹⁰.

inadempimento dell'onere può essere domandata solo se espressamente prevista e non anche se l'adempimento dell'onere abbia costituito il solo motivo determinante".

¹⁰⁹ Dal Martello G., voce *Eccezione d'inadempimento*, in *Noviss. Dig. it.*, VI, Torino, 1964, 356; Persico G., *L'eccezione d'inadempimento*, Milano, 1955, 65; Di Sabato F., *Unità e pluralità di negozi. Contributo alla dottrina del collegamento negoziale*, cit., 438.

¹¹⁰ Per una compiuta ricostruzione delle tesi dottrinali in tema di collegamento negoziale, v. Caringella F., *Il contratto*, cit., 199.

Un'altra corrente dottrinale, giustifica la rilevanza delle vicende di ogni fattispecie collegata nei confronti dell'altra in ragione dell'esistenza di un rapporto sinallagmatico tra i singoli contratti coinvolti e non invece tra le prestazioni¹¹¹.

La fattispecie a cui si fa riferimento è quella dell'inadempimento di uno dei due contratti, ma deve ritenersi che lo stesso valga in ogni ipotesi di risoluzione, indipendentemente dalla causa che l'abbia determinata. La gravità dell'inadempimento deve essere coerentemente valutata con riferimento alla complessiva operazione posta in essere e, quindi, deve riguardare il complesso delle prestazioni nascenti da ciascun contratto e da quello unitario che ha realizzato l'operazione economica ideata dalle parti¹¹². Può quindi accadere che il programma economico avuto di mira dalle parti sia alterato in profondità nonostante l'irrisorietà apparente dell'inadempimento di un'obbligazione prevista da un singolo contratto e, viceversa, quello che potrebbe sembrare un inadempimento grave del singolo contratto può risultare di scarsa importanza se considerato nella più ampia prospettiva della operazione complessiva.

¹¹¹ In tal senso Cariota Ferrara L., *Il negozio giuridico nel diritto privato italiano*, Napoli, 1996, 326; Giorgianni M., *Negozi giuridici collegati*, cit., 350; Rappazzo G., *I contratti collegati*, cit., 65.

¹¹² Cass. 21 ottobre 1983, n. 6193, in *Giur. it.*, 1984, I, 1, 1121, con nota di Monticelli, *Indivisibilità oggettiva della prestazione*; al riguardo, v. anche Cass., 26 ottobre 1985, n. 5277, in *Mass. Giur. it.*, 1985.

La giurisprudenza¹¹³ e la dottrina¹¹⁴ sono concordi nel ritenere applicabile dell'eccezione di inadempimento nei contratti collegati, purché posti in rapporto di reciproca dipendenza (collegamento funzionale bilaterale), e precisando che, al fine di riconoscere questo strumento in capo a tutte le parti dei diversi contratti collegati, è necessario accertare il vincolo di corrispettività tra tutte le prestazioni caratterizzanti l'operazione economica unitaria, pur se nascenti da contratti differenti.

Dunque, affinché il principio *inadimplenti non est adimplendum* operi anche con riguardo ad inadempimenti inerenti a rapporti sostanzialmente diversi, è necessario che le parti, nell'esercizio del loro potere di autonomia, <<abbiano voluto tali rapporti come funzionalmente e teleologicamente collegati tra loro e posti in

¹¹³ In giurisprudenza, cfr. Cass., 11 marzo 1981, n. 1389 in *Giur. it.*, 1982, I, 1,378: "il vincolo di corrispettività tra due o più prestazioni, che è l'ineliminabile presupposto su cui si fonda la deducibilità dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., può sussistere anche rispetto a prestazioni scaturenti da contratti strutturalmente autonomi, purché questi siano stati posti dalle parti in un rapporto di collegamento funzionale tale da dare un assetto unitario all'affare"; Cass 19 aprile 1979, n. 2204, in *Rep. Giur. it.*, 1979, p.492; Cass. 17 ottobre 1995, n. 10820, in *Mass. Giur. il.*, 1995. Il principio venne affermato già nel 1955 con la sentenza Casso 21 giugno 1955, n. 1912, in *Giust. civ.*, 1955, I, 1823, con riguardo a un caso di locazione di un impianto di registrazione sonora legato a un altro di licenza per la produzione, con tale impianto, delle madri sonore, in cui la corte osservava che "il collegamento di due o più negozi intimamente connessi esige che il comportamento delle parti sia valutato nel suo complesso e che le clausole di un negozio siano interpretate per mezzo di quelle dell'altro, giacché l'adempimento delle obbligazioni portate da uno dei negozi non può non riflettersi sull'adempimento di quelle portate dagli altri, onde *l'exceptio inadimplendi contractus* trova applicazione anche in caso di obbligazioni portate da negozi diversi.

¹¹⁴ Cfr. Bianca, *Diritto civile*, III, *Il contratto*, Milano, 2000, 481; Cirillo G.P., *Negozi collegati ed eccezione di inadempimento*, in *Giur. it.*, 1982, I, 1, 380; Giorgianni M., *Negozi giuridici collegati*, cit., 350; Cariota Ferrara L., *Il negozio giuridico nel diritto privato italiano*, cit., 327.

rapporto di reciproca interdipendenza>>¹¹⁵, onde tale principio non risulta applicabile a rapporti che siano indipendenti l'uno dall'altro¹¹⁶.

In altri casi, la Corte di legittimità ha richiesto il requisito ulteriore della sussistenza di un vincolo di corrispettività tra le prestazioni, stabilendo che tale vincolo, che rappresenta il presupposto sul quale si fonda la deducibilità dell'eccezione d'inadempimento ex art. 1460 cc., può sussistere anche rispetto a prestazioni scaturenti da contratti strutturalmente autonomi, <<purché questi siano stati posti dalle parti in un rapporto di collegamento funzionale tale da dare un assetto unitario all'affare>>¹¹⁷.

Orbene, è agevole rilevare come, nell'ambito di quelli che sono gli effetti che spiega il collegamento negoziale, un ruolo di centrale rilevanza sia svolto dall'autonomia privata, principio che trova pieno riconoscimento nell'ordinamento nell'art. 1322 c.c.¹¹⁸. Invero, è stato osservato che, in tema di invalidità, ancorché sia pacifica l'applicabilità della trasmissione del vizio da un negozio all'altro, sulla scorta del principio *simul stabunt, simul cadent*, non può, in ogni

¹¹⁵ Cass., 5 giugno 1981, n. 1389, in *Giur. it.*, 1982, I, 1, 377.

¹¹⁶ Rappazzo G., *I contratti collegati*, cit., 71.

¹¹⁷ Cass., 11 marzo 1981, n. 1389, in *Giur. it.*, 1982, I, 1, 378.

¹¹⁸ Dottrina e giurisprudenza si sono soffermate sia sulle cause di risoluzione e di rescissione che colpiscono uno dei contratti collegati sia sulle cause di nullità e di annullabilità, precisando in punto di distinzione delle une dalle altre che "le cause di risoluzione e di rescissione sembrano lasciare sussistere un margine di discrezionalità valutativa che consente di stabilire se il vizio-spia del singolo negozio è vizio del regolamento plurinegoziale complessivo (...) sebbene non sia dato rilevare un vizio con riferimento ai singoli negozi, in se considerati, che lo compongono". In tal senso, v. Lener G., *Profili di collegamento negoziale*, cit., 219.

caso, prescindendosi dalla concreta volontà delle parti. Sostanzialmente sono quest'ultime che decidono in che misura i contratti siano tra loro funzionali, e l'intensità del nesso sulla base del quale determinare la interdipendenza tra di essi.

Un'ultima ipotesi da analizzare è quella relativa al recesso. Anche questo profilo non può considerarsi riconducibile ad una vicenda patologica, ma ne risulta strettamente connesso, analogamente alla questione della risoluzione. Orbene, anche per quanto concerne il recesso, valgono le considerazioni sin qui svolte, in quanto una volta individuato un collegamento tra contratti, occorre stabilire se una parte possa esercitare il recesso con riferimento ad uno solo di essi, e verificare se tale scelta sia compatibile con la disciplina che le parti hanno inteso dare all'operazione complessiva in via pattizia. Ulteriori approfondimenti sul tema del recesso saranno analizzati nel proseguo della trattazione, con particolare riferimento al contratto di credito ai consumatori.

CAPITOLO II

Il credito ai consumatori e il collegamento negoziale

Sommario: 1. La direttiva 08/48/CE: dal credito al consumo al credito ai consumatori. – 1.2. (*Segue*). La disciplina del credito al consumo in Italia a seguito degli interventi legislativi europei. - 2. Il collegamento negoziale c.d. legale tra contratto di finanziamento e contratto di compravendita. – 3. La tutela dell'acquirente consumatore nel caso di inadempimento del fornitore prima della direttiva 2008/48/CE. – 3.1. (*Segue*). L'interpretazione della CGE dell'art. 11 della direttiva 87/102/CE e la nuova disciplina dei contratti di credito collegati. – 3.2. (*Segue*). L'inadempimento del fornitore e le sorti del contratto di credito collegato alla luce della giurisprudenza di legittimità: Cass., Sez. III, 27 settembre 2016, n. 19000. – 4. Collegamento negoziale tra vendita e finanziamento e protezione sostanziale del consumatore: il diritto di recesso.

1. La direttiva 08/48/CE: dal credito al consumo al credito ai consumatori

Nei contratti di credito ai consumatori un soggetto finanziatore, nell'esercizio della propria attività professionale, concede un credito a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta¹¹⁹.

Richiamando la definizione del legislatore europeo, riprodotta nell'ordinamento italiano all'art. 121 del TUB, lett. c), secondo la

¹¹⁹ Rossi G., *Il collegamento contrattuale nel credito al consumo alla luce del nuovo d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, in *Contr. e impr.*, 2010, 1432 ss.; De Cristofaro G., *La nuova disciplina dei contratti di credito ai consumatori e la riforma del t.u. bancario*, in *Contratti*, 2010, 1041 ss.; Ruggeri A., Pagliantini S., *Il credito ai consumatori*, in *Quaderni di banca, borsa e titoli di credito*, Fasc. 37, 2013, Giuffrè, Milano, 2013.

quale il credito ai consumatori è quel “*contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria*”, è agevole rilevare come la disciplina del credito al consumo (oggi, dopo la direttiva del 2008 “credito ai consumatori”), risulti applicabile in presenza di un’ampia categoria di fattispecie negoziali, tipiche e atipiche (mutui, leasing finanziario, aperture di credito, etc.)¹²⁰.

A ben vedere, se il credito ai consumatori, sotto un profilo socio-economico si struttura in modo unitario, sul piano giuridico non può ricondursi ad una tipologia contrattuale unica o ad una categoria dogmatica unitaria. Invero, l’operazione di credito in questione conduce a realtà contrattuali eterogenee, accomunate dalla funzione economica che le contraddistingue: rendere possibile al consumatore, attraverso un’agevolazione finanziaria, l’acquisto di beni e servizi¹²¹.

Pertanto, nell’analisi del fenomeno del credito al consumo, possono venire in rilievo diverse problematiche, ognuna afferente al tipo contrattuale a mezzo del quale si realizza l’operazione di credito,

¹²⁰ Carriero G., *La nuova disciplina comunitaria del credito al consumo: linee di indirizzo, questioni irrisolte, problemi applicativi*, in *La nuova disciplina europea del credito al consumo. La direttiva 2008/48/Ce relativa ai contratti di credito dei consumatori e il diritto italiano*, a cura di De Cristofaro G., Giappichelli, Torino, 2009.

¹²¹ Alpa G., *Commento all’art. 121 T.U.*, in *Commentario al T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia*, Cedam, Padova, 2001, 949; Ferrando G., *Credito al consumo: operazione economica unitaria e pluralità di contratti*, in *Riv. dir. comm.*, 1991, 597 ss.

le quali, a loro volta, si intrecciano con la questione principale sottesa all'intera disciplina del contratto di credito: la tutela del consumatore.

Per comprendere come muoversi nella disciplina del credito al consumo, non si può ignorare l'origine della vicenda giuridica di un fenomeno per lungo tempo considerato soltanto in termini socio-economici¹²². L'analisi gius-comparatistica, relativa alle ricadute sul piano giuridico dell'operazione socio-economica di concessione del credito ai consumatori, ha mosso i suoi primi passi nell'ordinamento inglese e, successivamente, non sono mancati interventi normativi ad opera del legislatore francese e tedesco, con largo anticipo rispetto al legislatore italiano¹²³. Nel nostro ordinamento, la disciplina in materia consumeristica ha mosso i suoi primi passi a seguito dell'iniziativa del legislatore europeo, il quale, con la prima direttiva 87/102/CEE in tema di credito al consumo, si pone l'obiettivo di armonizzare la materia delle operazioni di credito ai consumatori, attraverso l'adozione di regole comuni e uniformi da parte di tutti gli stati membri.

¹²² Per un'analisi completa sul fenomeno del credito al consumo, v. Piepoli G., *Il credito al consumo*, Jovene, Napoli, 1976; Alpa G., Bessone M., *Funzione economica e modelli giuridici delle operazioni di credito al consumo*, in *Riv. soc.*, 1975, 1359 ss.; D'Antonio M., *Il credito al consumo*, Milano, 1994; Filotto U., *Manuale del credito al consumo*, Milano 2000; Carriero G., *Autonomia privata e disciplina del mercato: il credito al consumo*, Torino, 2007.

¹²³ Si consideri che il "Consumer Credit Act" inglese è del 1974, la "Loi Scrivener" francese è del 1978, poi assorbita, nel 1993, nel *Code de la Consommation*, mentre in Germania la c.d. "Abzahlungsgesetz", letteralmente, legge sul pagamento rateale, risale al 1894.

Nel panorama normativo italiano, prima dell'intervento legislativo europeo, l'esigenza di una tutela del consumatore, nell'ambito delle operazioni di credito, non era imponente come nei tempi attuali, anche se rimaneva irrisolto il problema della disciplina applicabile. Secondo una parte della dottrina¹²⁴, bisognava operare un'estensione della disciplina contenuta nell'art. 1525 c.c. relativa alla vendita rateale.

Secondo altro orientamento dottrinale, che risultava seguito nella giurisprudenza di legittimità, invece, si configurava un collegamento negoziale tra il contratto di compravendita e il contratto di finanziamento, tale da consentire al consumatore, nei casi di inadempimento del fornitore di beni o servizi, di opporre l'eccezione di inadempimento nei confronti del finanziatore¹²⁵.

È agevole rilevare come la tesi sul collegamento negoziale rappresentava il preludio dell'esigenza di predisporre delle misure di tutela per il debitore-consumatore, quale parte debole del rapporto contrattuale posto in essere con l'operazione di credito.

¹²⁴Sul punto, cfr. Piepoli G., *Il credito al consumo*, cit., 45.

¹²⁵In tal senso, si veda la sentenza della Cass., 17 maggio 1991, n. 5571, in *Giust. civ.*, 1991, I, 2973, e la sentenza Cass., 21 giugno 1993, n. 6862, in *Foro it.*, 1993, I, 2144, ove la Suprema Corte, in particolare, aveva avuto modo di affrontare il problema giuridico che si pone nelle ipotesi di mancata consegna del bene da parte del fornitore. I giudici di legittimità, per offrire un'effettiva tutela al compratore-debitore, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dal finanziatore, hanno fatto ricorso sia alle regole generali, come la buona fede nell'esecuzione del contratto, sia alle ricostruzioni teoriche, quale quella del collegamento negoziale.

All'uopo era necessario che la disciplina dell'attività di impresa si intersecasse con le regole poste in materia contrattuale.

Sotto questo profilo, autorevole dottrina ha sottolineato la natura ambigua della disciplina del credito al consumo, nel senso che, se per un verso rappresenta uno strumento di tutela per il consumatore (così come predisposta a seguito dell'ultimo intervento normativo europeo con la direttiva 2008/48/CEE), dall'altro non può tacersi la sua funzione propulsiva e incentivante nell'erogazione del credito ai consumatori, con inevitabili conseguenze negative sotto il profilo dell'indebitamento del consumatore¹²⁶.

La spinta per predisporre una compiuta disciplina in materia di credito al consumo, proviene dalla normativa europea, ed in particolare, dalla direttiva 87/102/CEE¹²⁷ relativa al riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, successivamente recepita in Italia con legge n. 142/1992.

¹²⁶In merito, cfr. Macario F., *Il percorso dell'armonizzazione nel credito al consumo: conclusione di un iter ultraventennale?*, in *La nuova disciplina europea del credito al consumo. La direttiva 2008/48/Ce relativa ai contratti di credito dei consumatori e il diritto italiano*, a cura di De Cristofaro G., Giappichelli, Torino, 2009, 10 ss.

¹²⁷La direttiva 87/102/CEE emanata il 22 dicembre dal Consiglio dell'UE, e pubblicata in GUCE n. L 42 del 12 febbraio 1987, rappresenta la conclusione di un *iter* lungo e travagliato che era stato avviato nel 1974 con la predisposizione, da parte della Commissione, di un *avant-projet* di direttiva sul credito al consumo. Per una completa trattazione dell'argomento e, in particolare, dell'*avant-projet*, v. in dottrina, Alpa G., *Il diritto dei consumatori*, Bari, 2006; Alpa G., Bessone M., *Il consumatore e l'Europa*, Cedam, Padova, 1979, 75; Piepoli G., *Il credito al consumo*, cit., 46; Tidu A., *La direttiva comunitaria sul credito al consumo*, in *Banca, borsa e titoli di credito*, 1987, I, 727 ss.

Lo stato generale che dominava sul piano giuridico - normativo in Europa, prima di tale intervento, era decisamente incerto. Peraltro, ogni ordinamento predisponessa una disciplina secondo le proprie esigenze di tutela e, soprattutto, secondo i propri principi in materia contrattuale, sì da ottenere una tutela diseguale e regimi giuridici asimmetrici, in un contesto in cui le operazioni di credito avvenivano tra consumatori e finanziatori di stati diversi. Pertanto, era necessario un intervento volto all'armonizzazione della disciplina in materia di credito al consumo¹²⁸.

La direttiva 87/102/CEE rappresenta una svolta per tutti gli Stati membri, in quanto diretta all'armonizzazione delle regole già esistenti in materia e volta alla individuazione di una normativa completa ed allo stesso tempo dettagliata sulla fattispecie del credito al consumo.

¹²⁸In realtà, già prima dell'intervento legislativo europeo, diversi Stati membri avevano avvertito l'esigenza di introdurre una disciplina dettagliata per l'operazione di concessione di crediti ai consumatori, al fine di apprestare un'adeguata tutela al consumatore-utente, vittima dell'asimmetria informativa che caratterizza i contratti di finanziamento. Come già evidenziato, l'ordinamento inglese, con il *Consumer Credit Act* del 1974, e quello francese, con la *Loi Scrivener* del 1978, furono i primi ad introdurre oneri informativi a carico delle imprese e a prevedere delle sanzioni in caso di mancato rispetto di tali oneri, nonché i rimedi esperibili dal consumatore defraudato. In Italia, invece, mancava una regolamentazione ad hoc e, pertanto, quando si faceva ricorso a questo genere di rapporti, si applicavano, secondo un'interpretazione estensiva, le norme relative ad altri contratti, come, per esempio, quelle che disciplinano la vendita a rate o il mutuo, nonché quelle sulle clausole generali, come la norma sulla correttezza e buona fede nelle trattative. Sul punto, v. Alpa G., Bessone M., *Funzione economica e modelli giuridici delle operazioni di credito al consumo*, cit., 1360 ss., ove si legge che "l'analisi di talune esperienze degli ordinamenti di *Common law* e di alcune direttive (...) degli ordinamenti sovranazionali, pone allora in evidenza non solo la complessità dei problemi di credito al consumo, ma soprattutto l'urgenza di un intervento legislativo destinato a realizzare, anche nel nostro ordinamento, un'efficace tutela del consumatore-contraente debole". E, in una più ampia prospettiva, lascia emergere linee di sviluppo che sembrano mutare radicalmente gli schemi tradizionali tuttora diffusi nel settore del credito al consumo (e non dissociati, pertanto, da un uso improprio del principio della tutela del creditore nei confronti del debitore). Ma le difficoltà che l'affermazione di tali modelli incontra sono così gravi da indurre a credere che quegli obiettivi si potranno raggiungere soltanto in tempi lontani.

Per tale motivo, la direttiva europea del 1987 ha inciso fortemente nell'ambito dell'ordinamento italiano, ove non si disponeva di una disciplina volta, sostanzialmente, a regolamentare gli aspetti più significativi del contratto di credito al consumo¹²⁹.

Peraltro, nell'ambito della disciplina dei contratti di finanziamento, come per esempio il mutuo, il legislatore ha sempre avuto il fine ultimo di tutelare la posizione del creditore, in quanto soggetto che pone in essere il sacrificio economico, piuttosto che il debitore-utente, che gode, invece, del beneficio finanziario.

Orbene, la base giuridica dei lavori si rinviene nelle disposizioni contenute negli artt. 93 e 153 del Trattato istitutivo, le quali regolano gli interventi comunitari volti alla tutela e all'informazione del consumatore tramite misure di armonizzazione, nella prospettiva del mercato comune¹³⁰.

Le questioni che vengono in rilievo nell'ambito della disciplina contenuta nella direttiva del 1987 sono, sostanzialmente, due: quella relativa all'asimmetria informativa tra finanziatore e consumatore; l'assenza di un controllo sulla distribuzione del rischio.

¹²⁹Macario F., *Il percorso dell'armonizzazione nel credito al consumo: conclusione di un iter ultraventennale?*, cit., 12 ss.

¹³⁰Carriero G., *Dal credito al consumo al credito ai consumatori*, in *Le società*, I, 2007, 458 ss.

A ben vedere, il *favor* del legislatore europeo è volto alla protezione degli interessi economici del consumatore, e non più alla tutela del finanziatore-creditore. Si rileva, quindi, un netto cambiamento di prospettiva. Non può tacersi il fatto che, in epoca precedente all'intervento europeo, i consumatori non ricevevano un'adeguata tutela nella sottoscrizione dei contratti di finanziamento. Basti considerare l'elevato tasso di interesse al quale era esposto un consumatore quando andava a stipulare un contratto di credito al consumo, nonché la totale assenza di informazioni in merito alle condizioni contrattuali, alla distribuzione del rischio e, ancora, ai rimedi esperibili.

In effetti, ancorché in molti Paesi dell'Unione fossero già state adottate delle leggi che prevedevano obblighi di informazione in capo alle imprese di finanziamento, nonché delle misure atte a sanzionare la violazione degli obblighi medesimi, non si può di certo affermare che queste garantissero una piena tutela del consumatore. Invero, il contenuto dei contratti di credito al consumo era predeterminato dalle imprese tramite moduli e formulari prestampati. Pertanto, si innestava un vero e proprio meccanismo di dominio da parte dell'impresa nei confronti del consumatore, il quale sottoscriveva, il più delle volte, clausole vessatorie. Proprio per tale motivo, il legislatore, con la

direttiva 87/102/CEE ha inteso istituire un controllo sulla corretta distribuzione del rischio dell'operazione economica tra le parti. Interessante, al riguardo, era la disposizione di cui all'art. 2, par. 2, che prevedeva l'inderogabilità delle norme contenute nella direttiva e il divieto di regolamentazioni pattizie pregiudizievoli degli interessi dei consumatori¹³¹.

A ben vedere la figura del consumatore, beneficiario del credito, si pone al centro dell'attenzione del legislatore che, nell'ottica di predisporre una tutela ad ampio raggio nei suoi confronti, in quanto parte contrattuale debole, riconosce al medesimo specifici diritti, in particolare, sotto il profilo dell'informazione. A tal fine, la direttiva conteneva una serie di norme sulla pubblicità, sulla forma del contratto, necessariamente scritta¹³², sulla possibilità per il consumatore di adempiere in via anticipata agli obblighi che derivano dal contratto di credito.

Una disposizione particolarmente interessante, era quella contenuta nell'art. 11 della direttiva, relativa ai diritti che il

¹³¹Resta salva, in ogni caso, la possibilità, prevista dall'art. 15 della direttiva 87/102/CEE, che ciascuno Stato membro mantenga o adotti disposizioni più rigorose a tutela dei consumatori. In merito, cfr. Maimeri F., *Prime riflessioni sulla proposta di direttiva comunitaria sul credito al consumo*, in *Banca, impresa e società*, 1985, 444.

¹³²Il legislatore europeo concentra la sua attenzione anche sulla forma del contratto di credito al consumo, il quale, secondo quanto prescritto dalle disposizioni della direttiva in esame, doveva essere concluso in forma scritta e contenere l'indicazione del tasso annuo effettivo globale (TAEG) e delle condizioni in base alle quali lo stesso può essere modificato. Inoltre, copia scritta del contratto doveva essere consegnata al consumatore.

consumatore poteva vantare sia nei confronti del venditore, sia del finanziatore. La norma distingueva due ipotesi: a) l'ipotesi in cui gli interessi dei consumatori fossero pregiudicati dall'inadempimento del fornitore, per omessa fornitura, ovvero per difetto di conformità dei beni o dei servizi alle pattuizioni contrattuali; b) l'ipotesi in cui esistesse, a monte, un accordo pregresso tra finanziatore e fornitore in base al quale il credito fosse messo a disposizione esclusivamente dei clienti del fornitore. In questo caso, ove il consumatore avesse agito nei confronti del fornitore inadempiente senza soddisfazione alcuna, avrebbe avuto il diritto di agire nei confronti del finanziatore.

È chiaro come il legislatore tenesse conto della prassi corrente rivolta a sdoppiare il rapporto di credito al consumo (economicamente triangolare e giuridicamente, nella prassi, anch'esso triangolare, ma, negli auspici, binato e parallelo), in modo che il consumatore potesse eccepire al finanziatore l'esistenza di vizi o altre anomalie concernenti l'acquisto.

In generale, l'intervento del terzo finanziatore, sollevava la questione relativa alla pluralità o unitarietà dei negozi e, quindi, al tema del collegamento negoziale tra negozio di fornitura e contratto di credito¹³³. In merito, come emerge dalla norma contenuta nell'art. 11,

¹³³ Oppo G., *La direttiva comunitaria sul credito al consumo*, in *Riv. dir. civ.*, II, 1987, 539.

la direttiva sembrava riconoscere l'esistenza di una pluralità di negozi. Invero, configurava una responsabilità sussidiaria del finanziatore per inadempimento del venditore verso l'acquirente-consumatore. Quest'ultimo, infatti, a certe condizioni, poteva opporre l'*exceptio inadimpleti contractus* anche al finanziatore, non rimanendo rispetto al medesimo privo di tutela¹³⁴.

1.1. (Segue). La disciplina del credito al consumo in Italia a seguito degli interventi legislativi europei

Il riconoscimento formale del credito al consumo in Italia, è avvenuto con la legge del 19 febbraio 1992, n. 142, (legge comunitaria per il 1991)¹³⁵, che ha recepito i primi due atti normativi europei in materia di credito al consumo, le direttive 87/102/CEE e 90/88/CEE.

L'introduzione della disciplina sul credito al consumo in Italia, è avvenuta in concomitanza con l'emanazione della legge del 17 febbraio 1992 n. 154, sulla c.d. trasparenza bancaria.

¹³⁴ Macario F., *Collegamento negoziale e principio di buona fede nel contratto di credito per l'acquisto: l'opponibilità al finanziatore delle eccezioni relative alla vendita*, in *Foro it.*, 1994, I, 3097.

¹³⁵ Sul recepimento delle direttive sul credito al consumo, v. Alpa G., *L'attuazione della direttiva sul credito al consumo*, in *Contr. e Impr.*, 1994, 6 ss.; De Nova G., *L'attuazione in Italia delle direttive comunitarie sul credito al consumo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1992, 905 ss.; Gaggero P., *Diritto comunitario e disposizioni interne in materia di credito al consumo*, in *Contr. impr. eur.*, 1996, 622; Macario F., *Note introduttive al Commentario alle Norme di attuazione di direttive comunitarie in tema di credito al consumo*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1994, 748; Tidu A., *Il recepimento della normativa comunitaria sul credito al consumo*, in *Banca, borsa e titoli di credito*, 1992, I, 406.

Tale circostanza ha destato, nel panorama dottrinale, interesse e critiche allo stesso tempo. Non si comprendeva bene il motivo della emanazione di due atti legislativi in parte equivalenti. Peraltro, la dottrina maggioritaria osservava come il legislatore italiano non avesse curato il profilo del coordinamento tra le due normative, che finivano, quindi, col disporre una disciplina in tema di tutela del consumatore in maniera nettamente differente¹³⁶.

Giova ricordare che il quinto comma dell'art. 21 della legge 142/1992 sul credito al consumo disponeva che “in via transitoria e fino all'adozione di una disciplina nazionale sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari di contenuto almeno equivalente a quello stabilito dal presente comma e dai commi 6 e 7, agli effetti della protezione del consumatore, i contratti con cui un ente creditizio o una società finanziaria concedono a un consumatore un'apertura di credito in conto corrente non connessa all'uso di una carta di credito devono almeno contenere, a pena di nullità, le seguenti indicazioni:

a) il massimale e l'eventuale scadenza del credito;

¹³⁶ Coppotelli P., *Le norme sui contratti*, in *La nuova legge bancaria*, a cura di Ferro Luzzi P., Castaldi G., Giuffrè, Milano, 1996, 1869; Carriero G., *Trasparenza bancaria, credito al consumo e tutela del contraente debole*, in *Foro it.*, 1992, V, 354 ss.

b) il tasso di interesse annuo ed il dettaglio analitico degli oneri applicabili dal momento della conclusione del contratto, nonché le condizioni che possono determinarne la modifica durante l'esecuzione del contratto stesso. Oltre ad essi, nulla è dovuto dal consumatore;

c) le modalità di recesso dal contratto. Sono nulli e si considerano non apposti i rinvii agli usi”.

Il fatto che la legge sulla trasparenza fosse stata approvata e promulgata anteriormente a quella di recepimento della normativa europea sul credito al consumo, ma pubblicata successivamente in Gazzetta Ufficiale, aveva determinato problemi di coesistenza delle due leggi.

Con il decreto legislativo del 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario), all' interno del quale sono poi confluite le disposizioni in materia di credito al consumo (artt. 18-24) della legge 142 del 1992, i problemi sono stati parzialmente risolti con l'accorpamento nel Titolo VI delle due discipline, tra loro convenientemente coordinate. Il TUB rappresenta, pertanto, il testo normativo più importante, in quanto la materia del credito al consumo viene disciplinata, per la prima volta, in modo sistematico.

Tuttavia, l'inserimento delle due discipline in un testo legislativo prevalentemente destinato a regolare l'assetto pubblicistico

del credito e del risparmio, ha sollevato perplessità non marginali. Invero, il desiderio di ricomprendere nell'ambito del testo unico tutte le norme relative a fenomeni creditizi, ha portato alla commistione di profili di carattere civilistico con norme di carattere pubblicistico ed ordinamentale del credito e del risparmio¹³⁷.

Autorevole dottrina¹³⁸ ha osservato in merito, però, che tale disciplina ben difficilmente avrebbe potuto essere ospitata nel codice civile o, in alternativa, formare oggetto di una legge speciale ad *hoc*. E ciò per ragioni tanto formali (o, se si preferisce, di rigore concettuale) quanto sostanziali in termini di effettività della tutela del risparmiatore.

Le norme del codice civile che disciplinano i contratti bancari si applicano ad una categoria contrattuale ben più ampia rispetto a quella oggetto della normativa sul credito al consumo, in quanto si riferiscono anche a quei contratti che vengono occasionalmente conclusi con un soggetto che non rivesta la qualità di banchiere e che faccia tuttavia ricorso ai tipi negoziali del codice civile. Peraltro, riguarda i soli contratti tipici e nominati del codice, mentre le discipline sul credito al consumo e sulla trasparenza bancaria, si

¹³⁷ Così, Carriero G., *Commento all'art. 124 T.U.*, in *Commentario al T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia*, a cura di Capriglione, II, Cedam, Padova, 2001, 953.

¹³⁸ Cfr. Carriero G., *Autonomia privata e disciplina del mercato. Il credito al consumo*, cit., 58 ss.

applicano a tutte le operazioni e servizi bancari (relativamente alla trasparenza), ovvero a tutti i contratti di credito al consumo come definiti dall'art. 121 del T.U.B.¹³⁹.

In particolare, l' art. 121 TUB, prima dell'intervento dell'ultima riforma legislativa con d.lgs. n. 180/2015, indicava tassativamente i professionisti che potevano concedere il credito: le banche, gli intermediari finanziari e i soggetti autorizzati alla vendita di beni o di servizi nel territorio della Repubblica, nella sola forma della dilazione di pagamento.

La norma, inoltre, sanciva i tipi di contratto ai quali non si applicava la normativa sul credito al consumo, ovvero ai contratti di somministrazione di cui agli artt. 1559 e seguenti del Codice Civile, ai finanziamenti rimborsabili in unica soluzione in 18 mesi, ai finanziamenti privi di corrispettivo di interessi o di altri oneri.

Il TUB offriva una disciplina della materia organica e completa, ma soprattutto organizzata in modo sistematico. L'art. 122 TUB faceva riferimento al TAEG, il tasso annuo effettivo globale che rappresenta il costo totale del credito a carico del consumatore,

¹³⁹ Sul punto, v. Carriero G., *Autonomia privata e disciplina del mercato. Il credito al consumo*, cit., 49. Al riguardo, l'Autore osserva che "Se è vero che il carattere settoriale degli interessi tutelati e la riferibilità delle disposizioni a singoli rapporti possono rappresentare motivazioni rilevanti per l'adozione di tale tecnica legislativa, non può sottacersi il fatto che le norme sulla trasparenza bancaria non costituiscono una disciplina unitaria, completa, onnicomprensiva del fenomeno né la legge sul credito al consumo introduce un nuovo tipo contrattuale".

espresso in percentuale annua del credito stesso. Il TAEG comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito¹⁴⁰.

Un'altra disposizione molto importante nell'ambito del TUB era quella contenuta nell'art. 123, il quale dettava le regole in tema di pubblicità e prevedeva, al riguardo, che nei locali aperti al pubblico dovessero essere pubblicizzate le condizioni fondamentali del contratto¹⁴¹.

Per quanto concerne la struttura del contratto di credito al consumo, l'art. 117 del T.U.B. stabiliva che il contratto doveva essere concluso per iscritto, a pena di nullità e che doveva contenere le seguenti indicazioni: l'ammontare e le modalità del finanziamento; il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate; il TAEG; il dettaglio delle condizioni analitiche secondo le quali il TAEG può essere modificato; l'importo e la causale degli oneri esclusi dal calcolo del TAEG; le eventuali garanzie richieste; le eventuali

¹⁴⁰ Esso deve anche comprendere l'eventuale costo di interposizione di un terzo nel caso in cui il credito possa essere ottenuto solo attraverso tale interposizione. Il CICR stabilisce le modalità di calcolo del TAEG. Successivamente, il CICR ha istituito anche l'indicatore sintetico di costo (ISC), il quale dà una misura sintetica del costo totale dell'operazione di finanziamento. A differenza del TAEG, il quale si applica alle operazioni di credito al consumo, l'ISC viene applicato ai mutui, alle anticipazioni bancarie (eccetto quelle regolate in conto corrente) e ai prestiti personali o finalizzati.

¹⁴¹ In particolare, l'art. 123 TUB disponeva che "Gli annunci pubblicitari e le offerte con cui un soggetto dichiara il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del credito devono indicare il TAEG ed il relativo periodo di validità".

coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG¹⁴².

Inoltre, l' art. 125 TUB, recante "disposizioni varie a tutela dei consumatori", stabiliva che l' art. 1525 c.c.¹⁴³ si applicasse anche a tutti i contratti di credito al consumo a fronte dei quali fosse stato concesso un diritto reale di garanzia sul bene acquistato con il denaro ricevuto in prestito.

Il consumatore aveva diritto ad adempiere anticipatamente o a recedere dal contratto senza penalità. Nel caso di adempimento anticipato, il consumatore poteva pretendere un' equa riduzione del costo complessivo del credito.

Infine, l' ultimo comma dell' art. 125 sanciva che il consumatore, nel caso di cessione dei crediti nascenti da un contratto di credito al consumo, poteva opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente ivi compresa, in deroga all' art.

¹⁴² Nel caso in cui il contratto avesse avuto ad oggetto l' acquisto di determinati beni o servizi, esso doveva contenere, a pena di nullità: la descrizione analitica dei beni e dei servizi; il prezzo dell'acquisto in contanti, il prezzo stabilito dal contratto, e l' ammontare dell' eventuale acconto; le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà se il passaggio della proprietà non è immediato. Il comma 5 dell' art. 124 stabiliva i criteri per la sostituzione di diritto delle eventuali clausole nulle o assenti. Essi sono: equivalenza del TAEG al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto; scadenza del credito stabilita in 30 mesi; nessuna garanzia o copertura assicurativa è costituita a favore del finanziatore.

¹⁴³ Ai sensi dell'art. 1525 c.c. "Nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l'ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto, e il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle rate successive stabilisce che, nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una rata che non superi comunque l' ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto".

1248 del Codice Civile¹⁴⁴, la compensazione. L'integrazione delle due discipline (quella contenuta nella legge comunitaria del '92 e quella contenuta nella legge sulla trasparenza bancaria), avvenuta ad opera del TUB, ha risolto i problemi di armonizzazione dati dalla coesistenza di due normative di riferimento in materia. Le questioni sottese ai problemi di armonizzazione, tuttavia, si sono riproposte all'indomani dell'entrata in vigore di un ulteriore testo normativo, il Codice del Consumo (D.lgs. n. 206/2005). Ivi, infatti, sono state trasposte solo le norme aventi carattere sostanzialmente pubblicistico e, altresì, gli ultimi due commi dell'art. 125 TUB. Tutte le altre disposizioni, invece, sono state lasciate nel TUB. Pertanto il consumatore, se da una parte godeva di una fitta rete di tutele, dall'altra si trovava ad affrontare più interlocutori e ad agire su più fronti per far valere i suoi diritti. Dunque la sua situazione appariva comunque complicata e ciò non soltanto per quanto detto ora, ma anche a causa del fatto che l'art. 42 del Codice del consumo stabiliva che il consumatore potesse agire contro il finanziatore in due casi: nel caso di inutile costituzione in mora del fornitore dei beni acquistati; solo nel caso in cui tra fornitore e finanziatore intercorra un accordo di esclusiva.

¹⁴⁴ L'art. 1248 del codice civile stabilisce che il debitore, se accetta puramente la cessione del credito da parte del creditore a un terzo, non può opporre a questo la compensazione.

La terza direttiva, 98/7/CE è stata recepita in Italia con il d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 63, i cui artt. 1 e 2 sono stati poi trasposti negli artt. 40 e 41 del Codice del Consumo¹⁴⁵.

L'evoluzione normativa che ha caratterizzato il nostro Paese in materia di credito al consumo, è stata fortemente influenzata dal susseguirsi di una serie di interventi in ambito europeo.

In questa prospettiva, particolarmente importante, sotto il profilo della tutela del consumatore¹⁴⁶ nelle operazioni di credito in esame, è stata la delibera del CICR del 4 marzo 2003¹⁴⁷, la quale reca una normativa piuttosto dettagliata a protezione degli utenti dei servizi di credito al consumo soprattutto per quanto concerne la trasparenza, le comunicazioni, l'informazione precontrattuale e contrattuale, l'offerta fuori sede e la comunicazione a distanza¹⁴⁸.

¹⁴⁵ Queste ultime disposizioni, confermano i poteri del CICR al quale è attribuito il compito di stabilire le modalità di calcolo del tasso effettivo annuo globale, individuando, in particolare, gli elementi da computare e la relativa formula di calcolo.

¹⁴⁶ Per un'ampia disamina sul rapporto tra mercato e tutela del consumatore e sulla correlata questione dei rimedi approntati dalla legge, cfr. Astone M.A., *Rimedi e contratti del consumatore nella prospettiva del diritto privato europeo*, in Europa e dir. Priv., 2014, n. 1, Giuffrè, 1 ss.

¹⁴⁷ Pubblicata nella G.U. del 27 marzo 2003, n.72.

¹⁴⁸ Per una efficace quanto puntuale sintesi del processo evolutivo del concetto di trasparenza, cfr. Valentino P., *Commento sub art. 115*, in *Commentario al T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia*, a cura di Capriglione, 887 ss. Sul punto, l'Autore sostiene che "lo studio del concetto di trasparenza non può comprendere soltanto l'analisi degli strumenti attraverso i quali si dà informazione, ma deve estendersi a quella delle disposizioni che impongono un determinato agire al soggetto che informa". Al riguardo, v. anche Nigro A., *Disciplina di trasparenza delle operazioni bancarie*, in *Dir. ban. mer. fin.*, 1998, I, 511 ss.; Dolmetta A., *Normativa di trasparenza e ruolo della Banca d'Italia*, in *Dir. ban. mer. fin.*, 1998, I, 29 ss.

2. Il collegamento negoziale c.d. legale tra contratto di finanziamento e contratto di compravendita

Il fenomeno del collegamento negoziale, rilegato per lungo tempo alle elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali, assume una nuova fisionomia con i primi interventi legislativi in materia di credito ai consumatori.

La direttiva 87/102/CE rappresenta il primo testo legislativo nell'ambito del quale il collegamento giunge ad essere oggetto di riconoscimento normativo. In particolare, all'art. 11 della suddetta direttiva, il legislatore europeo introduceva uno strumento di tutela volto a realizzare una distribuzione del rischio contrattuale nell'ambito della complessa operazione contrattuale del credito al consumo, in quanto prevedeva l'obbligo degli Stati membri a provvedere affinché l'esistenza di un contratto di credito non pregiudicasse i diritti del consumatore nei confronti del fornitore di beni e servizi acquisiti in base a tale contratto qualora i beni o servizi non siano forniti o non siano comunque conformi al contratto di fornitura¹⁴⁹. La norma non alludeva a nessuno strumento in particolare; furono le norme interne

¹⁴⁹ Con riferimento al processo di armonizzazione in tema di tutela del consumatore, v. Astone M. A., *Diritti dei consumatori e obblighi di informazione tra direttiva 25-10-2011 n. 83 e D.LGS. 21-2-2014 n. 24. Ambito applicativo: I contratti standard di servizi di assistenza legale*, in *Europa e dir. Priv.*, 2015, n. 3, Giuffrè, 671 ss.

dei diversi Stati membri a riconoscere al consumatore il diritto di recesso unilaterale e a disciplinare il collegamento contrattuale¹⁵⁰.

È, però, con la direttiva 2008/48/CE che si compie un ulteriore passo in avanti: il sistema di tutela del consumatore viene edificato proprio sul fenomeno del collegamento tra contratto di fornitura e il contratto di finanziamento. È chiaro, quindi, come il collegamento, fino ad allora rimasto isolato dalle legislazioni nazionali, esce dall'ombra per divenire oggetto di una compiuta regolamentazione a livello europeo. D'altronde, data l'evidente connessione tra vendita e finanziamento nell'ambito della fattispecie in esame, era necessario un intervento normativo in tal senso, atteso che la rilevanza della interdipendenza tra i negozi in esame emerge, con tutta la sua evidenza, principalmente sul piano degli effetti. Invero, con riferimento a tale profilo, occorre prendere in considerazione, sostanzialmente, due questioni: quella relativa alle conseguenze sul contratto di finanziamento dell'inadempimento del fornitore, e quella relativa al recesso del consumatore dal contratto di vendita e, quindi, alle ripercussioni che l'esercizio dello *ius poenitendi* può comportare sul contratto di credito collegato.

¹⁵⁰ Per esempio, il *Verbrauchercreditgesetz* tedesco del 1990, stabiliva, al §9 il diritto del consumatore a non ripagare il finanziamento ottenuto in caso il bene acquistato o il servizio stipulato avessero presentato difetti. Una disciplina costruita sul presupposto legale che il contratto di vendita e quello di credito costituissero un negozio collegato allorché il secondo servisse a finanziare il primo ed entrambi fossero ravvisabili come un'unità economica.

Orbene, la nuova direttiva sul credito ai consumatori offre una definizione organica di “credito collegato” all’art. 3, lett. n), definendo tale, quel contratto che soddisfa due condizioni: l’esclusiva finalizzazione del credito all’acquisto di beni o servizi specifici; l’unicità dell’operazione commerciale tra i due contratti. In dottrina¹⁵¹, è stato osservato che al fine di fornire un’adeguata interpretazione del concetto di “unità di operazione commerciale”, occorre in via preliminare, individuare il modello e la struttura del collegamento delineato dalla direttiva in esame e analizzare, in particolare, le vicende patologiche del rapporto. In effetti, è necessario inquadrare il fenomeno della connessione tra i contratti sulla base di una prospettiva sistematica, al fine di comprendere se la realtà in cui operano i suddetti contratti sia riconducibile ad un’unica operazione commerciale.

In tal senso, occorre fare riferimento all’art. 15 Dir. 2008/48/CE che disciplina gli effetti della relazione che si instaura tra vendita e finanziamento. Il primo comma prevede che il recesso dal contratto di fornitura comporta la caducazione del contratto di credito. Nel caso in

¹⁵¹ In tal senso cfr. Volante R., *I <<contratti collegati>> nella direttiva 2008/48/CE*, in *La nuova disciplina europea del credito al consumo*, a cura di De Cristofaro G., Giappichelli, Torino, 2009, 139. In particolare l’A. osserva che il concetto di unicità dell’operazione commerciale debba essere interpretato alla luce dell’individuazione degli effetti prodotti dal collegamento negoziale tra vendita e finanziamento sul piano pratico – giuridico.

cui la prestazione oggetto del contratto di vendita sia affetta da vizi, il consumatore può rivolgere la sua pretesa anche nei confronti del finanziatore, se ha già agito contro il fornitore del bene o del servizio senza ottenere soddisfazione, come dispone il secondo comma. Dall'analisi della norma, è agevole rilevare il "tipo" di collegamento adottato dalla direttiva europea: legale e unilaterale. L'art. 3, lett. n) Dir. 2008/48/CE configura il collegamento tra vendita e finanziamento tutte le volte in cui si realizzano due presupposti: che il credito in questione serva esclusivamente a finanziare un contratto relativo alla fornitura di merci specifiche o alla prestazione di servizi specifici; che i due contratti costituiscono oggettivamente un'unica operazione commerciale¹⁵².

In buona sostanza, il collegamento si crea indipendentemente da qualsiasi volontà espressa, in quanto instaurato obiettivamente dalla norma¹⁵³ ed è, pertanto, inderogabile. Si individua chiaramente lo scopo precipuo del legislatore europeo nel predisporre a monte un collegamento tra due fattispecie contrattuali, quali il contratto di

¹⁵² La direttiva precisa, nello stesso articolo 3, alla lett. n) che "si ritiene esistente un'unica operazione commerciale quando il fornitore o il prestatore stesso finanzia il credito al consumo oppure, se il credito è finanziato da un terzo, qualora il creditore ricorra ai servizi del fornitore o del prestatore per la conclusione o la preparazione del contratto di credito o qualora le merci specifiche o la prestazione di servizi specifici siano esplicitamente individuati nel contratto di credito".

¹⁵³ Di Sabato F., *Unità e pluralità di negozi. Contributo alla dottrina del collegamento negoziale*, cit., 428; Scognamiglio R., *Interpretazione del contratto e interessi dei contraenti*, Cedam, Padova, 1922, 433 ss.

fornitura e quello di credito, nell'ambito di una complessa operazione qual è quella del credito ai consumatori. Scelta, beninteso, non dettata dalle caratteristiche proprie dei contratti coinvolti, bensì da un intento che si inserisce in una prospettiva di tutela del consumatore¹⁵⁴. Ed invero, il collegamento negoziale, così come strutturato e disciplinato nell'ambito del contratto di credito ai consumatori, viene edificato nel sistema di protezione del consumatore, quale strumento di tutela volto a consentire al contraente debole la possibilità di salvaguardare la propria posizione negoziale nell'ambito di un contratto di finanziamento stipulato in ragione del contratto di vendita, nelle ipotesi in cui quest'ultimo sia affetto da vizi o, più in generale, coinvolto da una vicenda patologica.

Dall'analisi dell'art. 15 emerge, poi, un collegamento unilaterale, cioè che rileva solo in un'unica direzione: dal contratto di fornitura al contratto di credito, e non viceversa. Invero, alla luce del dettato normativo, solo le vicende patologiche inerenti al contratto di vendita possono estendersi al contratto di finanziamento, non il

¹⁵⁴ Volante R., *I <<contratti collegati>> nella direttiva 2008/48/CE*, cit., 149. L'A. rileva che nell'ambito della direttiva il collegamento si attegge quale strumento indefettibile di tutela di una parte verso l'altra. Osserva, inoltre, che se il collegamento negoziale, così come elaborato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, rappresenta il principale momento di separazione dell'autonomia contrattuale come principio ideologico dalla atipicità contrattuale come strumento tecnico, nella direttiva 2008/48/CE il fenomeno assume connotati del tutto nuovi e diversi dal collegamento negoziale tradizionalmente inteso. In merito alla ricostruzione del fenomeno del collegamento come momento di separazione dell'autonomia privata dall'atipicità contrattuale, v. Sacco R., De Nova G., *Il contratto*, cit., 573.

contrario. Tale ricostruzione viene ripresa dall'articolo 15 sul piano degli effetti, ma in termini generali si rinviene nel considerando n. 37 della direttiva nel quale si legge che la relazione di interdipendenza che si crea tra l'acquisto di merci o servizi e il contratto chiamato a finanziarlo, è tale per cui le vicende che affliggono il primo devono portare il consumatore a non essere più vincolato dal secondo.

L'ipotesi che possa configurarsi un collegamento in senso opposto, cioè tale per cui le vicende del contratto di credito possano estendersi alla fornitura, non è contemplata nelle norme della direttiva, ma è tuttavia espressamente esclusa, nel disposto del considerando n. 35¹⁵⁵, da una disciplina comune. Il legislatore europeo rinvia, sul punto, alle singole legislazioni nazionali.

Emerge *ictu oculi* come con la direttiva del 2008, il legislatore europeo abbia voluto qualificare a monte l'operazione di credito ai consumatori, configurando in modo imperativo il collegamento tra le fattispecie contrattuali coinvolte nella complessa operazione in esame, sottraendo alle parti la predisposizione dell'assetto di interessi sotteso all'intera vicenda negoziale. Qui, a differenza di quanto accade nel collegamento inteso in senso tradizionale, ovvero volontario e

¹⁵⁵ Il Considerando n. 35 della direttiva 2008/48/CE prevede che “Quando un consumatore recede da un contratto di credito in virtù del quale ha ricevuto merci, in particolare da un acquisto a rate o da un contratto di locazione o di leasing che prevede un obbligo di acquisto, la presente direttiva dovrebbe far salva qualsiasi regolamentazione degli Stati membri su questioni relative alla restituzione delle merci o ogni altra questione correlata”

bilaterale, ampiamente analizzato nel corso della trattazione, l'autonomia delle parti è fortemente compressa. La direttiva 2008/48/Ce infatti, tipizza il fenomeno, il quale si verifica a prescindere da qualsiasi manifestazione di volontà espressa dalle parti contraenti: il collegamento è instaurato oggettivamente¹⁵⁶ al verificarsi dei due presupposti sostanziali indicati nell'art. 3, lett. n) della direttiva del 2008.

Alla luce delle considerazioni svolte, è dato ritenere, che il legislatore nel fare riferimento all'unitarietà dell'operazione commerciale quale presupposto del collegamento, volesse richiamare una relazione tra i contratti coinvolti improntata alla "funzionalità", ovvero volta al perseguimento di uno scopo comune. Pertanto il contratto di credito altro non sarebbe che il mezzo per la conclusione del contratto di fornitura¹⁵⁷.

¹⁵⁶ I due requisiti devono essere intesi cumulativamente. In questo senso cfr. Carriero G., *Nuova disciplina comunitaria del credito al consumo: linee di indirizzo, questioni irrisolte, problemi applicativi*, cit., 518; De Cristofaro G., *La nuova disciplina comunitaria del credito al consumo*, cit., 291, secondo cui "non si ha collegamento rilevante (ai fini della direttiva) quando un contratto di credito venga stipulato esclusivamente allo scopo di finanziare un singolo, determinato contratto di fornitura ma non sia possibile ravvisare nei due contratti così conclusi un'unica operazione commerciale"; nello stesso senso Modica L., *Il contratto di credito ai consumatori nella nuova disciplina comunitaria*, in *Europa e dir. priv.*, fasc. 3, 2009, 785 ss., ove si legge che "perché sussista u collegamento rilevante è necessario che ricorrano, cumulativamente, due condizioni: che il credito erogato serva esclusivamente a finanziare un contratto relativo alla fornitura di merci specifiche o alla prestazione di servizi specifici e che i due contratti costituiscano oggettivamente un'unica operazione commerciale"; *contra*, Rossi G., *La rilevanza del collegamento contrattuale nel credito al consumo*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da Bessone M., XXXI, Torino, 2002, 35, secondo cui si tratterebbe invece di due ipotesi distinte.

¹⁵⁷ De Cristofaro G., *La nuova disciplina europea del credito al consumo. La direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito dei consumatori e il diritto italiano*, cit., 151.

Peraltro, la sussistenza di un'operazione commerciale unitaria si ravvisa quando ad erogare il finanziamento (e a concludere pertanto con il consumatore il contratto di fornitura) sia il medesimo professionista con il quale il consumatore abbia stipulato il contratto per la fornitura del bene o del servizio. Quando invece il contratto di credito venga concluso dal consumatore con un soggetto diverso dal professionista che ha con lui stipulato il contratto di fornitura, deve ritenersi sussistente un'operazione commerciale unitaria sia quando il creditore, per preparare e/o concludere il contratto di credito con il consumatore, si sia avvalso della cooperazione del professionista che ha stipulato con il consumatore il contratto di fornitura, sia (in alternativa) quando il contratto di credito individui esplicitamente il bene o il servizio del quale è finalizzato a finanziare l'acquisto¹⁵⁸. Nel caso in cui nessuno di tali presupposti dovesse verificarsi, si potrebbe ugualmente ipotizzare la sussistenza di un' "unica operazione commerciale" che dia luogo ad un collegamento, laddove altri indici ed elementi oggettivi della fattispecie deponessero in tal senso¹⁵⁹.

¹⁵⁸ De Cristofaro G., *op. ult. cit.*, 292. In particolare, l'art. 3, lett. n), ii), della direttiva specifica che "si ritiene esistente un'unica operazione commerciale quando il fornitore o il prestatore stesso finanzia il credito al consumo oppure, se il credito è finanziato da un terzo, qualora il creditore ricorra ai servizi del fornitore o del prestatore per la conclusione o la preparazione del contratto di credito o qualora le merci specifiche o la prestazione di servizi specifici siano esplicitamente individuati nel contratto di credito".

¹⁵⁹ In tal senso cfr. Rossi G., *La rilevanza del collegamento contrattuale nel credito al consumo*, cit., 35; De Cristofaro G., *La nuova disciplina dei contratti di credito ai consumatori e la riforma del t.u. bancario*, cit., 149; Maugeri M., *Cenni su alcuni profili della riforma del T.U.B. in materia*

Tali dati sono stati recepiti anche dal legislatore italiano con il d.lgs. 141/2010. La materia è stata poi regolata all'interno del Capo II, Titolo VI del TUB, anche se tale scelta non è stata ritenuta particolarmente adeguata dalla dottrina in quanto, trattandosi di materia consumeristica, sarebbe stato più ragionevole, soprattutto in un'ottica sistematica, introdurla nel Codice del Consumo¹⁶⁰.

3. La tutela dell'acquirente consumatore nel caso di inadempimento del fornitore prima della direttiva 2008/48/CE

Una questione particolarmente delicata è quella relativa all'ipotesi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, in quanto rilevanti, in tal senso, sono le conseguenze che tale inadempimento determina in ordine alle sorti del contratto di credito collegato.

Sostanzialmente, il problema che si determina, a fronte della mancata esecuzione della prestazione da parte del fornitore, sta nella tutela che deve essere apprestata al consumatore, in virtù del collegamento tra i contratti di compravendita e di finanziamento. In

di "credito ai consumatori", in *Nuova giur. civ. comm.*, 2011, II, 466; Modica L., *Il contratto di credito ai consumatori nella nuova disciplina comunitaria*, cit., 801; *contra*, Volante R., *I <<contratti collegati>> nella direttiva 2008/48/CE*, cit., 150, il quale ritiene preclusi spazi di discrezionalità interpretativa ogni qual volta "il collegamento è instaurato obiettivamente dalla norma".

¹⁶⁰ In questo senso si vedano Gorgoni M., *Spigolature su luci (poche) e ombre (molte) della nuova disciplina dei contratti di credito ai consumatori*, in *Resp. civ. prev.*, 2011, 756; De Cristofaro G., *La nuova disciplina dei contratti di credito ai consumatori e la riforma del t.u. bancario*, cit., 150. Favorevole alla riunione della disciplina all'interno del TUB è invece Carriero G., *Autonomia privata e disciplina del mercato. Il credito al consumo*, cit., 149.

altri termini, può il consumatore agire direttamente nei confronti del fornitore?

Prima della direttiva 2008/48/CE, la disciplina giuridica di riferimento era collocata nell'art. 125 TUB co. 4 e 5, poi trasfuso integralmente nell'art. 42 del cod. cons.¹⁶¹, (derivante dall'attuazione dell'art. 11 della direttiva 87/102/CE), il quale riconosceva al consumatore il diritto di agire nei confronti del finanziatore, nelle ipotesi di inadempimento del fornitore, solo in presenza di due condizioni: la previa costituzione in mora del fornitore; l'esistenza di un patto di esclusiva tra il finanziatore e il fornitore.

Pertanto, il problema nasceva proprio dall'applicazione dell'art. 42 cod. cons., unica disposizione, (prima delle successive modifiche introdotte con il d.lgs. del 2010 attuativo della direttiva 2008/48/CE), improntata più apertamente alla logica del collegamento negoziale, la quale, ancorché non enunciasse una definizione di contratto collegato, ne delineava, tuttavia, le conseguenze sul piano pratico – giuridico¹⁶².

De jure condendo, dall'interpretazione della norma *de qua*, emergeva

¹⁶¹ Per un commento della disciplina antecedente a quella attuale, si rimanda a Carriero G., *sub art. 125*, in *Comm. Testo unico bancario*, a cura di Capriglione, Cedam, Padova, 2001, 958 ss.; Macario F., *Credito al consumo*, in *Comm. Testo unico*, a cura di Porzio, Belli, Losappio, Ripoli e Santoro, Giuffrè, Milano, 2010, 1071 ss.

¹⁶² L'intento del legislatore, nell'introdurre la condizione del patto di esclusiva per riconoscere il collegamento tra i contratti di fornitura e di finanziamento, era quello di evitare di far gravare sul mutuante i rischi della condotta del venditore ove la relazione tra i due fosse instaurata dall'acquirente il quale spontaneamente si fosse rivolto all'uno o all'altro separatamente. In tal senso, v. Lener G., *Nota in materia di finanziamenti finalizzati all'acquisto e inadempimento del fornitore*, in *Leggi d'Italia on-line*.

indirettamente la struttura del collegamento negoziale caratterizzante il contratto di credito ai consumatori: tale collegamento poteva riconoscersi come rilevante sotto il profilo giuridico solo se nel contratto fosse stata inserita la clausola contemplante l'accordo di esclusiva. Invero, solo in presenza di tale presupposto, le vicende relative alla validità, efficacia ed esecuzione del contratto di vendita avrebbero potuto riflettersi sul contratto di finanziamento.

La tutela offerta in tal senso al consumatore, nelle ipotesi di inadempimento del fornitore, è stata ritenuta dalla dottrina una soluzione “gravemente lacunosa”¹⁶³, poiché se da una parte riconosceva un regime di responsabilità sussidiaria del finanziatore, allo stesso tempo ne ammetteva la configurabilità in presenza di condizioni ampiamente restrittive, ovvero solo in caso di un interscambio accordo tra venditore e finanziatore avente ad oggetto una collaborazione commerciale¹⁶⁴.

¹⁶³ In tali termini si esprime De Cristofaro, *La nuova disciplina dei contratti di credito ai consumatori e la riforma del t. u. bancario*, cit., 1053.

¹⁶⁴ Pacifica, invece, in dottrina l'interpretazione della norma che attribuisce al consumatore la facoltà di agire verso il creditore per il risarcimento del danno da inadempimento del contratto di fornitura, ancorché nei limiti del “credito concesso”. In tal senso De Nova G., *Il credito al consumo. Disposizioni varie*, in *La nuova legge bancaria*, a cura di Ferro Luzzi P. e Castaldi G., Giuffrè, Milano, 1996, 1882; Gorgoni M., *Il credito al consumo*, Giuffrè, Milano, 1994, 203 ss.; Macario F., *Il percorso dell'armonizzazione nel credito al consumo: conclusione di un iter ventennale?*, cit., 22 ss.; Masucci S. T., *Credito al consumo*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1991, 872 ss., che però ritiene necessario accertare “un rapporto di collaborazione talmente stringente da creare un obbligo di garanzia della realizzazione del risultato programmato”. Nonostante ciò, non si può nascondere come le esemplificazioni svolte in letteratura circa l'operare del rimedio risarcitorio nei riguardi del finanziatore diano luogo a volte ad incertezze, dovute alla sovrapposizione tra tecniche schiettamente risarcitorie e rimedi restitutori (delle rate di

In tale prospettiva, sembrava quasi che la norma *de qua*, più che avere di mira la salvaguardia del consumatore, *a contrario* ne limitasse fortemente la tutela. Invero, è agevole rilevare come sarebbe bastato, per aggirare l'ostacolo, che il venditore e il finanziatore stipulassero un accordo di esclusiva tacito, cioè, sostanzialmente, che non inserissero nel contratto alcuna clausola in tal senso. È chiaro, pertanto, come la tutela del consumatore fosse abbastanza evanescente. La norma contenuta nell'art. 125 TUB e riprodotta nell'art. 42 cod. cons., era priva di effettività in un'ottica protezionistica. Senza considerare, peraltro, che sul contraente debole incombeva l'onere di provare l'esistenza del patto di esclusiva.

L'ambiguità del dettato normativo ha determinato, tra l'altro, una frattura ermeneutica in campo giuridico: la giurisprudenza, per un verso, restando strettamente ancorata al tenore letterale della disposizione, è giunta ad escludere il collegamento negoziale in assenza del patto di esclusiva, negando in tal modo al consumatore il potere di opporre al finanziatore le eccezioni riguardanti il contratto di

finanziamento corrisposte). Sul punto si vedano le attente osservazioni di Colombo G., *Operazioni economiche e collegamento negoziale*, cit., 319 ss. Nello stesso senso, si orienta Corte Giust. 23 aprile 2009, in causa C-509/07, *Luigi Scarpelli c. NEOS Banca s.p.a.*, che, seppur *incidenter tantum*, riconosce tra i diritti (del consumatore verso il finanziatore) contemplati dall'art. 11 n. 2 il diritto al risarcimento del danno causato da un'inadempienza del fornitore.

compravendita (tra cui l'inadempimento)¹⁶⁵; per altro verso, invece, pur mancando un patto di esclusiva, tramite un'interpretazione teleologica favorevole al contraente debole, ha dimostrato di riconoscere comunque un collegamento negoziale rilevante in presenza di alcuni «indici rilevatori»¹⁶⁶.

Si osserva, al riguardo, come il ricorso al criterio dell'interpretazione della volontà delle parti ad instaurare un collegamento tra più fattispecie contrattuali, tuttavia, non poteva bastare per superare la rigidità posta dalla previsione normativa di cui all'art. 42 cod. cons. E' verosimile, infatti, come, ancorché la validità del criterio teleologico sia indiscutibile con riguardo al collegamento volontario, con riferimento al collegamento nell'ambito delle operazioni di credito ai consumatori la questione si pone in termini sostanzialmente differenti. Dall'analisi degli artt. 121¹⁶⁷ e 124 TUB, è

¹⁶⁵ Cass., 8 luglio 2004, n. 12567, in *Giur. it.*, 2005, 1406; Trib. Torino, 8 dicembre 2007, in *Giur. merito*, 2008, 2481 ss., con nota di Colavolpe, *Credito al consumo e inadempimento del venditore: il problema della opponibilità al finanziatore delle eccezioni relative al contratto di vendita*; Trib. Milano, 19 giugno 2012, in *Dejure on-line*.

¹⁶⁶ Cass. 20 gennaio 1994, n. 474, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1995, I, 302 ss.; Cass., 23 aprile 2001, n. 5966, in *Contratti*, 2001, 1126; per ciò che riguarda la giurisprudenza di merito, Trib. Milano, 22 aprile 1996, in *Foro pad.*, 1997, I, 253 ss.; Trib. Torino, 15 aprile 2003, in *Dejure on-line*; Trib. Firenze, 30 maggio 2007, in *Contratti*, 2008, 261 ss.; Trib. Roma, 20 febbraio 2012, in *Dejure on-line*; Trib. Milano, 24 aprile 2014, in *Dejure on-line*. In particolare il Trib. di Cagliari, 24 settembre 2014, n. 2542, individua, quali indici rivelatori del collegamento negoziale, tre circostanze: 1) previsione del finanziamento nello stesso contratto di vendita; 2) indicazione nella richiesta di finanziamento delle caratteristiche del bene finanziato, del prezzo concordato e delle modalità di pagamento; 3) conferimento alla finanziaria di un mandato irrevocabile ai sensi dell'art. 1723, secondo comma c.c., di versare l'importo relativo al finanziamento al venditore convenzionato.

¹⁶⁷ L'art. 121 Tub, alla lettera d), individua la nozione di "contratto di credito collegato" nel contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione

agevole rilevare come sia la stessa legge a configurare, nella specie, un collegamento negoziale a carattere funzionale per il quale, a determinate condizioni, contratto di credito e contratto di acquisto vengono ad essere unitariamente considerati sotto il profilo giuridico e non solo economico. Pertanto, non è necessario, in tema di credito ai consumatori, individuare la volontà delle parti diretta ad instaurare una relazione di interdipendenza tra le fattispecie contrattuali in questione, poiché una simile connessione è già delineata *ex lege*. Di conseguenza, non poteva rintracciarsi alcuna via di fuga dal dettato normativo fissato nell'art. 42 cod. cons. (art. 124 TUB). In difetto del c.d. accordo di esclusiva non poteva riconoscersi il collegamento negoziale e, a maggior ragione, non poteva ammettersi la risoluzione del contratto di finanziamento a fronte della risoluzione del contratto di vendita.

di un servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni: 1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito; 2) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito.

3.1. (Segue). L'interpretazione della CGE dell'art. 11 della direttiva 87/102/CE e la nuova disciplina dei contratti di credito collegati

Successivamente, si assiste ad un *revirement* dell'orientamento giurisprudenziale maggioritario in tema di collegamento negoziale nell'ambito del contratto di credito ai consumatori con sentenza del 23/04/2009¹⁶⁸ della Corte di Giustizia Europea che, nella prospettiva di una piena ed effettiva tutela del consumatore, ha negato che l'esistenza di un accordo di esclusiva tra creditore e fornitore costituisca un presupposto necessario del diritto per i clienti del fornitore inadempiente di procedere contro il creditore, al fine di ottenere la risoluzione del contratto di credito e la conseguente restituzione delle somme corrisposte al finanziatore.

La Corte ha, altresì, precisato che l'art. 11 della direttiva 87/102/CEE dovesse essere considerato soltanto come una "protezione

¹⁶⁸ La CGE è stata investita del rinvio pregiudiziale da parte del Tribunale di Bergamo il quale chiedeva, con ordinanza del 4 ottobre 2007, se l'art. 11 n. 2 della direttiva 102/87/CEE dovesse interpretarsi nel senso che l'accordo di esclusiva tra fornitore e finanziatore sia presupposto necessario del diritto del consumatore di procedere contro il creditore - in caso di inadempimento del fornitore - anche quando tale diritto sia: a) solo quello della risoluzione del contratto di finanziamento; oppure b) quello di risoluzione e di conseguente restituzione delle somme pagate al finanziatore. Con la sentenza del 23 aprile 2009, emessa nella causa C-509/07, la Corte di Giustizia ha stabilito che "l'art. 11, n. 2, della direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella della causa principale, l'esistenza di un accordo tra il creditore ed il fornitore, sulla base del quale un credito è concesso ai clienti di detto fornitore esclusivamente da quel creditore, non è un presupposto necessario del diritto per tali clienti di procedere contro il creditore in caso di inadempimento delle obbligazioni che incombono al fornitore al fine di ottenere la risoluzione del contratto di credito e la conseguente restituzione delle somme corrisposte al finanziatore".

supplementare” del consumatore, da cumularsi alle azioni predisposte in suo favore dall’ordinamento nazionale, applicabili alla fattispecie contrattuale. Di conseguenza, il soddisfacimento delle varie condizioni di cui all’art. 11 Dir. 87/102/Cee, (e riprodotte nell’art. 124 TUB e trasfuse nell’art. 42 Cod. cons.), poteva essere richiesto solo rispetto alle azioni proposte ai sensi di tale protezione supplementare.

L’orientamento giurisprudenziale fissato dal *leading case* del 2009, è stato seguito dalle pronunce successive e ha, peraltro, trovato riscontro normativo nella regolamentazione sopravvenuta in materia. Infatti, con la direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito “ai consumatori”, il collegamento negoziale tra il contratto di credito al consumo ed il contratto di fornitura di beni o servizi ha trovato definitivo espresso riconoscimento, sia nell’art. 3, lett. n), che individua le condizioni per la sussistenza del "contratto di credito collegato" a prescindere dall’accordo di esclusiva, sia nell’art. 15 che fissa le conseguenze di tale collegamento, relativamente al caso di recesso del consumatore dal contratto finanziato e - per quanto qui più rileva- al caso di inadempimento da parte del fornitore. Con la normativa di attuazione di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141, che ha sostituito l'intero capo del TUB dedicato, nel testo attuale, al “credito ai consumatori”, è stato dato espresso riconoscimento,

anche nel diritto interno, al “contratto di credito collegato”. Questo è definito, dall'art.121, comma 1, lett. d), come contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una delle due condizioni ivi previste, tra cui quella - già presente nel testo dell'art. 124, comma 3, oggi abrogato - che “il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito”. Gli effetti del collegamento negoziale nel caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi sono disciplinati dall'art. 125 *quinquies* che, nei primi due comma, innova la disciplina abrogata assicurando una maggiore tutela del consumatore, tra l'altro escludendo la necessità del patto di esclusiva per l'azione diretta e prevedendo il diritto del finanziatore di ripetere l'importo del finanziamento direttamente dal fornitore, pur mantenendo il meccanismo della sussidiarietà. Quest'ultimo, peraltro, nella norma attuale è attenuato rispetto a quanto previsto nella direttiva in quanto è sufficiente, così come nella norma precedente, la messa in mora del fornitore e la sussistenza, rispetto al contratto di fornitura, delle condizioni di cui all'art. 1455 c.c., (non anche la relativa azione giudiziaria).

3.2. (Segue). L'inadempimento del fornitore e le sorti del contratto di credito collegato alla luce della giurisprudenza di legittimità: Cass., Sez. III, 27 settembre 2016, n. 19000

Con una recente pronuncia del 27 settembre 2016¹⁶⁹, la Corte di Cassazione torna sul tema degli effetti dell'inadempimento del fornitore nel contratto di credito ai consumatori.

È agevole rilevare come la suddetta sentenza, sulle orme peraltro del costante orientamento giurisprudenziale, ribadisca i principi propri di un percorso ermeneutico ormai consolidato da diverso tempo. Tuttavia, non può non riconoscersi come tale pronuncia offra l'occasione per tornare sulla questione del collegamento negoziale nell'ambito del contratto di credito ai consumatori, che sembra meriti di essere ulteriormente approfondita.

Occorre, in via preliminare, soffermarsi brevemente sul caso di specie sottoposto all'attenzione della Corte. L'acquirente di un'autovettura agiva nei confronti della società concessionaria con la quale aveva stipulato un contratto di compravendita, al fine ottenere la risoluzione del contratto medesimo, a seguito della mancata consegna dell'automobile. Stipulava, contestualmente al contratto di compravendita, un contratto di finanziamento con un Istituto di credito

¹⁶⁹ Cass., sez. III, 27 settembre 2016, n. 19000.

ai fini dell'acquisto del bene suddetto. Pertanto, sul presupposto del collegamento tra i due contratti, a seguito dell'inadempimento da parte della società concessionaria, chiedeva la risoluzione anche del contratto di finanziamento. Il giudice di primo grado, con una decisione poi confermata dalla Corte d'Appello di Roma con sent. 4943/2013, dichiarava risolto il contratto di compravendita ma non riconosceva la sussistenza del collegamento negoziale nella fattispecie in esame e, pertanto, non dichiarava la risoluzione del contratto di finanziamento.

Il contesto in cui si pone la questione è particolarmente delicato: occorre far fronte all'esigenza di garantire al consumatore un'adeguata tutela dal rischio di non ricevere il bene compravenduto e, allo stesso tempo, di essere obbligato a restituire alla finanziaria la somma mutuata per l'acquisto. Ed è proprio sotto questo profilo che la pronuncia in esame riveste particolare interesse poiché consente di ritornare a discutere della struttura del collegamento negoziale che si configura nella fattispecie del contratto di credito ai consumatori e della tutela del consumatore nell'ambito delle operazioni di credito. Diventa, quindi, preliminare, anche nella motivazione della Corte di Cassazione, l'individuazione della natura del collegamento negoziale tra il contratto di compravendita (o fornitura) e il contratto di

finanziamento, allo scopo di delineare la posizione dell'acquirente-consumatore e la tutela a questi garantita *ex lege*, nelle ipotesi di inadempimento del fornitore. Invero, solo in presenza di un collegamento negoziale può concretizzarsi la tutela del consumatore, in ragione della quale alla risoluzione del contratto di fornitura può corrispondere la risoluzione del collegato contratto di credito.

La Corte di Cassazione ripercorre brevemente le tappe fondamentali che hanno segnato l'evoluzione del contratto di credito ai consumatori. Tuttavia, i fatti di causa si verificavano prima dell'entrata in vigore della direttiva del 2008. Pertanto la questione, alquanto controversa, è stata risolta dalla Corte sulla scorta dei principi enunciati dalla CGE con la sentenza del 2009, nonché delle interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali sino a quel momento elaborate in *sedes materiae*. Più precisamente, nella sentenza in rassegna, i giudici di legittimità aderiscono a quell'orientamento giurisprudenziale che riconosce una tutela all'acquirente – consumatore, al di là del dettato normativo contenuto nell'art. 42 cod. cons. Ed invero, la Corte, ribadisce come, tra i contratti di credito al consumo finalizzati all'acquisto di determinati beni o servizi ed i contratti di acquisto dei medesimi, sussista “un collegamento negoziale di fonte legale che prescinde dalla sussistenza di

un'esclusiva del finanziatore per la concessione di credito ai clienti dei fornitori". Inoltre, sottolinea come spetti al giudice, sulla scorta dei principi generali, individuare gli effetti del collegamento negoziale istituito per legge tra il contratto di finanziamento e quello di vendita¹⁷⁰.

Seguendo questa impostazione si giunge, pertanto, alla conclusione che il collegamento funzionale che si instaura tra le fattispecie in esame, crea una connessione in ragione della quale le vicende dell'una si riflettono sull'altra. In buona sostanza, se il contratto di finanziamento è perfezionato per l'acquisto di un bene, come nel caso di specie, il contratto di compravendita diventa la ragione giustificatrice del primo contratto¹⁷¹. Conseguentemente, ogni contratto stipulato conserverà la propria individualità e avrà una propria causa autonoma, ma l'operazione economica complessivamente considerata troverà la sua giustificazione concreta nell'interesse globale perseguito dai contraenti¹⁷².

¹⁷⁰ In tal senso, la pronuncia in esame richiama il costante orientamento giurisprudenziale, in particolare, Cass., n. 20477/2014; Cass., n. 19522/2015.

¹⁷¹ Sugli effetti che producono i vizi di un contratto su di un altro ad esso collegato, Cass., 23 aprile 2001, n. 5966; Cass., 12 luglio 2005, n. 14611, in *Giur. it.*, 2006, 2064; Cass., 10 luglio 2008, n. 18884, in *Mass. Giust. civ.*, 2008, VII-VIII, 1123; Cass., 17 maggio 2010, n. 11974, in *Mass. Giust. civ.*, 2010, 761; Cass., 22 marzo 2013, n. 7255, in *Guida dir.*, 2013, XXII, 62; Cass., 10 luglio 2014, n. 15757; nella giurisprudenza di merito si veda, Trib. Cagliari, 13 novembre 2007, in *Mass. Giust. civ.*, 2009, II, 445 ss.; Trib. Reggio Emilia, 10 ottobre 2012, in *Contratti*, 2013, 65 ss.; G. di Pace Perugia, 2 luglio 2013, in *Dejure on-line*; Trib. Monza, 20 maggio 2014, in *Dejure on-line*.

¹⁷² Rappazzo A., *I contratti collegati*, cit., 38, il quale rinviene nel collegamento negoziale l'esistenza di due cause, ovvero quella del singolo frammento contrattuale e quella dell'intera

4. Collegamento negoziale tra vendita e finanziamento e protezione sostanziale del consumatore: il diritto di recesso

Il collegamento negoziale determina, grazie alla forza aggregante dello scopo comune, un rapporto di interdipendenza tra i diversi negozi tale che l'esecuzione di uno trova la sua ragione nell'esecuzione dell'altro. L'esistenza di un tale sinallagma rende applicabili le norme previste per i contratti a prestazioni corrispettive. Sicché, anche nelle ipotesi di inadempimento di un negozio collegato si ammette il ricorso alla regola *inadimplenti non est adimplendum* contenuta nell'art. 1460 c.c. riferito ai contratti a prestazioni corrispettive.

La connessione che si instaura tra due o più contratti incide, a ben vedere, su tutte le vicende afferenti ai singoli contratti collegati, manifestandosi in particolar modo nei casi in cui si configuri una patologia di uno o più contratti.

operazione economica (c.d. doppia causa). Quest'ultima si manifesta nell'unitarietà dell'operazione e, soprattutto, nell'inscindibilità dello scopo economico perseguito dalle parti». In un senso analogo Perotti P., *Compravendita e mutuo di scopo un'ipotesi di collegamento negoziale*, in *Contratti*, 2001, 1133; Caterini V., *Controllo del credito, tutela del risparmio e adeguatezza nel finanziamento «finalizzato»*, in *La tutela del consumatore nelle posizioni di credito e debito*, Jovene, Napoli, 2010, 51 ss.

¹⁷² Nel collegamento funzionale, il condizionamento tra i due negozi opera in sede di svolgimento del rapporto contrattuale quando, cioè, se ne producono i relativi effetti. Si distingue dal collegamento genetico sussistente quando un contratto condiziona il processo di formazione di un altro contratto (preliminare-definitivo). Su questi particolari profili si rinvia a, Messineo F., *Contratto collegato*, cit., 51 ss.; Di Sabato F., *Unità e pluralità di negozi. Contributo alla dottrina del collegamento negoziale*, cit., 435.

Per tale ragione, l'esercizio del diritto di recesso si interseca con il fenomeno del collegamento negoziale. Più precisamente, il diritto di recesso non può essere disciplinato prescindendo dalle regole che governano la relazione tra i negozi collegati. E, nel contratto di credito ai consumatori il diritto di recesso diventa strumento di tutela sostanziale del consumatore in virtù della stretta connessione che si stabilisce tra la disciplina del recesso e il collegamento tra vendita e finanziamento.

Gli artt. 13 e 14 della direttiva 2008/48/CE dettano due norme in tema di recesso dai contratti di credito ai consumatori.

L'art. 13 è rubricato "Contratti di credito a durata indeterminata" e contempla due tipi di recesso: legale e convenzionale. In particolare, il primo paragrafo recita: "Il consumatore può avviare gratuitamente la procedura tipo di scioglimento del contratto di credito a durata indeterminata in qualsiasi momento, a meno che le parti non abbiano convenuto un preavviso. Tale preavviso non può essere superiore ad un mese". A ben vedere, si tratta di un recesso *ad nutum* in quanto non occorre che il consumatore fornisca alcuna giustificazione per il suo esercizio. Inoltre, il diritto di recesso ivi previsto è riconosciuto e garantito al consumatore *ex lege*. Pertanto, anche nel caso in cui non sia

espressamente pattuito dalle parti, o siano inserite nel contratto delle clausole che ne ostacolino o limitino l'esercizio, queste non avranno incidenza alcuna sul diritto di recesso del consumatore¹⁷³. Il secondo comma dell'art. 13 introduce, invece, una disciplina particolare in tema di recesso del creditore: "se convenuto nel contratto di credito, il creditore può avviare la procedura tipo di scioglimento del contratto di credito a durata indeterminata con un preavviso di almeno due mesi comunicato al consumatore su supporto cartaceo o altro supporto durevole". Dalla lettura della norma, è agevole rilevare la notevole differenza tra il recesso del consumatore ed il recesso del creditore: il primo ha fonte legale, il secondo può essere esercitato solo se espressamente pattuito nell'accordo contrattuale; inoltre, il consumatore è tenuto a rispettare l'onere del preavviso solo se la relativa clausola sia stata inserita nel contratto di credito, mentre il creditore deve, in ogni caso, dare un preavviso di due mesi al consumatore qualora intenda recedere dal contratto. L'elemento che funge da comune denominatore delle due vicende estintive è l'assenza

¹⁷³ In merito al diritto di recesso di cui all'art. 13 della direttiva 2008/48/CE, la dottrina segnala un'imprecisione del testo, laddove si parla di "procedura tipo di scioglimento del contratto". In particolare, l'autore osserva che nella stesura del testo della disposizione in esame, il legislatore abbia "impropriamente" utilizzato l'inciso "procedura tipo di scioglimento del contratto" - già di per sé non conforme alle categorie tramandateci dalla tradizione di diritto civile- e che, in sostanza, deve essere letto alla luce del più rigoroso testo in lingua tedesca, nel senso di recesso ordinario. Sul punto, cfr. Calvo R., *Recesso e contratti di credito a durata indeterminata*, in *La nuova disciplina europea del credito al consumo*, a cura di De Cristofaro G., Giappichelli, Torino, 2009, 107 ss.

di una giusta causa, alla luce del principio il principio di temporaneità, secondo il quale nessuno può vincolarsi all'infinito. È agevole rilevare che anche nel nostro ordinamento, al principio di stabilità del rapporto negoziale, canonizzato nell'art. 1372 c.c., si contrappone «l'avversione per i vincoli che inceppano la libera commerciabilità dei fattori economici [...] per un più spontaneo e fecondo svolgimento delle forze economiche, una più sana economia»¹⁷⁴ che si sostanzia in diverse norme del codice civile, come ad esempio l'art. 1845 c.c., ultimo comma, che prevede la possibilità per ciascuna delle parti di estinguere il contratto a tempo indeterminato grazie alla propria approvazione all'infuori dell'altrui approvazione. Il fine ultimo del legislatore è quello di scongiurare la perpetuità del vincolo giuridico che tramuterebbe il negozio giuridico da un atto di liberalità ad un atto di sostanziale asservimento¹⁷⁵.

Orbene, la dottrina¹⁷⁶ definisce il recesso contemplato nell'art. 13, paragrafo 1, “ordinario”, distinguendolo dal recesso disciplinato nell'art. 14 della direttiva, rubricato propriamente “Diritto di recesso”, il quale si applica, a differenza del primo, a tutti i tipi di contratti di

¹⁷⁴ Abello L., *Della locazione*, in *Tratt. della locazione*, II, Napoli, 1910, 609; Carnelutti F., *Del licenziamento nella locazione di opere a tempo indeterminato*, in *Riv. dir. comm.*, 1911, I, 377.

¹⁷⁵ Galgano, *Il negozio giuridico*, in *Tratt. dir. civ. comm.*, già diretto da Cicu e Messineo, cont. da Mengoni, Milano, 1988, 133 ss.

¹⁷⁶ De Cristofaro G., *Il recesso del consumatore dal contratto di credito*, in *La nuova disciplina europea del credito al consumo*, a cura di De Cristofaro G., Giappichelli, Torino, 2009, 119.

credito, siano essi a tempo indeterminato che a tempo determinato. Per tale ragione, il recesso di cui all'art. 14 viene definito "recesso straordinario", atteso che la *ratio* sottesa al medesimo assume i connotati propri dello *ius poenitendi*¹⁷⁷.

Prima di analizzare quest'ultimo profilo, occorre partire dalla disposizione contenuta nell'art. 14 della direttiva in esame, la quale prevede che "Il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni di calendario per recedere dal contratto di credito senza dare alcuna motivazione". A ben vedere, anche qui si tratta di recesso ad *nutum*, ovvero non è necessario che il consumatore giustifichi la sua intenzione di recedere dal contratto. Dalla analisi complessiva della norma *de qua*, è agevole rilevare una serie di caratteristiche del diritto di recesso in essa contemplato, che mettono in luce come il legislatore europeo abbia predisposto uno strumento di tutela sostanziale del consumatore nell'art. 14 della direttiva 2008/48/CE, atteso che il recesso in esame è incentrato sui caratteri: dell'unilateralità, in quanto è attribuito solo a favore del consumatore (il creditore potrà esercitare il recesso solo nel caso di contratto a tempo indeterminato e secondo le prescrizioni di cui all'art. 13, paragrafo 2); gratuità, poiché non è

¹⁷⁷ In dottrina si rilevava la diversità strutturale tra lo *ius poenitendi* di matrice comunitaria e il diritto di recesso di cui all'art. 125 TUB, co. 2, considerato che, mentre il primo, attecchendosi a revoca della proposta, si assumeva contestualizzabile in ambito precontrattuale, il secondo si riferiva a contratti di credito già conclusi. Cfr. al riguardo, Carriero G., *Autonomia privata e disciplina del mercato. Il credito al consumo*, cit., 111.

previsto il pagamento di penali; è un diritto irrinunciabile, ovvero non può essere inserita nel contratto alcuna clausola che preveda la sua limitazione o che ostacoli l'esercizio. Ma, soprattutto, è incondizionato, nel senso che, sostanzialmente, è uno strumento disancorato da qualsiasi circostanza di tempo e di luogo nelle quali le parti abbiano manifestato la loro volontà negoziale, nonché dalle modalità di contrattazione utilizzate per giungere all'accordo, risultando esclusivamente connesso alla specificità e complessità dell'operazione di credito che si ha la possibilità di estinguere¹⁷⁸.

Per quanto concerne le modalità di esercizio, la direttiva non specifica quale forma debba essere adottata per l'invio della comunicazione di recesso, ma si limita ad imporre l'osservanza delle prescrizioni contenute nel contratto e comunicate al consumatore "con un mezzo che possa costituire prova conformemente alla legislazione nazionale" *ex art. 14, paragrafo 3*. Nell'ambito del nostro ordinamento, il legislatore, adotta il modello già collaudato dal codice

¹⁷⁸ Qualche autore ha ritenuto che lo *ius poenitendi* nel contratto di credito ai consumatori potrebbe essere accostato a quello disciplinato nell'art. 73 cod. cons., così come modificato dal d.lgs. 23-05-2011, n. 79, che ha recepito la dir. 122/2008 e prevede il diritto di recesso con riferimento ai contratti di multiproprietà, a quelli relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine ed a quelli di rivendita e di scambio. Sul punto, v. De Cristofaro, *Il recesso del consumatore dal contratto di credito*, cit., 131. Nello stesso senso, cfr. Bongiovanni V., *L'estinzione unilaterale del contratto di credito ai consumatori*, cit., 485. L'Autrice osserva, in particolare, che "l'attribuzione di una tale facoltà estintiva nell'ambito dei contratti di multiproprietà, pare doversi ricercare proprio nella specificità del settore merceologico interessato, e nel conseguente elevato grado di tecnicismo delle formule contrattuali che non consentono al consumatore di cogliere appieno l'essenza della fattispecie acquisitiva di un diritto di godimento ripartito su beni immobili". In dottrina, v. anche Zorzi Galgano N., *Il recesso di protezione del consumatore nella nuova disciplina del turismo e della multiproprietà*, in *Contr. impr.*, 2011, 1223 ss.

del consumo con riferimento ai contratti a distanza o negoziati fuori dai locali commerciali: l'art. 125-ter del TUB stabilisce, al riguardo che il recesso si perfeziona attraverso l'invio di "una comunicazione secondo le modalità prescelte nel contratto tra quelle previste dall'articolo 64, comma 2, del Codice del consumo"¹⁷⁹. Tuttavia, se il contratto ha avuto esecuzione, in tutto o in parte, il consumatore "entro trenta giorni dall'invio della comunicazione prevista dalla lettera a), restituisce il capitale e paga gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal contratto. Inoltre, rimborsa al finanziatore le somme non ripetibili da questo corrisposte alla pubblica amministrazione"¹⁸⁰.

¹⁷⁹ L' art. 64 cod. cons. prevede che "Per i contratti e per le proposte contrattuali a distanza ovvero negoziati fuori dai locali commerciali, il consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi, salvo quanto stabilito dall'articolo 65, commi 3, 4 e 5. Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro i termini previsti dal comma 1, di una comunicazione scritta alla sede del professionista mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive; la raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini previsti dal codice o dal contratto, ove diversi. L'avviso di ricevimento non è, comunque, condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso. Qualora espressamente previsto nell'offerta o nell'informazione concernente il diritto di recesso, in luogo di una specifica comunicazione è sufficiente la restituzione, entro il termine di cui al comma 1, della merce ricevuta".

¹⁸⁰ In questo caso il legislatore italiano non si è avvalso della possibilità accordata agli Stati membri dalla direttiva al paragrafo 7 dell'art. 14, il quale stabilisce che "Il presente articolo lascia impregiudicata qualsivoglia disposizione della legislazione nazionale che stabilisce il periodo di tempo durante il quale l'esecuzione del contratto non può avere inizio". A ben vedere, il legislatore poteva stabilire che, in pendenza del termine per l'esercizio dello *ius poenitendi*, l'esecuzione del contratto rimanesse sospesa. Invece, quale conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso dopo l'esecuzione del contratto, pone in capo al consumatore un'obbligazione restitutoria. Questa è, tuttavia, l'unica conseguenza economica dell'esercizio dello *ius poenitendi* gravante sul consumatore, atteso che l'art. 125-ter, comma 3, vieta al finanziatore di pretendere somme ulteriori rispetto a quelle stabilite *ex lege*. Sul punto, cfr. De Cristofaro G., *La nuova disciplina comunitaria dei contratti di credito ai consumatori e la riforma del t.u. bancario*, cit., 154; Bongiovanni V., *L'estinzione unilaterale del contratto di credito ai consumatori*, cit., 489.

Relativamente ai termini di esercizio del diritto di recesso, l'art. 14 prescrive un termine di 14 giorni, che decorrono dalla data della stipulazione del contratto¹⁸¹, o dal giorno in cui il consumatore riceve le informazioni di cui all'art. 10 della direttiva, se posteriore al giorno in cui si è concluso il contratto. Di conseguenza, se alla data di stipulazione del contratto il consumatore non ha ancora ricevuto le informazioni "obbligatorie", che a norma del paragrafo 2 dell'art. 10 devono obbligatoriamente figurare nel contratto di credito, il termine di cui all'art. 14 (pari a 14 giorni), si considera sospeso fin quando non si provveda all'integrazione del contratto attraverso la comunicazione delle informazioni mancanti, nonché alla consegna della copia del contratto al consumatore. In merito, alcuni autori ritengono che, non essendo previsti limiti temporali alla sospensione del termine in esame, questa potrebbe protrarsi anche all'infinito¹⁸². Sotto tale profilo, occorre sottolineare la forte tutela riconosciuta al consumatore nei contratti di credito, tale da creare un notevole divario tra la normativa in esame e la normativa europea rivolta alla disciplina dei contratti con i consumatori non aventi ad oggetto un'operazione di

¹⁸¹ Sotto questo profilo, la dottrina osserva che la data di conclusione del contratto è quella in cui, in base alle norme della legge nazionale applicabile al rapporto contrattuale, l'accordo può considerarsi perfezionato, nulla disponendo, al riguardo la direttiva del 2008. In tal senso, cfr. De Cristofaro G., *Il recesso del consumatore dal contratto di credito*, cit., 130.

¹⁸² V. De Cristofaro, *Il recesso del consumatore dal contratto di credito*, cit., 130. L'autore, nell'analizzare questo aspetto, richiama, la dottrina inglese, in particolare *Rott, Understanding UE Consumer Law, Antwerp-Oxford-Portland*, 2009, 203.

credito. Più precisamente, alla data dell'emanazione della direttiva 2008/48/CE per gli altri tipi di contratti con i consumatori, ancorché la normativa fosse stata predisposta in chiave fortemente protezionistica, per l'esercizio del diritto di recesso era previsto comunque un termine finale di decadenza, a prescindere dalla circostanza che gli obblighi informativi fossero stati adempiuti da parte dei professionisti¹⁸³. E tale termine era abbastanza breve. Con la direttiva 2011/83/UE¹⁸⁴, sui diritti dei consumatori, recepita con D. Lgs. 21/2014, tra le altre cose, vengono introdotte alcune novità per quanto concerne il diritto di recesso. Invero, in caso di omessa comunicazione al consumatore dell'informazione sull'esistenza del diritto di recesso¹⁸⁵, il periodo entro il quale questo può essere esercitato termina dopo 1 anno e 14 gg. dalla conclusione del contratto o della consegna del bene, mentre

¹⁸³ Sotto questo profilo, cfr. la direttiva 85/577/Cee relativa ai contratti conclusi fuori dai locali commerciali, e la direttiva 97/7/Ce sui contratti a distanza.

¹⁸⁴ La direttiva unifica e sostituisce la direttiva 85/577/CEE sulla tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali e la direttiva 97/7/CE sulla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza. Essa inoltre apporta una modifica alla direttiva 93/13/CE sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori e alla direttiva 99/44/CE su alcuni aspetti della vendita e delle garanzie sui contratti stipulati con i consumatori e alla direttiva 99/44/CE su alcuni aspetti della vendita e delle garanzie sui beni di consumo. Tale nuova direttiva è motivata innanzitutto dall'esigenza di semplificare e aggiornare le norme di cui alle due precedenti, per rimuovere le incoerenze e colmare le lacune indesiderate in tale normativa, sostituendole con un'unica direttiva con norme standard per gli aspetti comuni, consentendosi, al contempo, agli Stati membri di mantenere o adottare norme nazionali relative a taluni aspetti.

¹⁸⁵ Occorre, al riguardo, precisare che se l'informazione omessa riguarda, specificatamente, il diritto di recesso, si configura la responsabilità del professionista, ferma restando la necessità di verificarne la natura e la conseguente disciplina. Sul punto, cfr. Astone M. A., *Diritti dei consumatori e obblighi di informazione tra direttiva 25-10-2011 n. 83 e D.LGS. 21-2-2014 n. 24. Ambito applicativo: I contratti standard di servizi di assistenza legale*, cit., 683 ss.

nel regime previgente il termine era di 60 gg. (per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali) e 90 gg. (per i contratti a distanza).

Nonostante le modifiche dei termini per l'esercizio del diritto di recesso introdotte con la direttiva del 2011, che hanno rafforzato la tutela del consumatore in tal senso, è agevole rilevare la differenza di disciplina con il recesso contemplato nella normativa del credito ai consumatori, ove il termine rimane sospeso sin quando non si siano concretamente fornite le informazioni obbligatorie. Emerge in maniera evidente l'efficacia della tutela. L'intervento legislativo in tal senso è chiaramente comprensibile, poiché la fattispecie in esame consiste in un'operazione complessa, della quale il consumatore spesso e volentieri non comprende tutti gli aspetti tecnici. Inoltre, non può sottovalutarsi la rischiosità dell'operazione negoziale oggetto del contratto di credito. In quest'ottica si spiega anche la stretta connessione del recesso con gli obblighi di informazione.

Questi elementi, acquisiscono la "sensibilità" del legislatore nel predisporre una tutela rafforzata per il consumatore. Ed è proprio nella matrice protezionista che va rinvenuta la *ratio* del diritto di recesso previsto in tema di credito ai consumatori. Invero, nell'ambito dei contratti in esame, al consumatore viene riconosciuto il diritto al ripensamento, il recesso, cioè, è prospettato nell'ottica del

“pentimento”. È chiaro, quindi, come il legislatore, abbia il fine precipuo di proteggere il consumatore in ogni momento della contrattazione. Qui, il diritto di recesso si presta senz’altro ad essere ricondotto alla categoria dello *ius poenitendi*, già ampiamente nota al diritto europeo dei consumi¹⁸⁶. La ragione della scelta legislativa è chiara: il consumatore, assunto quale soggetto debole del rapporto contrattuale, si trova coinvolto in un accordo contrattuale complesso, il cui squilibrio, in questo caso, non è dato solo da un’asimmetria informativa, quanto piuttosto dall’intrinseca complessità che, di regola, caratterizza qualsiasi operazione di credito, alla quale sono connessi rischi di una certa rilevanza sul piano finanziario, e dalla quale possono derivare conseguenze di notevole entità¹⁸⁷. È evidente, pertanto, come la funzione di pentimento, ovvero, la possibilità di un ripensamento, sia la concretizzazione di una tutela sostanziale del consumatore.

La *ratio* del diritto di recesso ha visto la dottrina confrontarsi in più occasioni, pervenendo, in alcuni casi, a soluzioni divergenti che hanno favorito, tuttavia, stimolanti riflessioni sul tema. Ed, invero, una tesi particolarmente interessante è quella che qualifica lo *ius*

¹⁸⁶ Al riguardo, v. in dottrina, De Cristofaro G., *Il recesso del consumatore dal contratto di credito*, cit., 122.

¹⁸⁷ De Cristofaro G., *La nuova disciplina comunitaria del credito al consumo: la direttiva 2008/48/Ce*, cit., 285.

poenitendi in termini di elemento accidentale. In particolare, secondo una parte della dottrina, nella *ratio* del diritto di recesso si rinviene un elemento esterno a quello tipico del contratto che coinciderebbe con l'intento del consumatore di proteggersi dalle conseguenze delle scelte non adeguatamente meditate¹⁸⁸. Una tale ricostruzione in termini di estrinsecità dell'interesse all'esercizio diritto di recesso è piuttosto singolare, ma si allontana dalla concezione del diritto di recesso nell'ottica di *ius poenitendi*. In effetti, come evidenzia la dottrina maggioritaria¹⁸⁹, l'unica strada percorribile, nel caso in cui si volesse aderire alla tesi sopra evidenziata, sarebbe stata quella di configurare il recesso in termini di condizione risolutiva. Circostanza, quest'ultima, che non appare potersi realizzare, considerato che manca il requisito dell'accidentalità, proprio della condizione risolutiva. Lo *ius poenitendi*, infatti, rappresenta un passaggio necessario e non meramente eventuale. Pertanto funge da elemento intrinseco alla vicenda negoziale.

Secondo un'ulteriore ricostruzione dottrinale, la *ratio* del diritto di pentimento va rintracciata nel Considerando n. 34 della direttiva 2008/48/CE, ove si afferma che la previsione di un recesso

¹⁸⁸ Ferrari C., *Ipotesi di qualificazione per il <<recesso>> del consumatore*, in *Riv. dir. civ.*, 2010, II, 21 ss.

¹⁸⁹ In tal senso, v. Falzea A., voce *Condizione, I, Diritto civile*, in *Enc. giur. Treccani*, VII, Roma, 1988.

esercitabile *ad nutum*, senza penali e senza obbligo di giustificazione in condizioni simili a quelle previste dalla direttiva 2002/65/ CE, sarebbe stata imposta dalla necessità <<ravvicinare le modalità di esercizio del diritto di recesso in settori analoghi>>. Tuttavia, anche questa soluzione non può essere accolta, in quanto l'esigenza di coordinamento ed uniformazione <<non vale a motivare la scelta di conferire al consumatore il diritto di recedere *ad nutum* di contratti di credito ma solo a spiegare e motivare le opzioni compiute in sede di regolamentazione delle modalità e delle conseguenze dell'esercizio di tale diritto>>¹⁹⁰.

Alla luce delle ricostruzioni prospettate, quella che ha trovato pieni consensi in dottrina è, chiaramente, quella che riconduce la *ratio* sottesa allo *ius poenitendi* all'esigenza, avvertita dal legislatore europeo, di tutelare la parte debole di un rapporto contrattuale asimmetrico, in aderenza alle finalità di promozione degli interessi e realizzazione di un elevato livello di protezione dei consumatori, oggi trasfusa nell'art. 69 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea¹⁹¹.

¹⁹⁰ Così De Cristofaro G., *Il recesso del consumatore dal contratto di credito*, cit., 126.

¹⁹¹ Cfr. in tal senso, Cherubini C., *Tutela del <<contraente debole>> nella formazione del consenso*, Giappichelli, Torino, 2005, 75.

CAPITOLO III

Il leasing finanziario: il collegamento tra il contratto di leasing e il contratto di fornitura

Sommario: 1. L'interdipendenza tra il contratto di leasing e il contratto di compravendita e l'unicità funzionale dell'operazione economica. I risvolti pratici della concezione della causa in concreto sul contratto di leasing finanziario. – 2. La tutela diretta dell'utilizzatore nei confronti del fornitore. – 2.1. (*Segue*). La risoluzione del contratto e la tutela "mediata" dell'utilizzatore. La ricostruzione del leasing finanziario in termini di collegamento "atecnico" operata dalle SS.UU.

1. L'interdipendenza tra il contratto di leasing e il contratto di compravendita e l'unicità funzionale dell'operazione economica. I risvolti pratici della concezione della causa in concreto sul contratto di leasing finanziario

Lo studio sul collegamento tra il contratto di *leasing* - propriamente detto - e il contratto di compravendita, nasce dalla rilevanza che l'operazione economica realizzata attraverso il cd. *leasing* finanziario ha assunto negli ultimi anni, precisamente dagli anni '70, in seno all'ordinamento italiano e, più in generale, nell'ambito della normativa europea¹⁹². Il *leasing* finanziario,

¹⁹² L'estensione della produzione scientifica in tema di *leasing* finanziario non consente, in questa sede, di assecondare pretese di completezza nei richiami bibliografici; con tale consapevolezza, si

inquadrate attualmente nella categoria dei contratti d'impresa, non è ancora regolato da una disciplina sua propria, sicché viene ricondotto nell'alveo delle fattispecie atipiche¹⁹³. Tuttavia, è stato rilevato da attenta dottrina che, se sotto il profilo giuridico non poteva riconoscersene la tipicità, in difetto di una normativa organica che lo regolamentasse, sul piano socio-giurisprudenziale, invece, si assisteva ad una tipizzazione del fenomeno¹⁹⁴.

L'istituto della locazione finanziaria si presenta, nella pratica mercantile, sotto forme e strutture diverse, di volta in volta adattate a realizzare i più disparati interessi degli operatori economici. Ancorché la giurisprudenza abbia studiato il fenomeno in un'ottica pressoché unitaria e formalistica, il *leasing* ricomprende una pluralità di figure contrattuali quali, per esempio, il *leasing* traslativo e quello di godimento, il *leasing* operativo e quello al consumo, il *leasing*

rinvia, dunque, ai contributi di Clarizia R., *La locazione finanziaria (financial leasing) come contratto con causa di finanziamento*, in *Il Tremisse*, 1975, n. 19; Dello stesso A., *I contratti per il finanziamento dell'impresa: mutuo di scopo, leasing, factoring*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da Buonocore V., Giappichelli, Torino, 2002, 144 ss.; *Contratti di leasing*, in *I contratti del mercato finanziario*, a cura di Gabrielli E., Lener R., Utet, Torino, 2010, 1601 ss.

¹⁹³ Sulla atipicità legale della locazione finanziaria si veda, in dottrina, Fossati G., *Il leasing, moderna tecnica di finanziamento delle imprese*, Giuffrè, Milano, 1980, 102 ss.; Bussani M., *Proprietà, garanzia e contratto. Formule e regole nel leasing finanziario*, Trento, 1992, 30 ss.; Dello stesso A., *I Contratti moderni. Factoring, franchising, leasing*, in *Tratt. dir. civ.*, diretto da Sacco R., IV, Utet, Torino, 2004, 272 ss. In giurisprudenza, fra le altre, Cass. 17 maggio 1991, n. 5571, in *Giur. comm.*, 1991, II, 881 ss.; App. Milano 23 settembre 1986, in *Riv. not.*, 1987, 824; App. Firenze 22 marzo 1989, in *Arch. civ.*, 1990, 41; App. Bologna 5 giugno 1993, in *Riv. it. leasing*, 1993, 803; Trib. Roma 6 dicembre 1986, in *Temi rom.*, 1986, 703; Trib. Torino 3 giugno 1989, in *Riv. it. leasing*, 1991, 220; Trib. Milano 31 ottobre 1991, in *Riv. it. leasing*, 1993, 486.

¹⁹⁴ Sulla tipizzazione socio-giurisprudenziale della locazione finanziaria si vedano, fra gli altri, Clarizia R., *Contratti di finanziamento e poteri del giudice*, in *Riv. it. leasing*, 1991, 278 ss.; Lipari N., *Dieci anni di giurisprudenza della Cassazione sul leasing*, in *Riv. it. leasing*, 1993, 545 ss.; Bussani M., *Proprietà, garanzia e contratto. Formule e regole nel leasing finanziario*, cit., 33.

pubblico e quello finanziario immobiliare, il *lease back* e la locazione finanziaria di autoveicoli, navi ed aeromobili. Il dato comune a tutti è che, alla base, esiste un'operazione di finanziamento tendente a consentire al c.d. utilizzatore (*lessee*) il godimento di un bene (transitorio o finalizzato al definitivo acquisto del bene stesso) grazie all'apporto economico di un soggetto abilitato al credito (il c.d. concedente o *lessor*) il quale, con la propria risorsa finanziaria, consente all'utilizzatore di soddisfare un interesse che, diversamente, non avrebbe avuto la possibilità o l'utilità di realizzare, attraverso il pagamento di un canone che si compone, in parte, del costo del bene ed, in parte, degli interessi dovuti al finanziatore per l'anticipazione del capitale¹⁹⁵. Affiancata a questa v'è, necessariamente, un'altra operazione, quella tendente all'acquisto del bene del quale l'utilizzatore intende godere, ossia un'ordinaria compravendita stipulata tra fornitore e concedente, attraverso la quale il secondo diventa proprietario del bene che darà in locazione all'utilizzatore da

¹⁹⁵ La giurisprudenza nel fare riferimento al canone periodico che l'utilizzatore corrisponde al concedente per il godimento del bene, include nel predetto canone, oltre al costo del bene e agli interessi anche la "remunerazione" del concedente. In particolare, si parla di "canone periodico a titolo di rimborso della somma anticipata dal concedente-finanziatore, maggiorata degli interessi e della remunerazione del capitale investito. Fra le più risalenti pronunce, in tali precisi termini si esprime Cass. 6 maggio 1986, n. 3023, in *Foro it.*, 1986, 1819 ss.; in dottrina, al riguardo, v. Clarizia R., *La Cassazione, la locazione finanziaria e i contratti di finanziamento*, in *Riv. it. leasing*, 1986, 347 ss.; Schlesinger P., *Leasing: la risoluzione non investe i canoni già pagati*, in *La nuova giur. comm.*, 1986, 1, 84 ss.; Barbiera L., *Un secondo rifiuto della Cassazione di intervenire a correggere assetti contrattuali squilibrati nel leasing finanziario*, in *Giur. it.*, 1987, I, 243 ss.; Clarizia R., *La locazione finanziaria e l'art. 1526 c.c.*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1986, I, 577 ss.

lui finanziato¹⁹⁶. Inoltre, al termine del rapporto è consentito all'utilizzatore di esercitare il c.d. diritto di opzione per l'acquisto del bene medesimo, mediante il pagamento di un prezzo predeterminato.

Orbene, il *leasing* finanziario si presenta, dunque, quale operazione piuttosto complessa in quanto caratterizzata da due operazioni contrattuali: il contratto di *leasing* e il contratto di fornitura.

È chiaro, pertanto, come una compiuta analisi sul fenomeno del collegamento negoziale non può prescindere dallo studio di un contratto di natura così articolata quale quello del *leasing* finanziario. Anche perché, al riguardo, non poche sono state le questioni sollevate dalla dottrina, nonché in sede giurisprudenziale, con riferimento alla natura giuridica del contratto in esame.

Invero, attesa la realizzazione di una pluralità di operazioni contrattuali, una corrente dottrinale, ancorché minoritaria, ha ricostruito il *leasing* finanziario in termini di contratto plurilaterale¹⁹⁷.

In buona sostanza, secondo questa dottrina, il contratto in esame

¹⁹⁶ Proprietà che, soprattutto nel *leasing* traslativo (ossia quello che, come esito finale, prevede il trasferimento di proprietà dal concedente all'utilizzatore) ha la fondamentale funzione di garanzia a favore del primo, rispetto ai canoni che ha il diritto di percepire dal secondo.

¹⁹⁷ Purcaro D., *I problemi di struttura del leasing*, in *Riv. it. leasing*, 1987, 543 ss.; Dello stesso A., *La locazione finanziaria*, Cedam, Padova, 1998, 24 ss.; Chindemi D., *Trilateralità del contratto di leasing e riduzione del contratto ad equità senza ricorrere all'applicazione dell'art. 1526 c.c.*, in *Resp. civ.*, 1994, 182 ss.; Dello stesso A., *Invalidità della clausola di inversione del rischio in caso di mancata consegna del bene nel contratto di leasing*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2000, I, 325 ss.; Imbrenda M., *Leasing e lease back*, in *Tratt. dir. civ.*, a cura di Perlingieri P., Napoli, 2008, 46 ss.

rappresenta una fattispecie negoziale a formazione progressiva: inizialmente il rapporto negoziale nasce tra fornitore e utilizzatore; successivamente, il rapporto da bilaterale diventa trilaterale con la successiva adesione del concedente. In tal senso, gli interessi delle parti coinvolte in questa vicenda convergerebbero verso un unico risultato complessivo. Pertanto l'assetto degli interessi sarebbe unitario. Così come unico dovrebbe considerarsi il contratto, ancorché in esso siano comprese una pluralità di prestazioni. Tale filone dottrinale ha trovato l'avallo della giurisprudenza¹⁹⁸ che, per diverso tempo ha sposato la tesi della concezione del *leasing* finanziario quale contratto plurilaterale, nell'ottica dell'unitarietà funzionale ed economica dalla quale era caratterizzata la fattispecie¹⁹⁹.

Se la ricostruzione della struttura del contratto di *leasing* in termini di contratto unico plurilaterale è stata condotta sulla scorta di un'analisi degli interessi delle parti sottesi alla realizzazione dell'operazione oggetto del contratto in esame, sorge spontaneo un

¹⁹⁸ In merito, cfr., Cass., 16 maggio 1997, n. 4367, in *Mass. Foro it.*, 1997; Cass., 11 agosto 1995, n. 7595, in *Resp. civ. e prev.*, 1996, 335; Cass., 26 gennaio 2000, n. 854, in *Foro it.*, 2000, I, 2269.

¹⁹⁹ Rilievi critici nei confronti della tesi esposta sono stati avanzati da Lener G., *La qualificazione del leasing fra contratto plurilaterale ed "operazione giuridica"*, in *Studium iuris*, 2001, 1153 ss.; Barbiera L., *Vizi della cosa concessa in leasing e diritti dell'utilizzatore*, in *Giur. it.*, 2000, II, 1137 ss.; De Nova G., *Il contratto di leasing*, Giuffrè, Milano, 1990, 34; Colombo C., *Operazioni economiche e collegamento negoziale*, cit., 216 ss. Fra le principali contestazioni, in particolare, è stata sottolineata la difficoltà di individuare, nell'ottica delle obbligazioni incrociate, quelle assunte dall'utilizzatore verso il fornitore, la contrastata configurabilità di contratti plurilaterali senza comunione di scopo, la non plausibilità della qualificazione del rapporto iniziale fra venditore e utilizzatore in termini di accordo già vincolante e non di mera trattativa.

richiamo alla causa del contratto. Non si può, infatti, discutere di interessi e di scopo perseguito dalle parti attraverso un'operazione negoziale, senza fare esplicito riferimento all'elemento causale, quale sintesi degli interessi in gioco. Solo dallo studio dell'atteggiarsi della causa, infatti, è possibile risalire alla struttura di un contratto e capire se in un'operazione contrattuale complessa debba ravvisarsi un unico contratto o una "pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una propria causa autonoma, anche se ciascuno è finalizzato ad un unico regolamento dei reciproci interessi"²⁰⁰. E, a tal proposito, si deve tenere conto dell'evoluzione giurisprudenziale che ha travolto la concezione della causa. Invero, la nuova interpretazione attribuita all'elemento causale ha inciso fortemente sui contratti complessi, e in particolare su quello di *leasing* finanziario, determinandone uno "stravolgimento" di non poco conto.

Orbene, nel corso dell'analisi sin qui condotta, sono state illustrate le argomentazioni che, in sede dottrinale e giurisprudenziale, hanno segnato il tramonto della concezione della causa quale funzione economico-sociale del contratto. L'ermeneutica del concetto di causa affonda le sue radici nella critica della predeterminazione causale del negozio, ricostruendo la causa in termini di ragione concreta della

²⁰⁰ La definizione di collegamento negoziale in questi termini, si rinviene in Cass. 18 luglio 2003, n. 11240, in *Rep. F. it.*, 2003, voce *Contratto in genere*, nn. 244 e 265.

dinamica contrattuale²⁰¹, quindi di “funzione individuale del singolo, specifico contratto posto in essere”²⁰².

Nel passaggio dal piano teorico al piano pratico, occorre chiedersi quando l’insieme degli interessi facenti capo ai soggetti coinvolti in una complessa operazione contrattuale, possano ritenersi convergere verso un unico scopo pratico, configurandosi, in tal senso, una causa unitaria. Solo in questo caso potrà configurarsi un unico contratto.

Con riferimento specifico al *leasing* finanziario, il punto nodale della questione è capire se, nell’ambito della fattispecie contrattuale complessivamente considerata, possa realizzarsi una “sintesi” degli interessi delle parti, se, cioè, possa individuarsi una causa unica. E sotto questo profilo, è agevole rilevare come la concezione della causa concreta assume un’importanza centrale, poiché “smantella” la teorica del contratto plurilaterale unico al quale era stato ricondotto il contratto in esame. Infatti, se si considera la causa nell’accezione di funzione individuale dell’operazione negoziale, non si rintraccia un solo risultato pratico nell’operazione quivi considerata. Si osserva, in

²⁰¹ Per il definitivo accoglimento in seno alla giurisprudenza di legittimità di una nozione di causa in concreto si richiama l’arresto avutosi con Cass., 8 maggio 2006, n. 10490, con nota di Rolfi F., *La causa come <<funzione economico sociale>>: tramonto di un idolum tribus?* in *Il corriere giuridico*, 2006, 12, 1718.

²⁰² In tali termini si esprimono le SS.UU., in Cass., sez. un., 18 febbraio 2010, n. 3947, in *Foro it.*, 2010, I, 2799.

merito, che se l'interesse dell'utilizzatore può individuarsi nel conseguire un'utilità economica senza impiego immediato della somma occorrente per l'acquisto della stessa, il medesimo interesse non può riconoscersi in capo al concedente il quale, invece, persegue lo scopo precipuo di svolgere un'attività d'investimento. Il fornitore, dal canto suo, persegue l'obiettivo "pratico" di allocazione sul mercato dei propri prodotti contro l'integrale corresponsione di un corrispettivo. Appare evidente l'esistenza di due contratti, perché due sono le cause che si configurano: la causa di scambio nel contratto (di compravendita) stipulato tra fornitore e concedente, e la causa di finanziamento nel contratto (di leasing in senso stretto) stipulato tra concedente e utilizzatore. Sulla scorta di una siffatta interpretazione, la dottrina maggioritaria offre una ricostruzione del *leasing* finanziario in termini di collegamento negoziale²⁰³. Tra i due negozi (di compravendita e di *leasing* in senso proprio), infatti, si rinviene una relazione di preordinazione dell'uno rispetto all'altro: la compravendita, cioè, si realizza in funzione del contratto di *leasing*. Ne consegue che tale interconnessione tra le posizioni e gli interessi

²⁰³ In tal senso v., fra gli altri, Clarizia R., *La Cassazione, la locazione finanziaria e i contratti di finanziamento*, cit., 194; dello stesso A., *I contratti per il finanziamento dell'impresa: mutuo di scopo, leasing, factoring*, cit., 144 ss.; Luminoso A., *I contratti tipici e atipici*, in *Tratt. Di dir. priv.*, diretto da Iudica G., Zatti P., I, Giuffrè, Milano, 1995, 376 ss.; Lener G., *Leasing, collegamento negoziale e azione diretta dell'utilizzatore*, in *Foro it.*, 1998, I, 3081; dello stesso A., *La qualificazione del leasing fra contratto plurilaterale ed "operazione giuridica"*, cit., 1157 ss.

dei tre soggetti coinvolti nell'operazione in esame, da origine ad un collegamento funzionale tra i suddetti contratti²⁰⁴.

Si è osservato in dottrina che, nell'ambito della complessa operazione negoziale, qual è il *leasing* finanziario, le parti coordinano i contratti di compravendita e di *leasing* in senso stretto, costruendo un articolato regolamento che comporta l'intrecciarsi delle posizioni delle parti stesse, al fine di realizzare il risultato economico finale che si individua nel finanziamento²⁰⁵. Sulla stessa linea si pone l'orientamento della giurisprudenza²⁰⁶ che, nell'applicare la nuova concezione della causa in concreto al *leasing* finanziario, rinviene la ragione pratica dell'operazione sottesa alla fattispecie in esame nell'«interesse al godimento da parte dell'utilizzatore della cosa»²⁰⁷, con specifica e autonoma rilevanza della causa dei contratti di compravendita e *leasing* in senso stretto –altrimenti non avrebbe

²⁰⁴ In tal senso, cfr. Clarizia R., *I contratti per il finanziamento d'impresa, mutuo di scopo, leasing, factoring*, cit., 282 ss. L'A. sottolinea, al riguardo, che il descritto collegamento si manifesta con chiarezza non solo in virtù della constatazione per cui nella locazione finanziaria la vendita rappresenta il presupposto della successiva concessione in leasing, ma anche alla luce della particolare costruzione del complessivo regolamento negoziale operata dalle parti, laddove, ad esempio, nelle premesse di entrambi i contratti spesso si esplicita che la ragione dell'acquisto del concedente è la successiva concessione dell'utilizzatore, mentre nel contratto di fornitura si prevede che la consegna dovrà essere effettuata dal venditore direttamente nei confronti dell'utilizzatore o, ancora, che tutti i rischi e le responsabilità concernenti il bene si trasferiranno dal primo su tale ultimo soggetto senza incidere nella sfera del concedente.

²⁰⁵ Clarizia R., *I contratti per il finanziamento d'impresa, mutuo di scopo, leasing, factoring*, cit., 342.

²⁰⁶ F. Rolfi, *La causa come «funzione economico sociale»: tramonto di un idolum tribus?*, cit., 1718; Cass., 27 luglio 2006, n. 17145, in *Contratti*, 2007, 374, con nota di Fochesato E., *Causa unitaria nell'ambito dell'operazione di leasing finanziario e tutela dell'utilizzatore: una svolta della Cassazione?*, in *Contratti*, 2007, 374 ss.

²⁰⁷ Cfr., Cass., 27 luglio 2006, n. 17145.

senso il ragionamento sin qui condotto –. In buona sostanza, i singoli contratti di compravendita e di locazione in senso stretto, quindi, sebbene causalmente autonomi, vengono funzionalmente coinvolti in un'unica vicenda economica. Il collegamento negoziale è, infatti, quel meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, ancorché i singoli contratti coinvolti nel meccanismo suddetto conservino una causa autonoma²⁰⁸. In tal senso si parla di unicità funzionale dell'operazione economica nella fattispecie in esame. Ciò che viene in evidenza è, sostanzialmente, la “comunione di destino”²⁰⁹ tra i due contratti quivi considerati, originata dall'indirizzo unitario impresso alle prestazioni oggetto dei negozi medesimi, a mezzo della realizzazione dei quali le parti mirano alla costruzione di un unico assetto di interessi e, quindi, al raggiungimento di un unico fine economico²¹⁰.

²⁰⁸ Tale definizione di collegamento negoziale, si rinviene in Cass., 26 maggio 1999, n. 5122, con nota di Di Ciommo F., *La donazione tra <<modus>>, condizione risolutiva e trust*, in *La nuova giur. civ. comm.*, 2000, I, 2289.

²⁰⁹ Nocera L., *Collegamento negoziale, causa concreta e clausola di traslazione del rischio: la giustizia contrattuale incontra il leasing*, in *La nuova giur. civ. comm.*, 2008, 3, 359.

²¹⁰ In tali termini si esprime sul collegamento funzionale una giurisprudenza consolidata, cfr., *ex multis*, Cass. 10 ottobre 2014, n. 21417, in *Notariato*, 2014, 6, 636; Cass. 18 settembre 2012, n. 15640, in *Contratti*, 2013, 4, 339; Cass. 26 marzo 2010, n. 7305, in *La nuova giur. civ. comm.*, 2010, 6, 725; Cass. 10 luglio 2008, n. 18884, in *Contratti*, 2008, 12, 1093; Cass. 27 marzo 2007, n. 7524, in *Contratti*, 2008, 2, 132; Cass. 18 luglio 2003, n. 11240, in *Contratti*, 2004, 2, 118; Cass. 28 giugno 2001, n. 8844, in *Giur. it.*, 2002, 8-9, 1618.

2. La tutela diretta dell'utilizzatore nei confronti del fornitore

Delineato l'inquadramento sistematico del contratto di *leasing* finanziario, occorre chiedersi quali siano gli strumenti di tutela ai quali il *lessee* potrebbe ricorrere in caso di inadempimento del fornitore. La questione è piuttosto complessa e ha suscitato, sia sul versante dottrinale che giurisprudenziale, notevole interesse e contraddizioni. Si deve, infatti, tenere a mente che l'utilizzatore, atteso il meccanismo di collegamento che opera nella fattispecie in esame, è terzo rispetto al contratto di fornitura (o compravendita); il fornitore, a sua volta, è terzo rispetto al contratto di locazione. È chiaro, quindi, che le parti gestiscono separatamente i distinti rapporti contrattuali che, peraltro, sono sostanzialmente autonomi. Tuttavia, dato il collegamento tra i contratti di fornitura e locazione, vi sono delle interdipendenze che condizionano l'attuazione dell'operazione economica considerata. Tali interdipendenze si sostanziano in apposite clausole previste in ciascuno dei due contratti. A titolo meramente esemplificativo, si consideri la clausola inserita nel contratto di *leasing* in senso proprio, con la quale l'utilizzatore dichiara di conoscere e approvare il contenuto del contratto di fornitura, o quella con la quale si cedono all'utilizzatore i diritti futuri, ma determinabili

perché derivanti dal contratto di fornitura. Il costante riferimento al contratto di fornitura nell'ambito del contratto di *leasing* è sintomatico del collegamento esistente tra i contratti medesimi. Anche nel contratto di fornitura si richiama il contratto di *leasing*: si pensi alle clausole che configurano l'utilizzatore quale beneficiario delle prestazioni inerenti alla produzione e messa a disposizione del bene, in conformità con le prescrizioni contrattuali e di legge già definiti nel contratto di *leasing*. Ciò nonostante, la presenza di siffatte clausole a nulla rileva in tema di tutela dell'utilizzatore. Una tutela questa che, se non viene affatto considerata nelle clausole che "rimandano" da un contratto all'altro, viene addirittura "frustrata" quando nel contratto di locazione viene inserita la previsione che riversa in capo all'utilizzatore tutti i rischi connessi all'operazione di *leasing* finanziario, attinenti sia alla consegna, alla qualità o ai vizi del bene, che al suo successivo perimento o deterioramento, o ancora ad eventuali danni provocati dal medesimo.

La validità delle clausole che esonerano il concedente da ogni responsabilità relativa ai vizi del bene è stata discussa in dottrina e in giurisprudenza per diverso tempo. La posizione prevalentemente assunta su entrambi i versanti è stata a favore della validità delle stesse, atteso che queste si considerano quale elemento naturale del

contratto di leasing, direttamente discendente dalla natura finanziaria dell'operazione e dalla qualità di intermediario finanziario del condente²¹¹. Ne consegue che tale soggetto vede il proprio ruolo limitato al momento finanziario della vicenda, rimanendo, viceversa, del tutto indifferente allo svolgimento della relazione materiale con il bene²¹².

È agevole rilevare come la questione della tutela dell'utilizzatore si pone in termini decisamente complessi e problematici, in virtù della natura giuridica del contratto di *leasing* finanziario, individuata nel contratto collegato. Invero, la riconducibilità del *leasing* finanziario alla categoria del contratto plurilaterale, non pone problemi di sorta al riguardo. Nell'ottica dell'unitarietà contrattuale dell'operazione, l'utilizzatore non incontra alcuno ostacolo ad agire nei confronti del fornitore, in caso di

²¹¹ In merito cfr., Cass. 17 maggio 1991, n. 5571, in *Giust. civ.*, 1991, I, 2973; Cass. 11 luglio 1995, n. 7595, in *Vita not.*, 1995, 1372; Cass. 2 agosto 1995, n. 8464, in *Riv. trim.*, 1996, I, 164; Cass. 30 giugno 1998, n. 6412, in *Foro it.*, 1998, I, 3082.

²¹² In dottrina, fra gli altri, De Nova G., *Il contratto di leasing*, cit., 29, che ammette la validità delle predette clausole se all'utilizzatore sia consentito di tutelare i propri interessi nei confronti del fornitore; Clarizia R., *I contratti per il finanziamento dell'impresa. Mutuo di scopo, leasing, factoring*, cit., 288. Quanto, invece, alle clausole di inversione del rischio di mancata consegna, la giurisprudenza di legittimità si è assestata su una prevalente statuizione di invalidità delle stesse, affermando l'obbligo del concedente di verificare l'avvenuta consegna prima di procedere al pagamento del prezzo, ma ritenendo assolto tale obbligo con il semplice riscontro da parte di tale soggetto della regolarità del verbale di consegna, cfr. Cass. 16 maggio 1997, n. 4367, in *Rep. Foro it.*, 1997, voce *Contratto in genere*, n. 291; Cass. 30 giugno 1998, n. 6412, cit.; Cass. 21 settembre 2004, n. 19657, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2005, II, 611; Cass. 12 ottobre 2007, n. 20592, in *Guida dir.*, 2007, 63.

inadempimento di quest'ultimo ²¹³. In questa prospettiva, sostanzialmente, siamo di fronte ad una fattispecie a formazione progressiva, quindi ad un unico contratto, che costituisce fonte di obbligazioni incrociate tra le parti che intervengono nell'operazione finanziaria, tutte tra loro legate, e obbligate allo stesso identico modo. Pertanto, l'utilizzatore assume, nei confronti del fornitore, la stessa posizione contrattuale del condente²¹⁴.

Il passaggio da uno schema unitario al meccanismo del collegamento negoziale, se per un verso ha consentito la soluzione delle questioni di ordine sistematico, dall'altro rende più problematica l'ammissibilità di una tutela diretta dell'utilizzatore nei confronti del fornitore, considerata la scissione dei rapporti contrattuali tra questi due soggetti.

Il nodo problematico della vicenda, quindi, consiste nel fatto che i due negozi, sebbene funzionalmente ed economicamente connessi, si rivelano disgiunti, con la conseguente impossibilità che venga riconosciuta una tutela all'utilizzatore per la mancata consegna

²¹³Imbrenda M., *Leasing e lease back*, cit., 94 ss., la quale evidenzia come l'assetto degli interessi involti nella vicenda debba ritenersi unitario in quanto convergente verso un unico risultato complessivo, quello di procurare al *lessee* una nuova utilità economica.

²¹⁴Purcaro D., *La locazione finanziaria*, cit., 24 ss., il quale fa derivare dalla descritta ricostruzione unitaria del *leasing* finanziario una scissione delle obbligazioni assunte dal fornitore in obbligazioni assunte verso il concedente ed obbligazioni assunte verso l'utilizzatore, con la conseguenza che il venditore sarà per ciascuna obbligazione direttamente responsabile verso la sua controparte, ferma, tuttavia, l'affermazione che l'inadempimento che renda impossibile il godimento del bene da parte dell'utilizzatore comporta la risoluzione del contratto di leasing nel suo complesso.

del bene, o per l'assenza delle qualità richieste o, ancora, per i vizi del medesimo. Invero, nei confronti del fornitore non gode di alcuna tutela per le ragioni illustrate; né, tantomeno, nei confronti del concedente, che, come evidenziato, si avvale delle clausole che lo sollevano da ogni responsabilità.

La giurisprudenza di legittimità²¹⁵ ha focalizzato la sua attenzione sulle clausole di esonero delle responsabilità del concedente per eventi imputabili al fornitore, riconosciute idonee a determinare un forte squilibrio in termini di doveri ed obblighi a carico dell'utilizzatore, giacché impongono a quest'ultimo di pagare i canoni relativi ad un bene affetto da vizi tali da impedirne l'uso, o addirittura non consegnato²¹⁶. Emerge, pertanto, la necessità di riequilibrare la ripartizione dei rischi, sbilanciata nettamente a sfavore dell'utilizzatore, impotente di fronte all'inadempimento del fornitore.

²¹⁵ Cass. civ., 29 settembre 2007, n. 20592.

²¹⁶ La validità di tali clausole di inversione del rischio, minacciata dalla possibile applicazione dell'art. 1579 c.c., è stata tuttavia riconosciuta dalla Cassazione fino alla fine dello scorso decennio, con motivazioni diversificate in base alla funzione e alla struttura operativa riconosciuta al contratto, argomentando per lo più in base alla peculiarità del *leasing* finanziario come compravendita tra fornitore ed utilizzatore che attribuirebbe al concedente un ruolo di mero intermediario finanziario (si veda *ex multis* Cass., 2.8.1995, n. 8464). Il presupposto di fatto da cui la giurisprudenza di legittimità traeva linfa era la considerazione che l'utilizzatore, al momento del perfezionamento del contratto di *leasing* in senso stretto, compia una scelta consapevole non soltanto del bene oggetto del successivo godimento, ed eventuale acquisto in proprietà, ma anche del fornitore, soggetto che materialmente costruirà o venderà il bene, avendo dunque la migliore informazione circa i rischi di difettosità del bene stesso. La funzione di mero finanziamento esercitata dal concedente comporta dunque la qualificazione delle clausole di esonero dalla responsabilità del *lessor* per l'inadempimento del fornitore come clausole *naturalia negotii*, giacché è l'utilizzatore a prendere contatti con il fornitore, scegliere il bene, e concordarne il prezzo d'acquisto.

Orbene, in tal senso l'orientamento giurisprudenziale maggioritario²¹⁷, al fine di legittimare l'esperibilità da parte dell'utilizzatore delle azioni di risarcimento del danno, di inadempimento e di risoluzione nei confronti del fornitore, ha inquadrato, il rapporto tra concedente e utilizzatore nello schema del mandato, equiparando il rapporto *lessor/lessee* e quello mandante/mandatario senza rappresentanza: l'utilizzatore si sarebbe trovato in una posizione equiparabile a quella del mandante e la società di *leasing* a quella del mandatario senza rappresentanza. Pertanto, in applicazione della norma di cui all'art. 1705 c.c., comma 2, l'utilizzatore (mandante) ha diritto di far propri di fronte ai terzi (fornitore) i diritti di credito sorti in capo al mandatario (concedente)²¹⁸. In buona sostanza, in forza del collegamento negoziale tra *leasing* e vendita, il *lessee*, allo stesso modo del mandante, può agire autonomamente e direttamente con le azioni di adempimento, di risarcimento e di risoluzione nei confronti del fornitore, nelle ipotesi di mancata consegna del bene o in difetto della

²¹⁷ Tra le varie pronunce che applicano al contratto di leasing l'art. 1705 cod. civ. si veda Cass., 19.5.2006, n. 11776, in *Mass. Giur. it.*, 2006 e Cass., 2.10.1998, n. 9785, in *Guida al dir.*, 1998, n. 42, 46 ss., con nota di Piselli G., *In assenza di specifiche clausole contrattuali applicabili i principi in materia di mandato*.

²¹⁸ Riconoscono la legittimazione ad agire del fornitore in relazione all'azione di risoluzione nei confronti del fornitore Cass., 30.6.1998, n. 6412, in *Foro it.*, 1998, I, 3081, con nota di Lener G., *Leasing, collegamento negoziale ed azione diretta dell'utilizzatore*; e Cass., 27.4.2006, n. 17145, in *Corr. giur.*, 2007, 1428. Sulla legittimazione del mandante ad agire contro il terzo si veda Cass., 5.11.1998, n. 11118, in *Contratti*, 1999, 579.

qualità del medesimo dedotta in contratto, secondo la disciplina di cui all'art. 1705 c.c., comma 2²¹⁹.

Tuttavia, l'accostamento tra il *leasing* finanziario e il mandato senza rappresentanza mette il luce diversi profili di criticità, evidenziati da quella parte della dottrina che al riguardo osserva come la posizione dell'utilizzatore non possa essere assimilata a quella di un mandante, in quanto non si potrebbe configurare una vera e propria attività gestoria del concedente per conto dell'utilizzatore. Tra il *lessee* e il fornitore infatti, intercorrono rapporti sin dall'inizio dell'operazione finanziaria, ancorché non siano qualificabili in termini contrattuali²²⁰. L'accostamento del *leasing* finanziario al mandato senza rappresentanza, viene superato con la pronuncia delle Sezioni unite del 2008, secondo la quale "l'espressione diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato (art. 1705 comma 2 c.c.), che accorda al mandante pretese dirette nei confronti del terzo contraente, va circoscritta all'esercizio dei diritti sostanziali acquistati dal mandatario, rimanendo escluse le azioni poste a loro tutela

²¹⁹ Fra i favorevoli al richiamo in tale sede della norma di cui all'art. 1705, comma 2, c.c., Visalli N., *La problematica del leasing finanziario come tipo contrattuale*, in *Riv. dir. civ.*, 2000, II, 684; Barbiera L., *Vizi della cosa concessa in leasing e diritti dell'utilizzatore*, cit., 1137, il quale ritiene che in tal modo debba essere riconosciuto all'utilizzatore anche il diritto di agire contro il fornitore inadempiente per la risoluzione della vendita.

²²⁰ Colombo C., *Operazioni economiche e collegamento negoziale*, cit., 343; Clarizia R., *I contratti per il finanziamento dell'impresa. Mutuo di scopo, leasing, factoring*, cit., 340.

(annullamento, risoluzione, rescissione, risarcimento danno)”²²¹ .
Inoltre, lo stesso riferimento contenuto nell’art. 1705 c.c., 2 comma, all’impossibilità di pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario, rappresenterebbe un impedimento all’esercizio dell’azione di risoluzione a causa della perdita della proprietà del bene in capo al concedente che da questa conseguirebbe²²².

Alla luce dei fallaci tentativi di individuare un fondamento della tutela dell’utilizzatore, l’attenzione si è focalizzata sul profilo strutturale del *leasing* finanziario: il collegamento negoziale tra il *leasing* e la vendita, che rappresenta il pilastro strumentale all’assetto unitario degli interessi delle parti. Invero, l’interdipendenza tra i due contratti collegati costituisce il fondamento del riconoscimento, in capo all’utilizzatore, dell’esercizio dell’azione di adempimento e di risarcimento nei confronti del fornitore²²³. La stessa connessione, tuttavia, conduce all’esclusione della possibilità dell’utilizzatore di chiedere la risoluzione del contratto, in quanto questa inciderebbe in

²²¹ Così le SS.UU., 8 ottobre 2008, n. 24772. Al riguardo, in dottrina, cfr. Colombo C., *Operazioni economiche e collegamento negoziale*, cit., 342; Fochesato E., *Causa unitaria nell’ambito dell’operazione di leasing finanziario e tutela dell’utilizzatore: una svolta della Cassazione?*, cit., 378; Bacciardi E., *Leasing finanziario: la Cassazione apre le porte della tutela dichiarativa all’utilizzatore*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2008, 739.

²²² Prosperetti L., *Note in tema di tutela dell’utilizzatore rispetto ai vizi originari del bene nel leasing finanziario*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2005, II, 627.

²²³ Ammettono, sulla base dello stesso collegamento negoziale, l’esperibilità da parte dell’utilizzatore nei confronti del fornitore dell’azione di adempimento e di risarcimento danni, escludendo viceversa quella di risoluzione della vendita in assenza del consenso del concedente, Clarizia R., *I contratti per il finanziamento dell’impresa. Mutuo di scopo, leasing, factoring*, cit., 340; Lener G., *La qualificazione del leasing fra contratto plurilaterale ed “operazione giuridica”*, cit., 1160.

modo pregiudizievole nella sfera giuridica del concedente che, oltre ad essere privato della garanzia rappresentata dalla proprietà del bene, rischierebbe anche di non ricevere i canoni, essendo venuta meno, con la cessazione del godimento del bene, la causa della contrapposta obbligazione dell'utilizzatore di pagare i canoni²²⁴.

2.1. (Segue). La risoluzione del contratto e la tutela “mediata” dell'utilizzatore. La ricostruzione del leasing finanziario in termini di collegamento “atecnico” operata dalle SS.UU.

La tutela dell'utilizzatore, ed in particolare la questione relativa all'ammissibilità della risoluzione del contratto di compravendita su iniziativa di questi nell'ambito della locazione finanziaria, è stata oggetto di una recente pronuncia delle Sezioni Unite²²⁵. Nella specie, è

²²⁴ Occorre in proposito sottolineare come i percorsi argomentativi in merito utilizzati si siano indirizzati, in alcuni casi, verso una valorizzazione dell'unitarietà del regolamento di interessi derivante dalla particolare costruzione del collegamento che consentirebbe di “superare la tradizionale contrapposizione tra parte e terzo” e di considerare i tre soggetti coinvolti “tutti parti dell'operazione complessiva”. Al riguardo, cfr. Lener G., *La qualificazione del leasing fra contratto plurilaterale ed “operazione giuridica”*, cit., 1160. In altri casi, invece, si è giunti a sostenere che, nella specie, ricorrerebbe una causa unica che consentirebbe di individuare un ulteriore ed unico contratto strutturalmente “sovrapposto” ai singoli negozi collegati. Sotto questo profilo, v. Bravo F., *L'unicità di regolamento nel collegamento negoziale: la “sovrapposizione contrattuale”*, in *Contratti*, fasc. 2, 2004, 128; Fochesato E., *Causa unitaria nell'ambito dell'operazione di leasing finanziario e tutela dell'utilizzatore: una svolta della Cassazione?*, cit., 379, il quale, per sviluppare la propria tesi, prende le mosse da una decisione del Supremo Collegio (Cass. 27 luglio 2006, n. 17145, in *Foro it.*, 2006, 1740) in cui si è affermata l'esistenza, accanto alle singole cause che caratterizzano i contratti di leasing e compravendita, di una causa unitaria costituita dall'interesse dell'utilizzatore ad ottenere il godimento del bene concesso in *leasing*.

²²⁵ Cass., SS.UU., 5 ottobre 2015, n. 19785. La pronuncia in commento scaturisce dall'ordinanza

stato richiesto l'intervento della Corte di legittimità, per far luce su un profilo piuttosto controverso che ricorre nella fattispecie negoziale in esame: se la legittimazione ad agire dell'utilizzatore per la risoluzione della compravendita intervenuta tra fornitore e concedente, possa intendersi quale effetto naturale del *leasing* finanziario o se, invece, possa essere riconosciuta in capo al *lessee* solo in presenza di una specifica clausola contrattuale, con la quale venga trasferita la posizione sostanziale del concedente all'utilizzatore.

La questione evidenziata, offre alla Corte l'occasione per tornare su un tema, quello del collegamento negoziale, che da sempre affascina la dottrina e la giurisprudenza, in particolar modo se studiato con riferimento a fattispecie contrattuali come quella del *leasing* finanziario, in merito alla quale sussistono, ancora, profili di ambiguità e problematicità in ordine alla disciplina applicabile. La soluzione adottata dai giudici è stata la conclusione di un *iter* argomentativo che ha preso le mosse, quindi, dallo studio dell'atteggiarsi del collegamento tra il contratto di fornitura e il contratto di *leasing* propriamente detto. E, il fatto che il costante

di rimessione n. 17597 del 4 agosto 2014, con cui la terza sezione del Supremo Collegio ha ritenuto la questione relativa alle azioni direttamente proponibili dall'utilizzatore del bene concesso in leasing nei confronti del venditore di tale bene di massima importanza e bisognosa di un intervento chiarificatore sistematico, soprattutto a seguito dell'incidenza spiegata sull'argomento dalla pronuncia n. 24772 del 2008 (in *Notariato*, 2009, 1, 12; in *Il corriere giur.*, 2009, 5, 699, con nota di D. De Giorgi; in *Obbl. e contr.*, 2009, 6, 513) con cui le Sezioni Unite avevano recentemente preso posizione sulla portata ed, in particolare, sul carattere eccezionale della norma di cui al comma 2 dell'art. 1705 c.c.

orientamento della giurisprudenza e della dottrina riconosca ormai pacificamente, salvo correnti pressoché minoritarie²²⁶, l'esistenza di un collegamento negoziale nell'ambito dell'operazione contrattuale sottesa alla locazione finanziaria²²⁷, non ha impedito alla Corte di giungere a negare, nella pronuncia in esame, la configurabilità di un collegamento in senso tecnico. Una decisione, questa, che desta, indubbiamente, l'interesse e la curiosità degli interpreti per molteplici ragioni.

Analizzando la motivazione della sentenza in commento si legge, in particolare, che le SS.UU. nel corso dell'analisi sulla relazione tra i negozi di fornitura e *leasing*, osservano che, se è possibile riconoscere l'esistenza di un nesso oggettivo (economico e teleologico) che lega le due fattispecie negoziali, non può individuarsi il c.d. nesso soggettivo, ovvero l'intenzione delle parti, coinvolte nella

²²⁶ Purcaro D., *I problemi di struttura del leasing*, cit., 543 ss.; Dello stesso A., *La locazione finanziaria*, cit., 24 ss.; Chindemi D., *Trilateralità del contratto di leasing e riduzione del contratto ad equità senza ricorrere all'applicazione dell'art. 1526 c.c.*, cit., 182 ss.; Dello stesso A., *Invalidità della clausola di inversione del rischio in caso di mancata consegna del bene nel contratto di leasing*, cit., 325 ss.; Imbrenda M., *Leasing e lease back*, cit., 46 ss.

²²⁷ Riconoscono nell'operazione di leasing finanziario un collegamento in senso tecnico fra i contratti di vendita e di leasing in senso stretto Clarizia R., *I contratti per il finanziamento dell'impresa. Mutuo di scopo, leasing, factoring*, cit., 282 ss.; Luminoso A., *I contratti tipici ed atipici*, cit., 374 ss.; Munari A., *Il leasing finanziario nella teoria dei crediti di scopo*, Giuffrè, Milano, 1989, 23; Lener G., *Leasing, collegamento negoziale ed azione diretta dell'utilizzatore*, cit., 3083 ss.; Dello stesso A., *La qualificazione del leasing fra contratto plurilaterale ed "operazione giuridica"*, cit., 1157 ss. Per la non sussistenza di un collegamento in senso tecnico, invece, cfr. De Nova G., *Il contratto di leasing*, cit., 34. In giurisprudenza per il riconoscimento di un collegamento volontario funzionale nella locazione finanziaria, si vedano Cass. 27 luglio 2006, n. 17145, cit.; Cass. 25 maggio 2004, n. 10032, cit.; Cass. 5 agosto 2002, n. 11719, cit.; Cass. 24 luglio 2000, n. 9665, cit.; Cass. 2 novembre 1998, n. 10926, cit.; Cass. 30 giugno 1998, n. 6412, in *Foro it.*, 1998, I, 3083; Cass. 11 luglio 1995, n. 7595, in *Vita not.*, 1995, 1372; in precedenza avevano, invece, escluso l'esistenza del collegamento fra i due contratti, Cass. 13 dicembre 1989, nn. 5569, 5570, 5571, 5572, 5573, 5574, in *Giur. it.*, 1990, I, 380.

vicenda contrattuale della locazione finanziaria, di collegare i due negozi in uno scopo comune. Pertanto, non si configura un collegamento in senso tecnico. Infatti, secondo la Corte, non si può dire che il fornitore si determini alla vendita in funzione della circostanza che il bene verrà concesso in locazione dal compratore/concedente all'utilizzatore. Al contrario, il fornitore ha il mero interesse alla vendita del suo prodotto e la causa che regge il contratto da lui stipulato con il finanziatore/concedente è quella tipica del contratto di compravendita, ossia il trasferimento del bene in cambio del prezzo. E, quasi a voler rimarcare la "debolezza" della connessione tra compravendita e *leasing*, i giudici sottolineano che è proprio la fisiologica evoluzione dell'operazione che vede il fornitore, una volta consegnato il prodotto all'utilizzatore, uscire di scena, essendo assolutamente disinteressato allo svolgersi dell'altra vicenda che concerne la locazione stipulata tra concedente ed utilizzatore. A pregiudicare la configurabilità di un collegamento inteso in senso tecnico, sarebbe, quindi, proprio la peculiare posizione del fornitore.

Orbene, analizzando le argomentazioni della decisione in commento, sembra che la Corte di legittimità, nel rilevare il difetto del nesso di carattere soggettivo nell'ambito della relazione tra i negozi coinvolti nel *leasing* finanziario, abbia fatto perno sulla circostanza

che i negozi medesimi conservino una propria autonomia sotto il profilo causale²²⁸. In buona sostanza, il fatto della permanenza di una causa di scambio e di finanziamento nei contratti, rispettivamente, di compravendita e di *leasing*, impedisce la configurabilità di un collegamento in senso proprio, in quanto il collegamento dei contratti realizzato dalle parti dovrebbe essere rivolto alla realizzazione di uno scopo finale, che trascende gli effetti tipici dei contratti singolarmente considerati, e assume una propria autonomia, anche sotto il profilo della causa.

La motivazione della Corte desta qualche perplessità sia in ordine alla ricostruzione strutturale del leasing finanziario, che sotto il profilo della definizione della causa sottesa all'intera operazione quivi considerata.

Certamente discutibile è la scelta di qualificare il collegamento nella fattispecie in esame, anche se indirettamente, in termini di "atecnicità": se il collegamento tra i due negozi consente all'utilizzatore di agire per l'inadempimento del fornitore e per il risarcimento del danno, non è chiaro il motivo per il quale, la risoluzione su iniziativa dell'utilizzatore non sarebbe auspicabile,

²²⁸ La Corte richiama quale precedente per l'affermazione di una autonomia causale dello schema negoziale risultante dal collegamento contrattuale, Cass. 17 maggio 2010, n. 11974, in *Mass. Giust. civ.*, 2010, 761. Di causa unitaria nel collegamento negoziale parla anche Cass. 27 luglio 2006, n. 17145.

atteso che la natura del rapporto tra i negozi in esame non muta a seconda che si prospetti un'ipotesi di inadempimento o di risoluzione²²⁹. Sostanzialmente, l'effetto tipico del collegamento contrattuale, cioè l'interferenza delle vicende negoziali, si configurerebbe, secondo i giudici di legittimità, in ordine all'azione di inadempimento e di risarcimento, esperite dall'utilizzatore nei confronti del fornitore. Viene meno, invece, con riferimento alla risoluzione del contratto di compravendita ad opera dell'utilizzatore, per il peculiare atteggiarsi della relazione tra i due negozi, che non può ricondursi al fenomeno del collegamento "tecnico". È agevole rilevare la contraddittorietà del ragionamento: si assiste ad una trasmissibilità delle vicende negoziali, per quanto concerne l'azione di inadempimento e di risarcimento, le quali sono pacificamente ammesse; la risoluzione, invece, non viene riconosciuta ammissibile, in quanto l'effetto tipico delle comunicabilità delle vicende contrattuali non può prodursi, in difetto di un collegamento in senso tecnico tra compravendita e *leasing*. E, allora, come giustificare la legittimazione ad agire dell'utilizzatore in caso di inadempimento del

²²⁹ Viti V., *L'individuazione delle azioni esperibili dall'utilizzatore in leasing verso il venditore inadempiente e la sottovalutata rilevanza del collegamento negoziale*, in *Il corriere giur.*, 6, 2016, 796.

fornitore? A ben vedere la Corte non chiarisce la natura del nesso che intercorre tra i due contratti.

Nella decisione in esame, emerge un'altra nota di criticità con riferimento al concetto di causa sottesa all'operazione contrattuale del *leasing* finanziario, che, a parere della Corte, dovrebbe assumere una propria autonomia e trascendere dalla causa delle singole fattispecie coinvolte nel collegamento. Orbene, attenta dottrina²³⁰ evidenzia, al riguardo, che occorre tenere distinti due profili: la causa del contratto e il fine economico dell'operazione economica. Quando si fa riferimento al fenomeno del collegamento negoziale, si richiama il concetto di unitarietà funzionale ed economica dell'operazione che le parti intendono realizzare, in vista di un fine unitario. Ma la circostanza che una pluralità di negozi siano "collegati" e instaurino una connessione per la quale si dà vita alla costruzione di un assetto unitario di interessi, per convergere verso uno scopo unitario finale, non significa che i negozi coinvolti in tale meccanismo perdano la propria autonomia causale per essere assorbiti da una causa unitaria²³¹.

²³⁰ Viti V., *L'individuazione delle azioni esperibili dall'utilizzatore in leasing verso il venditore inadempiente e la sottovalutata rilevanza del collegamento negoziale*, cit., 795.

²³¹ Di causa unitaria caratterizzante l'intera operazione nel caso di collegamento negoziale parlano Bravo F., *L'unicità di regolamento nel collegamento negoziale: la "sovrapposizione contrattuale"*, cit., 128; Fochesato E., *Causa unitaria nell'ambito dell'operazione di leasing finanziario e tutela dell'utilizzatore: una svolta della Cassazione?*, cit., 379, il quale, per sviluppare la propria tesi, prende le mosse da una decisione del Supremo Collegio (Cass. 27 luglio 2006, n. 17145, in *Foro it.*, 2006, 1740) in cui si è affermata l'esistenza, accanto alle singole cause

Occorre tenere a mente, infatti, che il fenomeno del collegamento negoziale impone la presenza di due o più contratti che conservino la propria indipendenza e che, pertanto, non si fondono in unico contratto. Altrimenti non si avrebbe un collegamento tra contratti, ma un contratto plurilaterale o complesso. Sembra quasi sfuggire alla Corte, nella pronuncia in esame, che ciò che connota il collegamento è la pluralità causale che mantiene ferma l'autonomia e l'indipendenza dei singoli negozi che sono, tuttavia, "legati" a fine di un determinato scopo. In buona sostanza, pare legittimo affermare come il collegamento negoziale, lega ma non unisce i contratti coinvolti nel meccanismo medesimo.

Nel caso di specie, la compravendita è il presupposto della realizzazione del *leasing*. Per tale ragione, il fatto che il fornitore "esca di scena", non può essere interpretato, come avviene, invece, nella sentenza, nel senso che si ravvisa la *scientia* del fornitore ma non la *volutas* verso un obiettivo comune.

A ben vedere, le SS.UU., nella decisione in commento, mettono in discussione la natura giuridica del *leasing* finanziario, individuata nell'onta del collegamento negoziale alla fine di un percorso ermeneutico lungo e complicato. Inoltre, non giunge ad una soluzione

che caratterizzano i contratti di leasing e compravendita, di una causa unitaria costituita dall'interesse dell'utilizzatore ad ottenere il godimento del bene concesso in *leasing*.

chiara circa la prospettata diversa natura del nesso che intercorrerebbe tra il contratto di compravendita e di *leasing*, limitandosi a non configurare il collegamento in senso tecnico per difetto del nesso soggettivo.

A parte i diversi profili di contraddittorietà che caratterizzano la sentenza delle SS.UU., ma più in generale, la complessa questione della tutela diretta dell'utilizzatore, non può non rilevarsi il notevole contributo che la decisione in commento rappresenta in tal senso. Invero, ancorché la materia sia attraversata da zone d'ombra, e la strada da percorrere per il riconoscimento di una tutela diretta per il *lessee*, forse, è ancora lunga, la Corte riconosce una tutela dell'utilizzatore "mediata" dal concedente. Più precisamente, la Corte di legittimità distingue due ipotesi: che i vizi siano immediatamente riconoscibili dall'utilizzatore; che si manifestino successivamente alla consegna, tenendo soprattutto conto che il canone di buona fede agisce quale strumento integrativo dei contratti (art. 1375 c.c.). In questo caso, i giudici ritengono che sussista "l'obbligo dell'utilizzatore di informare il concedente circa ogni questione che sia per questo rilevante", così come v'è "l'obbligo a carico del concedente di solidarietà e di protezione verso l'utilizzatore, al fine di evitare che questo subisca pregiudizi". Il primo caso deve essere

equiparato a quello della mancata consegna, sicché il concedente, una volta informato del fatto che l'utilizzatore, verificati i vizi che rendono la cosa inidonea all'uso, ha rifiutato la consegna, ha l'obbligo di sospendere il pagamento del prezzo in favore del fornitore, per poi esercitare, se ricorrono i presupposti di gravità dell'inadempimento, l'azione di risoluzione del contratto di fornitura, alla quale necessariamente consegue la risoluzione del contratto di *leasing*. Diversamente, il concedente corrisponderebbe al fornitore il pagamento di un prezzo non dovuto che, come tale, non può essere posto a carico dell'utilizzatore. Il secondo caso - quello dei vizi occulti o in mala fede taciuti dal fornitore ed emersi dopo l'accettazione verbalizzata da parte dell'utilizzatore - sicuramente consente all'utilizzatore di agire direttamente contro il fornitore per l'eliminazione dei vizi o la sostituzione della cosa. Ma, anche in questo caso, "laddove ne ricorrano i presupposti, il concedente, informato dall'utilizzatore dell'emersione dei vizi, ha, in forza del canone integrativo della buona fede, il dovere giuridico (non la facoltà) di agire verso il fornitore per la risoluzione del contratto di fornitura o per la riduzione del prezzo, con tutte le conseguenze giuridiche ed economiche riverberantesi sul collegato contratto di locazione". A ben vedere, ancorché non direttamente esperibile

dall'utilizzatore, la risoluzione del contratto di compravendita può avvenire ad opera del concedente quando vi sia l'esigenza di tutelare l'utilizzatore. La Corte ha affermato che il principio di buona fede ex art. 1375 c.c., impone al concedente un comportamento di solidarietà e protezione nei confronti dell'utilizzatore, che, pertanto riceverà una tutela, nei confronti del fornitore, "mediata" dal concedente²³². E per quest'ultimo, l'agire per la risoluzione del contratto di compravendita, nell'interesse dell'utilizzatore, non è una facoltà ma, specifica la Corte, un dovere giuridico.

²³² La valorizzazione del principio di buona fede di cui all'art. 1375 c.c. nell'esecuzione del contratto di *leasing* ai fini di una giusta composizione del quadro delle tutele dell'utilizzatore di fronte all'inadempimento del fornitore, con particolare riguardo all'esistenza di un dovere giuridico in capo al concedente di promuovere contro il venditore le azioni contrattuali per cui l'utilizzatore non sarebbe direttamente legittimato, è stata sostenuta in dottrina da Clarizia R., *I contratti per il finanziamento dell'impresa. Mutuo di scopo, leasing, factoring*, cit., 287 ss.; Prosperetti L., *Note in tema di tutela dell'utilizzatore rispetto ai vizi originari del bene nel leasing finanziario*, cit., 629 ss.; Bacciardi E., *Leasing finanziario: la Cassazione apre le porte della tutela dichiarativa all'utilizzatore*, cit., 739. In giurisprudenza, in merito, cfr., Cass. 3 aprile 1997, n. 2885, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1998, II, 129; Cass. 2 novembre 1998, n. 10926, cit.; Cass. 6 giugno 2002, n. 8222, in *Danno e resp.*, 2002, 941.

CAPITOLO IV

Il patto di famiglia: unità o pluralità di fattispecie? La rilevanza sostanziale del collegamento *ex art. 768-quater*

Sommario: 1. Premessa. La legge n.55/2006 e i problemi di compatibilità con il divieto dei patti successori *ex art. 458 c.c.* – 2. Pluralità di soggetti, pluralità di prestazioni e causa “complessa” dell’atto traslativo. – 3. La rilevanza del collegamento negoziale nel patto di famiglia. Il successivo contratto “collegato” e la necessaria partecipazione degli stessi soggetti.

1. Premessa. La legge n.55/2006 e i problemi di compatibilità con il divieto dei patti successori *ex art. 458 c.c.*

La legge n. 55/2006 ha introdotto nel nostro ordinamento il patto di famiglia, al quale è stato dedicato un nuovo capo *V-bis*, introdotto nel titolo IV del libro II del codice civile, rubricato “Del patto di famiglia”, composto da 7 disposizioni (*768-bis – 768-octies*) che delineano la struttura dell’istituto e ne individuano la disciplina.

Il patto di famiglia è un contratto avente ad oggetto il trasferimento totale o parziale dell’azienda da parte dell’imprenditore, ovvero delle partecipazioni societarie da parte del titolare, in favore di un discendente. Si tratta di un contratto avente una funzione di natura complessa, irriducibile a quella dei tipi contrattuali già disciplinati nel codice civile.

In merito al contenuto della fattispecie negoziale in esame, si osserva che, già prima della legge di riforma del 2006²³³, era ammissibile che l'imprenditore si avvallesse dello strumento contrattuale per realizzare la vicenda traslativa della propria attività di impresa. Sicché, il legislatore ha avvertito l'esigenza di introdurre una compiuta regolamentazione del patto di famiglia, spinto, peraltro, dalle sollecitazioni provenienti dalla normativa europea²³⁴. Diverse sono state le proposte di legge presentate al Parlamento: "Modifiche al codice civile in materia di patti successori" (1996); "Nuove norme in materia di patti successori relativi all'impresa" (1997); "Introduzione dell'art. 734-*bis* del codice civile in materia di patti successori

²³³ L'idea stessa dei Patti di famiglia nasce in Italia, infatti, nella seconda metà degli anni novanta del secolo scorso, sulla scia di una raccomandazione della Commissione dell'Unione europea del 7 dicembre 1994, seguita da una ulteriore comunicazione della stessa Commissione di quattro anni successiva, specificamente dedicata a favorire - attraverso il superamento del divieto dei patti successori o, quantomeno, attraverso la previsione, accanto a tale divieto, di una disciplina specifica e più permissiva nei confronti dell'autonomia privata concernente l'impresa - il passaggio generazionale nell'ambito delle imprese di tipo familiare, soprattutto se di piccola o media dimensione secondo i parametri comunitari. In Italia, più precisamente, l'iniziativa legislativa ha preso corpo, durante la XIII legislatura, a seguito, oltre che della predetta sollecitazione comunitaria, di un convegno di studi tenutosi a Macerata il 24 marzo 1997, in collaborazione tra il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, il Consiglio Nazionale del Notariato ed il Gruppo di ricerca del Consiglio Nazionale delle ricerche sulla successione ereditaria dei beni produttivi, coordinato da Pietro Rescigno ed Antonio Masi.

²³⁴ Già nella comunicazione del luglio 1994, la Commissione europea aveva identificato quattro problemi tipici dei trasferimenti delle piccole e medie imprese: garantire la continuità delle società di persone e delle imprese individuali; preparare i trasferimenti attraverso l'adozione della forma giuridica più appropriata; incoraggiare i trasferimenti a favore dei terzi e facilitare i trasferimenti nell'ambito della famiglia tramite adeguate misure fiscali. Sempre la Commissione Europea, con la raccomandazione 94/1069/CEE relativa alla successione nella piccole e medie imprese, emanata in seguito ad un'indagine svolta sulle disposizioni nazionali che intralciano la costituzione, la crescita e la successione nelle imprese - dalla quale era emerso che "ogni anno diverse migliaia di imprese sono obbligate a cessare la loro attività a causa di difficoltà insormontabili inerenti alla successione", con ripercussioni negative sul tessuto economico delle imprese, nonché sui loro creditori e lavoratori - sollecitava gli Stati membri "ad adottare le misure necessarie per facilitare la successione nelle piccole e medie imprese al fine di assicurare la sopravvivenza delle imprese ed il mantenimento dei posti di lavoro".

d'impresa" (2003)²³⁵. Infine si giunse all'approvazione della legge recante il titolo "Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia" nel 2006.

La *ratio* sottesa all'istituto è quella di garantire il trapasso generazionale dell'impresa, al fine di scongiurare il rischio che le vicende successorie compromettano l'attività economica²³⁶. Il legislatore si pone, sostanzialmente, l'obiettivo di garantire al trasferimento del complesso aziendale una certa stabilità, in modo da agevolare, sul piano funzionale, il passaggio generazionale delle piccole e medie imprese allo scopo di assicurare continuità all'impresa e limitare la successiva "frammentazione del controllo", che frequentemente si riverbera sull'efficienza della gestione imprenditoriale²³⁷. L'esigenza di garantire e tutelare la dinamicità

²³⁵ Per una compiuta ricostruzione del quadro storico-legislativo, v. Calogero M., *Disposizioni generali sulle successioni*, in *Comm. cod. civ.*, già diretto da Schlesinger P., continuato da Busnelli F., Giuffrè, Milano, 2006, 96 ss.

²³⁶ Cfr., Genghini L., Carbone C., *Le successioni per causa di morte*, Cedam, Padova, 2012, 1558; De Nova G., *sub art. 768 bis*, in *Comm. cod. civ.*, diretto da Gabrielli E., III, Utet, Torino, 2010, 376.

²³⁷ Cfr. Zoppini, *Il patto di famiglia (linee per la riforma dei patti sulle successioni future)*, in *Riv. dir. priv.*, 1998, 258; Lupetti M. C., *Patti di famiglia: note a prima lettura*, in *CNN Notizie*, 14 febbraio 2006; Merlo A., *Il patto di famiglia*, in *CNN Notizie*, 14 febbraio 2006; Bolano A., *I patti successori e l'impresa alla luce di una recente proposta di legge*, in *Contratti*, fasc. 1, 2006, 90 ss. Si è, al riguardo, evidenziato che "in un tessuto socioeconomico, come quello italiano, contraddistinto dalla massima proliferazione di piccole imprese a carattere individuale, la successione nei beni produttivi evoca immediatamente l'idea del passaggio generazionale all'interno del nucleo familiare e, pertanto, richiama la necessità che la divisione ereditaria di quei beni non sia di impaccio alla proficua continuazione dell'impresa da parte degli eredi o, ancor peggio, provochi la disgregazione dell'azienda"; di conseguenza, il patto di famiglia "tende a evitare lo smembramento del complesso produttivo, coinvolgendo nell'operazione divisionale i discendenti legittimari dell'imprenditore al fine di evitare liti tra gli stessi che possano compromettere l'assetto di interessi predisposto in vita dal disponente attraverso un meccanismo negoziale efficacemente definito di "riallocazione consensuale del controllo" sui beni d'impresa".

dell'impresa andava, tuttavia, conciliata con i diritti successori dei legittimari. La legge di riforma, pertanto, si pone quale mezzo di conciliazione tra due esigenze, in un certo senso, contrapposte: dare spazio all'autonomia privata in ambito successorio e, quindi, sostanzialmente, consentire il superamento del divieto dei patti successori²³⁸; tutelare i diritti dei legittimari mediante la garanzia della liquidazione della loro quota di legittima.

È evidente, infatti, che il divieto posto dall'art. 458 c.c. funge da garanzia dei diritti successori dei legittimari. E che il patto di famiglia, configura una deroga al divieto in esame. La disciplina contenuta nella legge di riforma pone l'istituto del patto di famiglia in linea di compatibilità con i diritti dei legittimari mediante la previsione della

In tal senso, v. Palazzo A., *Istituti alternativi al testamento*, in *Tratt. Dir. civ. del CNN*, diretto da Perlingieri P., Esi, Napoli 2003, 207 ss.

²³⁸ Nel diritto italiano la nozione di patto successorio è molto ampia: oltre agli accordi con cui si dispone della propria successione, dunque dei diritti che saranno nella disponibilità del *de cuius* dal momento della morte (patti istitutivi), l'art. 458 cod. civ. vieta anche gli atti di disposizione sulla successione altrui non ancora aperta (patti dispositivo o rinunciativi). Nei patti destinati a regolare una successione futura rientrano, pertanto, atti strutturalmente e causalmente eterogenei: vi rientrano sia atti tra vivi (la rinuncia ad un'eredità futura o la rinuncia ad avvalersi dell'azione di riduzione) sia atti *mortis causa*, sia patti che atti unilaterali. Già negli ultimi anni del secolo scorso, il divieto posto dall'art. 458 c.c., non era più considerato un ostacolo insormontabile alla scelta di altre e più moderne soluzioni per il regime successorio dei beni produttivi. Su questo tema, pertanto, il Consiglio nazionale delle ricerche commissionò uno studio ad un gruppo di lavoro, a cura del quale v., *La successione ereditaria dei beni produttivi*, in *Riv. dir. priv.*, 1998, 353. Il progetto di riforma contenuto in questo studio prevedeva l'introduzione nel codice civile di due nuovi articoli: a) uno collocato subito dopo l'art. 734 ("Divisione fatta dal testatore") e intitolato "Patto di famiglia" (art. 734-bis; b) l'altro a seguito dell'art. 2355 c.c., intitolato "Patto d'impresa".

liquidazione della loro quota di legittima, a prescindere dalle assegnazioni realizzate con il patto di famiglia²³⁹.

È agevole rilevare che, in ogni caso, il patto di famiglia costituisce una deroga parziale al divieto dei patti successori. La legge di riforma, infatti, interviene anche sull'art. 458 c.c., nel quale sono inserite, nel primo periodo, le seguenti parole: "fatto salvo quanto disposto dagli artt. 768-*bis* e seguenti". La norma in esame, perde, quindi, il suo carattere di assoluta imperatività, ancorché la deroga sia espressamente prevista limitatamente al patto di famiglia²⁴⁰. Occorre, in ogni caso, analizzare la portata effettiva dell'inciso introdotto dalla legge di riforma nell'art. 458 c.c., precisando che il patto di famiglia non integra un patto successorio istitutivo, in quanto non è un atto *mortis causa*²⁴¹. Invero, il patto di famiglia produce effetti traslativi immediati e definitivi, non collegati, cioè, all'apertura della successione. Inoltre, i beneficiari delle attribuzioni patrimoniali sono individuati con riguardo al momento in cui il patto si perfeziona, e non con riferimento al momento della morte. Ne consegue che, nel caso di premorienza dell'assegnatario al disponente, i beni assegnati, già

²³⁹ Riguardo alle assegnazioni dei legittimari e alla liquidazione della quota di legittima, occorre focalizzare l'attenzione sulla disciplina contenuta nell'art. 786-*quater*. La questione sarà esaminata nel proseguo della trattazione.

²⁴⁰ In dottrina tale previsione è stata definita quale "apertura sicuramente epocale". Sul punto, cfr. Cocuccio M., *Divieto dei patti successori e patto di famiglia*, Giuffrè, Milano, 2016, 31.

²⁴¹ Sul punto, cfr. Genghini L., Carbone C., *Le successioni per causa di morte*, cit., 1572.

entrati definitivamente nel suo patrimonio, faranno parte della sua successione, e non di quella del disponente. Si è ipotizzata, invece, la qualificazione del patto di famiglia come patto successorio dispositivo²⁴², con il quale i legittimari dispongono dei loro diritti sulla successione del disponente, non ancora aperta. In effetti, il patto di famiglia contiene tipicamente una “liquidazione dei legittimari”, realizzata a mezzo di un’attribuzione patrimoniale nei loro confronti, ed effettuata – *ex art. 768-quater*, comma 2, c.c. – dall’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni. Quest’ultima attribuzione patrimoniale non costituisce, di per sé sola, atto di disposizione relativo a beni o diritti facenti parte della futura successione; tuttavia, dal lato dei legittimari, l’accettazione dell’attribuzione patrimoniale “a tacitazione” delle quote di legittima rappresenta certamente una disposizione di diritti derivanti dalla successione del disponente. Nel caso, invece, in cui il legittimario rinunci in tutto o in parte alla liquidazione dei propri diritti (come ammesso dall’art. 768-quater,

²⁴² Secondo Merlo A., *Il patto di famiglia*, cit., 5, «il patto successorio dispositivo è ravvisabile nel fatto che il donatario (o assegnatario) in vita del *de cuius*, anticipa ai suoi fratelli o sorelle ed all’altro genitore quanto di loro spettanza sui beni, oggetto del patto, che altrimenti cadrebbero in successione». Al riguardo, cfr. anche Lupetti M., *Patti di famiglia. Note a prima lettura*, cit., 7 ss., rinvia nel negozio in esame, e specificamente nella liquidazione dei diritti di legittima a favore dei legittimari partecipanti al patto, la natura di patto successorio, come tale volto a definire, da subito, tra i contraenti, i futuri assetti successori. V., inoltre, Genghini L., Carbone C., *Le successioni per causa di morte*, cit., 1572.

comma 2, c.c.), si è in presenza di un vero e proprio patto successorio rinunciativo, in deroga all'art. 458 c.c.²⁴³.

2. Pluralità di soggetti, pluralità di prestazioni e causa “complessa” dell’atto traslativo

L'art. 768-*bis* c.c. offre la nozione di patto di famiglia, qualificandolo come “contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote ad uno o più discendenti”²⁴⁴.

In dottrina è stato osservato come la norma contenuta nell'art. 768-*bis* si limiti a fornire una qualificazione in termini contrattuali del patto in esame, senza tuttavia individuarne le concrete caratteristiche strutturali²⁴⁵. Pertanto, l'essenza del patto di famiglia non può essere

²⁴³ Così Bonilini G., *Patto di famiglia e diritto delle successioni mortis causa*, in *Fam. pers. e succ.*, 2007, fasc. 7, 392; Petrelli G., *La nuova disciplina del patto di famiglia*, in *Riv. not.*, 2006, 408; Pischetola A., *Prime considerazioni sul “patto di famiglia”*, in *Vita not.*, 2006, 460. Analogamente Merlo A., *Il patto di famiglia*, cit., 7, per il quale “qualora i non assegnatari rinuncino alla liquidazione, si realizza un patto successorio rinunciativo, poiché, in sostanza, tali soggetti rinunciano preventivamente a diritti di legittima che gli possono spettare sulla successione del genitore non ancora aperta”.

²⁴⁴ Si osserva in merito come anche prima della riforma introdotto dalla l. 55/2006, poteva realizzarsi la stipulazione di un contratto avente ad oggetto il trasferimento totale o parziale dell'azienda da parte dell'imprenditore, ovvero delle partecipazioni societarie da parte del titolare, in favore di un discendente.

²⁴⁵ Caccavale C., *Appunti per uno studio sul patto di famiglia: profili strutturali e funzionali della fattispecie*, in *Not.*, 2006, 289, rileva che «A dispetto delle illusioni suscitate dal suo titolo e dal carattere definitorio della regola che vi è espressa, l'interprete deve constatare, tuttavia, dopo averla più volte riletta, - quasi incredulo della sua lacunosità -, che la norma si mantiene su un piano di assoluta genericità e non riesce a specificare quali siano attributi e proprietà della fattispecie che valgano a caratterizzarla, non solo rispetto all'alternativa dell'onerosità o gratuità,

rintracciata nella formulazione definitoria contenuta nell'art. 768-*bis*, quanto piuttosto nella disciplina predisposta nelle norme che prevedono l'imputazione delle attribuzioni ricevute alle quote di legittima (art. 768-*quater*, comma 3 c.c.), e il non assoggettamento a collazione e riduzione della liberalità effettuata al discendente²⁴⁶.

Analizzando l'intera disciplina che regola il patto di famiglia, si rileva la particolare complessità dell'istituto in esame. Non si tratta, infatti, di un contratto *sic et simpliciter*, considerate le questioni che si pongono con riguardo ai soggetti che possano essere considerati "parti" contraenti, nonché alla pluralità di prestazioni che si configurano nella fattispecie in esame. Il contesto si complica se si considera, altresì, la questione controversa che si pone in merito alla qualificazione della causa.

Dalla formulazione letterale dell'art. 768-*bis* c.c., si ricava che il patto di famiglia è un contratto di donazione di azienda (o di partecipazione societaria) che l'imprenditore fa a taluno dei suoi discendenti. Si configurerebbe, pertanto, un contratto a struttura bilaterale, considerato, tra l'altro, che l'art. 768-*ter* c.c. prevede che lo stesso debba essere stipulato per atto pubblico.

ma anche, per l'appunto, in relazione alla dicotomia funzionale, che qui soprattutto può interessare, degli atti *inter vivos* e degli atti a causa di morte>>.

²⁴⁶ In tal senso, v. Oberto G., *sub art. 768 bis*, in *Cod. delle succ. e delle don.*, a cura di Sesta M., I, Giuffrè, Milano, 2011, 1851 ss.;

La previsione contenuta nel primo comma dell'art. 768-*quater* c.c., smentisce, tuttavia la bilateralità del rapporto, disponendo che al contratto “devono partecipare il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione”. Alla luce di tale disposizione, si potrebbe concludere per la qualificazione del patto di famiglia in termini di contratto plurilaterale, ancorché il legislatore non preveda alcuna specifica sanzione in caso di inosservanza del disposto. Conciliare le due previsioni normative non è stato agevole. Nel panorama dottrinale sono state prospettate diverse ricostruzioni sulla struttura del patto di famiglia. Si individuano, principalmente, due orientamenti: il primo ne afferma la bilateralità; un altro orientamento, invece, riconosce all'istituto in esame struttura plurilaterale.

Secondo i fautori della tesi che sostiene la configurabilità di un rapporto bilaterale²⁴⁷, la norma da prendere in considerazione per individuare la struttura del patto di famiglia è solo l'art. 768-*bis* c.c., il

²⁴⁷ In tal senso, cfr. Angrisani A., Sica S., *Il patto di famiglia e gli strumenti di successione dell'impresa*, Giappichelli, Torino, 2007, 67; Atelli M., *Prime note sul patto di famiglia*, in *Obbl. e contr.*, 2006, fasc. 6, 562 ss.; Avagliano M., *Patti di famiglia e impresa*, in *Riv. notar.*, 2007, fasc. 1, 26 ss.; Bernardini M., *Il patto di famiglia tra adozione e successione*, in *Studi in onore di Giorgio Cian*, II, Padova, 240 ss.; Caccavale C., *Appunti per uno studio sul patto di famiglia: profili strutturali e funzionali della fattispecie*, in *Not.*, 2006, 289 ss.; Di Simone A., Forino C., *Gli effetti della mancata partecipazione di un legittimario al patto di famiglia*, in *Not.*, 2006, 703; Petrelli G., *La nuova disciplina del patto di famiglia*, cit. 432; Oberto G., *Lineamenti essenziali del patto di famiglia*, in *Fam. e dir.*, fasc. 4, 2006, 415; Recinto G., *Il Patto di famiglia*, in AA.VV., *Diritto delle successioni*, a cura di Calvo R. e Perlingeri G., Esi, Napoli, 2008, 630; Sicchiero G., *Commento agli artt. 768 quinquies e 768 sexies c.c.*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2007, 84; Valeriani A., *Il patto di famiglia e la riunione fittizia (una, due... mille riunioni fittizie?)*, in AA.VV., *Patti di famiglia per l'impresa*, Giuffrè, Milano, 2006, 135.

quale fa riferimento all'accordo tra imprenditore e assegnatario. La norma di cui all'art. 768-*quater* c.c., invece, imporrebbe a carico delle parti solo un mero obbligo di convocazione all'atto del coniuge e degli altri legittimari, la cui presenza, in ogni caso, sarebbe irrilevante ai fini della validità del contratto, come tra l'altro emerge dalla qualificazione normativa dei medesimi quali "partecipanti"²⁴⁸.

Altra parte della dottrina sostiene la struttura plurilaterale del patto di famiglia, riconoscendone la validità e l'efficacia solo se ad esso effettivamente partecipino tutti i soggetti nominati nell'art. 768-*quater* c.c., ossia, oltre all'imprenditore disponente e ai discendenti beneficiari, anche coloro che sarebbero legittimari se in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore. La ragione di questa impostazione si rinviene nella circostanza che il patto di

²⁴⁸ Tra i sostenitori di tale tesi occorre, però, distinguere coloro i quali ammettono che gli effetti tipici del patto di famiglia possano spiegarsi anche nei confronti dei non intervenuti e quanti ritengono, invece, che gli effetti tipici del patto di famiglia si produrrebbero solo nei confronti delle parti del contratto, permanendo a favore dei non intervenuti le tutele previste dalle regole ordinarie del diritto successorio. Secondo i primi, se i legittimari sono stati convocati, anche se non vi hanno partecipato, sarà loro opponibile la quantificazione decisa dai contraenti; nel caso in cui invece il disponente non abbia provveduto a sollecitare il loro intervento, la valutazione operata dai contraenti sarà loro in opponibile. In tal senso, v. Caccavale C., *Appunti per uno studio sul patto di famiglia: profili strutturali e funzionali della fattispecie*, cit., 304; Merlo A., *Divieto di patti successori ed attualità degli interessi tutelati*, in AA.VV., *Patti di famiglia per l'impresa*, Giuffrè, Milano, 2006, 102. Secondo l'altra impostazione, invece, la partecipazione dei legittimari è richiesta al fine di rendere il sistema creato dal patto di famiglia opponibile anche nei confronti di questi ultimi: la vincolatività del patto opera solo nei confronti dei legittimari che prendono parte al contratto, anche in un successivo momento, e dei soggetti sopravvenuti che non hanno potuto partecipare, nei limiti di cui all'art. 768 *sexies* c.c. Di contro, coloro che non solo stati coinvolti nella stipulazione del patto, ovvero l'hanno rifiutata, non sono vincolati alla disciplina prevista dal legislatore e possono liberamente avvalersi della collazione ed esperire l'azione di riduzione anche nei confronti dell'impresa o delle partecipazioni societarie oggetto di trasferimento. Sul punto, Petrelli G., *La nuova disciplina del patto di famiglia*, in *Riv. not.*, 2006, 432; Oberto G., *Lineamenti essenziali del patto di famiglia*, cit., 415; Recinto G., in *Il Patto di famiglia*, cit., 630; Valeriani A., *Il patto di famiglia e la riunione fittizia*, cit., 135.

famiglia, da un lato, rappresenta una sorta di anticipazione della distribuzione del patrimonio del disponente rispetto al momento dell'apertura della successione, mentre, dall'altro, esclude quanto ne è oggetto dall'azione di riduzione e dalla collazione²⁴⁹. La dottrina maggioritaria sposa la tesi della plurilateralità, atteso che, non può negarsi l'incidenza del patto di famiglia sui diritti dei legittimari. Pertanto, la norma contenuta nell'art. 768-*quater* c.c., riveste importanza fondamentale nella individuazione della struttura dell'istituto in esame e va interpretata nel senso che i legittimari

²⁴⁹ Amadio G., *Divieto di patti successori ed attualità degli interessi tutelati*, in AA.VV., *Patti di famiglia per l'impresa*, 73; dello stesso A., *Patto di famiglia e funzione divisionale*, in *Riv. not.*, 2006, 886; Ambrosi I., Basile F., *Le nuove norme in materia di patto di famiglia*, in *Fam., pers. e succ.*, 2006, 378; Andrini M. C., *Il patto di famiglia: tipo contrattuale e forma negoziale*, in *Vita not.*, 2006, 40; Balestra L., *Il patto di famiglia a un anno dalla sua introduzione*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2007, 733; dello stesso A., *Prime osservazioni sul patto di famiglia*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2006, II, 382; Baralis G., *Attribuzione ai legittimari non assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni sociali*, in AA.VV., *Patti di famiglia per l'impresa*, 223; Bonilini G., *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, Utet, Torino, 2011, 171; Capozzi G., *Il patto di famiglia*, in AA.VV., *Successioni e donazioni*, Tomo I, Giuffrè, Milano, 2015, 1467; Delle Monache S., *Spunti ricostruttivi e qualche spigolatura in tema di patto di famiglia*, in *Riv. not.*, 2006, 893; Di Mauro N., *Commento all'art. 768 bis*, in N. Di Mauro, E. Minervini, V. Verdicchio, *Il patto di famiglia. Commentario alla legge 14 febbraio 2006, n. 55*, a cura di E. Minervini, Giuffrè, Milano, 2006, 45; Gazzoni F., *Appunti e spunti in tema di patto di famiglia*, in *Giust. civ.*, 2006, 220; Ieva M., *Profili strutturali del patto di famiglia*, in AA.VV., *Donazioni, atti gratuiti, Patti di famiglia e trusts successori*, Zanichelli, Bologna, 2010, 469; dello stesso A., *La disciplina del patto di famiglia e l'evoluzione degli strumenti di trasmissione dei beni produttivi (ovvero del tentativo di rimediare a ipotesi di malfunzionamento dei meccanismi di riduzione e collazione)*, in *Riv. notar.*, 2009, 1089; Inzitari B., *Il Patto di famiglia, Negoziabilità del diritto successorio con la legge 14 febbraio 2006, n. 55*, Giappichelli, Torino, 2006, 105; Magliulo F., *L'apertura della successione: imputazione, collazione e riduzione*, in AA.VV., *Patti di famiglia per l'impresa*, 285; Manes P., *Prime considerazioni sul patto di famiglia nella gestione del passaggio generazionale della ricchezza familiare*, in *Contr. e impr.*, 2006, 549; Mascheroni A., *Divieto di patti successori ed attualità degli interessi tutelati*, in AA.VV., *Patti di famiglia per l'impresa*, Milano, 2006, 21; Merlo A., *Divieto di patti successori ed attualità degli interessi tutelati*, cit., 102; Nobili F., *Imprese di famiglia e passaggio generazionale*, Giuffrè, Milano, 2008, 31; Puligheddu C., *Donazioni e patto di famiglia: due figure a confronto*, in AA.VV., *Donazioni, atti gratuiti, Patti di famiglia e trusts successori*, Zanichelli, Bologna, 2010, 516; Tassinari F., *Il patto di famiglia: presupposti soggettivi, oggettivi e requisiti formali*, in AA.VV., *Patti di famiglia per l'impresa*, Milano, 2006, 162.

devono necessariamente partecipare alla stipulazione dell'accordo, pena la nullità del medesimo²⁵⁰.

Oltre alla pluralità di soggetti, è agevole rilevare nell'ambito dell'accordo in esame, una pluralità di prestazioni. Invero, se il primo comma dell'art. 768-*bis* c.c. fa riferimento alla donazione da parte dell'imprenditore all'assegnatario dell'azienda o di parte di essa, il secondo comma dell'art. 768-*quater* c.c. prevede che l'assegnatario o gli assegnatari dell'azienda (o della partecipazione societaria) debbano liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino. È chiaro che in questa ipotesi non si tratti di donazione, quanto del pagamento di una somma di denaro o del trasferimento di beni in natura. Si considerino, infine, il terzo e il quarto comma dell'art. 768-*quater* c.c., che prevedono, rispettivamente, l'imputazione delle attribuzioni patrimoniali ricevute alle quote di legittima e l'esclusione da collazione e riduzione di quanto è stato ricevuto dai contraenti.

Dunque pluralità di soggetti e pluralità di oggetti, ma in un'unità di contesto²⁵¹. In merito a tale profilo, indubbiamente

²⁵⁰ Sul punto cfr. in termini Bonilini G., *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, cit., 123, secondo cui il nostro ordinamento giuridico ha da sempre salvaguardato l'esigenza di assicurare la legittima caratterizzando come cogenti le norme sulla successione necessaria; in quanto inderogabili rivelano un'opzione di fondo che conforma un principio di ordine pubblico; Mengoni L., *Successioni per causa di morte, Successione necessaria*, in *Tratt. di Dir. civ. e Comm.*, già diretto da Cicu A. e Messineo F. e continuato da Mengoni L., XLIII, 2, Milano, 2000, 89, secondo cui l'intangibilità della legittima è un principio di ordine pubblico non solo interno, ma anche di diritto internazionale privato *ex art. 16, l. 31.5.1995, n. 218*.

complesso, ci si è chiesti se si potesse configurare un collegamento negoziale, data la pluralità di prestazioni avvinte da un nesso di scopo. In altri termini, se le prestazioni oggetto del patto di famiglia sono tutte, al medesimo modo, dirette al conseguimento di uno scopo comune – qual è quello di realizzare il patto di famiglia –, potrebbero ricorrere i presupposti per la configurabilità di un collegamento negoziale. Una ricostruzione in tal senso, tuttavia non può essere condivisa per una serie di ragioni che richiedono, necessariamente, una riflessione sulla causa del patto di famiglia. Lo studio dell'elemento causale, infatti, si impone come operazione preliminare alla individuazione della natura del patto di famiglia.

Orbene, all'attribuzione patrimoniale avente ad oggetto l'azienda (o le partecipazioni) è stata riconosciuta causa liberale (spirito di liberalità o *animus donandi*). Essa però si inquadra nell'ambito di una funzione complessa²⁵², che postula la compresenza di ulteriori attribuzioni patrimoniali a favore dei legittimari. Queste ultime attribuzioni patrimoniali non sono definibili quale "effetto

²⁵¹ Cocuccio M., *Divieto dei patti successori e patto di famiglia*, cit., 56. L'A. rileva che la struttura del patto di famiglia è funzionale ad uno scopo ben preciso: accorpate in un'unica vicenda negoziale tutte le manifestazioni di volontà necessarie e sufficienti per togliere l'assegnazione dell'azienda dalla situazione di instabilità alla quale, altrimenti, sarebbe soggetta dopo l'apertura della successione del disponente.

²⁵² Parla di causa "mista", o "complessa", anche Lupetti M. C., *Patti di famiglia: note a prima lettura*, cit., 215. Analogamente Del Prato E., *Sistemazioni contrattuali in funzione successoria: prospettive di riforma*, in *Riv. not.*, 2001, 636, il quale vi ravvisa un negozio gratuito per il disponente (anche ai fini dell'azione revocatoria), e oneroso per l'assegnatario dell'azienda.

giuridico” del contratto: piuttosto, contribuiscono a definirne la “fattispecie”, e quindi a qualificarla²⁵³. In buona sostanza, a qualificare la causa del patto di famiglia non è la sola attribuzione patrimoniale posta in essere dal disponente, ma altresì la liquidazione dei legittimari. Da ciò, se ne dovrebbe dedurre la presenza di una pluralità di prestazioni, ciascuna con una propria causa. Pertanto, potrebbe ravvisarsi un collegamento tra le medesime.

In realtà, è stato osservato al riguardo che, ancorché le parti contraenti non perseguano tutte il medesimo scopo (l’una vuole realizzare una donazione attraverso il patto, l’altra aderisce al patto al fine di ottenere la liquidazione della legittima, ecc.), non può escludersi che le prestazioni di ciascuna parte siano dirette al conseguimento di uno scopo comune²⁵⁴. La dottrina ha rilevato che i concetti di “scopo comune delle parti” e di “prestazioni dirette al conseguimento di uno scopo comune” non sono coincidenti, in quanto il primo individua la volontà dei contraenti, mentre il secondo definisce l’oggetto dell’obbligazione²⁵⁵. Con riferimento al patto di famiglia, è agevole rilevare la differenza tra lo scopo cui tende l’imprenditore nel donare l’azienda al soggetto prescelto, e il fine

²⁵³ Cfr. Petrelli G., *La nuova disciplina del patto di famiglia*, cit., 407.

²⁵⁴ Cocuccio M., *Divieto dei patti successori e patto di famiglia*, cit., 62; al riguardo, cfr. anche Belvedere G., *Contratto plurilaterale*, in *Dig. disc. priv., sez. civ., IV*, Utet, Torino, 1989, 273.

²⁵⁵ Gazzoni F., *Appunti e spunti in tema di patto di famiglia*, cit., 215 ss.; Belvedere G., *Contratto plurilaterale*, cit., 273.

ultimo del legittimario di percepire la somma ad esso spettante a titolo di liquidazione della quota di legittima. Ma ciò non toglie che le prestazioni delle parti, poste in essere in vista dei propri singolari ed autonomi fini, siano dirette ad uno scopo comune, ovvero alla realizzazione del patto di famiglia²⁵⁶. È stato osservato che, in tale contesto, la prestazione di ciascuno può essere strumentale per il conseguimento di uno scopo che, oltre ad avvantaggiare chi esegue o riceve la prestazione, concorre con le altre a realizzare l'obiettivo comune²⁵⁷. Ne consegue il configurarsi di un'unica causa, ancorché complessa.

Per tale ragione, quindi, non può parlarsi di collegamento negoziale, il quale presuppone entità distinte, avvinte da un nesso di subordinazione, ausiliarità o accessorietà, ciascuna con una propria causa, dovendo invece riconoscersi, nella fattispecie in esame, una causa unica²⁵⁸ e, pertanto, la presenza di tutti i presupposti per la configurazione di un contratto plurilaterale²⁵⁹. Alla luce delle

²⁵⁶ Cocuccio M., *Divieto dei patti successori e patto di famiglia*, cit., 62.

²⁵⁷ Nel contratto plurilaterale, le due ipotesi possono non coincidere. Infatti, può darsi che ciascuna delle parti persegua individualmente uno scopo personale che è diverso da quello perseguito dalle altre. Al riguardo, v. Belvedere G., *Contratto plurilaterale*, cit., 274, il quale sottolinea che le prestazioni delle parti avvantaggiano “coloro che le compiano quando l'interesse di ciascuna è soddisfatto dal verificarsi di una situazione giuridica che richiede il sacrificio della parte stessa”.

²⁵⁸ Messineo F., voce *Contratto collegato*, cit., 48, il quale rileva che “l'unità del contratto è contrassegnata dall'unità della causa”.

²⁵⁹ La fattispecie del contratto plurilaterale, emerge nel panorama dottrinale negli anni Trenta del secolo scorso, con riferimento a quegli schemi negoziali che, a differenza dei contratti di scambio, sono contrassegnati dalla convergenza di un gruppo di soggetti verso uno scopo comune, come: società, associazione, consorzio, divisione.

considerazioni svolte, è plausibile ricostruire la struttura, nonché la causa, del patto di famiglia sulla scorta del contratto plurilaterale, ovvero di un contratto nel quale “la molteplicità degli interessi delle varie parti e l’eterogeneità di contenuto delle corrispondenti volontà, non vogliono indicare autonomia di configurazione, ma atteggiamenti di un diverso fenomeno contrattuale”²⁶⁰.

3. La rilevanza del collegamento negoziale nel patto di famiglia. Il successivo contratto “collegato” e la necessaria partecipazione degli stessi soggetti

Accertata la struttura del patto di famiglia, quale contratto unico plurilaterale, ed esclusa l’ipotesi della presenza di una pluralità di contratti “collegati”, sorge spontaneo chiedersi ove si configuri il nesso tra il patto di famiglia e il tema del collegamento negoziale.

Lo studio del patto di famiglia nell’ambito dell’analisi sulla fattispecie del collegamento, nasce dall’esame della norma contenuta nell’art. 768-*quater* c.c., terzo comma, la quale prevede che l’assegnazione ai potenziali legittimari, ad opera dell’assegnatario dell’azienda, può essere disposta, oltre che nell’ambito del patto di

²⁶⁰ Come si legge nella Relazione del Guardasigilli al progetto ministeriale delle obbligazioni, n. 155, che così prosegue: “il riconoscimento di tale categoria è certamente importante, perché riconduce sotto la disciplina contrattuale una varietà di rapporti che, pur richiedendo, per alcuni lati, un proprio particolare regime, non possono sfuggire a quello previsto per i contratti”.

famiglia, anche con successivo contratto “che sia espressamente dichiarato collegato al primo” e a condizione che a tale atto negoziale “intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti”.

Orbene, dalla lettura della disposizione sopra citata si comprende bene che nell’alveo del patto famiglia sono compresi due tipi di attribuzioni: quella effettuata dall’imprenditore, avente ad oggetto la donazione dell’azienda; e quella effettuata dall’assegnatario/i dell’azienda, avente ad oggetto le assegnazioni ai legittimari²⁶¹. Se tali attribuzioni sono disposte contestualmente e contenute nello stesso atto, *nulla quaestio*: il contratto, benché complesso²⁶², si presenta *uno actu*. Se, invece, le assegnazioni ai legittimari non vengono disposte con il patto di famiglia, e l’imprenditore si limita a contemplare in esso solo il trasferimento d’azienda, si verifica l’ipotesi descritta nel terzo comma dell’art. 768-*quater* c.c. . Sicché, si assiste ad una scissione che da vita ad un

²⁶¹ Di difficile interpretazione è risultato il termine “assegnazione” contenuto nella disposizione di cui all’art. 768-*quater*, terzo comma, c.c., e questo ha condotto parte della dottrina a ritenere che l’utilizzo del termine contenuto nella norma equivalga alla “liquidazione” utilizzata dal legislatore nel secondo comma della norma predetta, qualificando così la fattispecie in esame come un adempimento differito di corrispondere quanto dovuto ai legittimari non assegnatari sulla base del patto di famiglia. In tal senso cfr. in dottrina, Volpe F., *Patto di Famiglia. Artt. 768 bis-octies*, in *Commentario al cod. civ.*, fondato da Schlesinger P., diretto da Busnelli F., Giuffrè, Milano, 2012, 434 ss.; Caccavale C., *Appunti per uno studio sul patto di famiglia: profili strutturali e funzionali della fattispecie*, cit., 289 ss.

²⁶² Sul tema del “contratto complesso”, cfr. Messineo F., *Il contratto in genere*, in *Tratt. dir. civ. e comm.*, diretto da Cicu A. e Messineo F., Tomo II, Milano, 1972, 720.

collegamento negoziale tra il patto di famiglia e il successivo contratto con il quale saranno disposte le assegnazioni ai legittimari, così come previsto nella norma in esame. In buona sostanza, la parte principale del contratto, che contiene l'attribuzione, compiuta dall'imprenditore, del complesso aziendale in capo al discendente, diventa autonoma, idonea, quindi, di per sé a configurare una fattispecie negoziale. Lo stesso vale per la parte contrattuale che contiene le attribuzioni ai legittimari, che prende corpo in un autonomo e successivo contratto. Si passa, quindi, da una prospettiva di insieme, secondo la quale il patto di famiglia si atteggia come contratto unico plurilaterale, ad una visione dicotomica del patto stesso: si creano due negozi distinti e separati, ma avvinti da un collegamento negoziale, ai sensi dell'art. 768-*quater* c.c., terzo comma.

Secondo alcuni²⁶³, la ragione giustificatrice di una liquidazione ai legittimari con un secondo contratto, stipulato in un momento successivo rispetto al patto di famiglia, va ricercata nell'eventualità che il disponente, al tempo dell'attribuzione dell'azienda, non avesse il denaro o i beni necessari da liquidare gli altri legittimari. Per tale ragione, piuttosto che rinviare la stipulazione del patto di famiglia ad un momento indeterminato, rimanda le assegnazioni ai legittimari ad

²⁶³ Volpe F., *Patto di Famiglia. Artt. 768 bis-octies*, cit., 434 ss.

un secondo contratto, da stipulare successivamente, ma in ogni caso “collegato” al primo²⁶⁴. Peraltro, potrebbe verificarsi la circostanza della difficoltà oggettiva di ottenere il consenso contestuale da parte di tutti i soggetti interessati, per cui, di fronte alla possibilità di stipulare contratti non stabili - poiché in mancanza di tutti i legittimari le assegnazioni sarebbero sottoposte a riduzione e collazione *ex art. 768-*quater* c.c.*, quarto comma - si preferisce praticare la strada della liquidazione nel contratto successivo²⁶⁵.

Dall’analisi dell’art. 768-*quater* c.c., è agevole rilevare come il fenomeno in esame si attegga in modo piuttosto singolare in *sedes materiae*. Invero, la fattispecie di collegamento contrattuale ivi prevista, suscita molteplici questioni interpretative, tanto sotto il profilo della formazione del contratto collegato quanto sotto quello della disciplina ad esso applicabile.

Il primo aspetto che viene in rilievo è la fisionomia strutturale che assume il collegamento tra il patto di famiglia e il contratto

²⁶⁴ Petrelli G., *La nuova disciplina del “patto di famiglia”*, cit., 446. L’A. rileva che “la disposizione consente di congegnare un patto di famiglia distinto in più contratti, il primo dei quali potrebbe, al limite, contenere soltanto il trasferimento d’azienda o delle partecipazioni sociali, e la relativa determinazione del valore del bene da trasferire, da cui dipenderà concretamente la base per il calcolo delle spettanze dei non assegnatari; ed il successivo contratto potrebbe, oltre ad eventualmente rideterminare il suddetto valore, dar luogo alle assegnazione di denaro o di beni in natura, necessarie ai fini di liquidazione degli altri legittimari”. Nella stessa direzione, Delle Monache S., *Spunti ricostruttivi e qualche spigolatura in tema di patto di famiglia*, cit., 889; v. anche, Vitucci P., *Ipotesi sul patto di famiglia*, in *Riv. dir. civ.*, 2006, 459.

²⁶⁵ Volpe F., *Patto di Famiglia. Artt. 768 bis-octies*, cit., 236.

successivo. In particolare, dopo aver letto la norma contenuta nell'art. 768-*quater* c.c., ci si è chiesti se, nella specie, si sia in presenza di un collegamento necessario o volontario. Invero, l'articolo 768-*quater* c.c., terzo comma, contempla espressamente l'ipotesi di un collegamento negoziale tra il patto di famiglia e il contratto avente ad oggetto le assegnazioni ai legittimari, quindi potrebbe pacificamente parlarsi di collegamento necessario o tipico. Allo stesso tempo, peraltro, precisa che quest'ultimo deve essere "dichiarato collegato al primo" dalle parti. La connessione tra i due contratti, allora, sarebbe rimessa alla mera volontà delle parti e, pertanto, si configurerebbe un collegamento volontario. Verosimilmente, dalla lettura della norma sembrano scaturire due versioni antinomiche.

La dottrina²⁶⁶, fugando ogni dubbio al riguardo, sulla scorta dell'interpretazione letterale della disposizione in esame, è giunta a ritenere che si tratti di un'ipotesi tipica – poiché espressamente disciplinata dal legislatore – di collegamento negoziale volontario, posto che la disposizione di cui all'art. 768-*quater* c.c. rimette alla valutazione delle parti la scelta di addivenire alla conclusione dell'accordo collegato. Infatti, anche se espressamente previsto *ex*

²⁶⁶ Di Mauro N., *Commento all'art. 768 bis c.c.*, cit., 117 ss. Sul punto, v. anche Volpe F., *Patto di famiglia*, artt. 768-bis-768-octies, in *Comm. Cod. civ.*, fondato e già diretto da Schlesinger P. e continuato da Busnelli P., Giuffrè, Milano, 2012, 239.

*lege*²⁶⁷, il collegamento non è necessario o legale in quanto rimane di natura volontaria, giacché sono le parti che, al momento della predisposizione del successivo contratto, decidono di creare il collegamento tra quest'ultimo e il patto di famiglia, collegamento che, altrimenti, non si creerebbe in nessun modo. La specificazione contenuta nella norma in esame relativa alla necessaria qualificazione, da parte dei contraenti, del contratto successivo come “contratto collegato al primo”, sta a significare che in mancanza della dichiarazione medesima non è dato all'interprete alcun modo di individuare il collegamento tra i due contratti considerati.

In questo senso può parlarsi, al riguardo, di *expressio causae* di collegamento al patto di famiglia che, ai fini dell'operatività della relativa disciplina speciale, deve risultare in ogni successivo contratto con cui il disponente attribuisca i propri beni al legittimario fino a concorrenza della quota a questi spettante *ex lege* sul compendio produttivo trasferito *ex pacto*²⁶⁸. È agevole rilevare, peraltro, che la

²⁶⁷ Per tale ragione si è parlato in dottrina di ipotesi tipica di collegamento negoziale.

²⁶⁸ Cfr. Tassinari F., *Il patto di famiglia per l'impresa e la tutela dei legittimari*, in *Giur. comm.*, 2006, 172, il quale, pur facendo propria un'interpretazione restrittiva della previsione contenuta nell'ultimo periodo dell'art. 768 *quater*, 3° comma, c.c., secondo cui il legislatore avrebbe “inteso, con la norma in esame, disciplinare, più modestamente, l'ipotesi in cui, una volta che il patto abbia previsto, com'è in ogni caso possibile (e si ha ragione di ritenere) una liquidazione differita di uno o più partecipanti, occorra comunque *l'expressio causae* e la partecipazione di tutti i contraenti originari, laddove, con successivo contratto, si intenda derogare alle modalità di pagamento o estinguere l'obbligazione con l'attribuzione di un bene in natura”, ritiene che “*l'expressio causae*, imposta direttamente dal legislatore”, sia funzionale a garantire la riconoscibilità di “determinate vicende patrimoniali all'interno della famiglia che si prestano a trattamenti di favore e, più in generale, a soluzioni poco trasparenti”.

manca l'espresso collegamento al patto di famiglia impedirà l'applicazione della relativa disciplina al contratto successivo, ma non implica necessariamente l'insanabile nullità del negozio che, ai sensi dell'art. 1424 c.c., potrà produrre gli effetti di un contratto diverso del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma²⁶⁹.

L'art. 768-*quater* c.c. richiede, ai fini della efficacia delle assegnazioni ai legittimari, non solo che queste siano contenute in un successivo contratto "collegato" al primo – ove non siano disposte nel patto di famiglia –, ma anche che alla stipulazione di quest'ultimo intervengano gli stessi soggetti che hanno partecipato al patto di famiglia. È agevole rilevare come tale previsione non sia significativa in tema di collegamento negoziale, non va, cioè, a delinearne la struttura, in quanto, com'è noto, ai fini della configurabilità di un collegamento negoziale tra una pluralità di fattispecie contrattuali, non è necessario che le parti siano le stesse per ogni contratto. Si pensi, ad esempio, al contratto di credito ai consumatori o al *leasing* finanziario. In entrambi i casi, solo un soggetto (il venditore/fornitore) è parte di due contratti, mentre gli altri due (rispettivamente, il consumatore e il *leasee*) stipulano un solo contratto. È chiaro, quindi, come la *ratio*

²⁶⁹ Cfr. Petrelli G., *La nuova disciplina del patto di famiglia*, cit., 447, secondo cui trattandosi di un requisito formale, previsto specificatamente dalla legge, e finalizzato evidentemente a garantire che le attribuzioni patrimoniali "isolate", effettuate a favore dei legittimari abbiano una precisa *expressio causae*. In difetto, il contratto successivo deve, probabilmente, ritenersi invalido per difetto di forma, riguardante uno dei suoi elementi essenziali.

sottesa alla previsione normativa relativa alla indispensabile presenza di tutti i soggetti coinvolti nel patto, non va ad incidere sulla configurabilità del collegamento negoziale.

In dottrina non si registra unanime interpretazione circa il significato dell'espressione "devono" riferita ai soggetti intervenienti²⁷⁰. L'orientamento maggioritario, sposa la tesi secondo la quale la necessaria partecipazione di tutti gli originari contraenti al secondo contratto collegato è richiesta al fine di confermare che quella specifica assegnazione rientra nell'ambito della complessa regolamentazione negoziale del patto di famiglia²⁷¹. Sostanzialmente, è necessario che intervengano tutti i soggetti coinvolti nel patto allo scopo di qualificare le assegnazioni, oggetto del secondo contratto, in termini di "liquidazione rientrante in quella massa ereditaria separata

²⁷⁰ Qualche autore, al riguardo, ritiene che essenziale sia semplicemente l'invito a prendere parte al patto. In tal senso, v. Caccavale C., *Appunti per uno studio sul patto di famiglia: profili strutturali e funzionali della fattispecie*, cit., 291. Non viene spiegato, tuttavia, in quale forma l'invito debba essere formulato allo scopo di scongiurare l'insorgenza di future e prevedibili contestazioni. Non soltanto: una volta assodato che l'invito fosse stato formulato irritualmente (per esempio, inviandolo ad un indirizzo errato, magari anche volutamente), non si precisa quali conseguenze dovrebbero scaturire da siffatta mancanza. Si aggiunga la considerazione in base alla quale sarebbe assolutamente inusuale far dipendere la validità o l'efficacia di un atto negoziale da un fenomeno attinente alla disciplina *latu sensu* riferibile alle notificazioni. Sul punto, cfr., Di Mauro N., Minervini E., Verdicchio V., *Il patto di famiglia, Commentario alla legge 14 febbraio 2006, n. 55*, cit., 122.

²⁷¹ Se è vero che la funzione del patto è quella di cristallizzare il valore dell'azienda nell'ambito soggettivo di tutti i rilevatori, di stralciare il valore della stessa dall'asse ereditario rendendo tendenzialmente ferma l'attribuzione e, contemporaneamente, soddisfacendo in proporzione a tale stralcio i diritti di tutti coloro che potrebbero vantare diritti di legittima, non si vede come taluno di questi soggetti possa essere validamente escluso dalla negoziazione. Sul punto, v. Gazzara G., voce *Divisione*, in *Enc. dir. priv.*, XIII, Milano, 422;

della quale si è regolata la definitiva sorte²⁷² nell'ambito del contratto principale. Tale interpretazione è strettamente connessa con il quarto comma dell'art. 768-*quater* c.c., che prevede l'esenzione per dette assegnazioni dall'azione di riduzione e dalla collazione.

In altri termini, è agevole rilevare come il legislatore, attraverso la previsione della necessaria presenza di tutti i soggetti intervenuti alla stipulazione del patto ed escludendo le assegnazioni ivi stabilite - o in un secondo contratto "collegato"- dalla riduzione e collazione, abbia voluto imprimere al patto di famiglia una certa stabilità. Ed infatti, l'effetto legale della stabilizzazione degli effetti del patto di famiglia, si produce solo nel momento della tacitazione delle ragioni dei legittimari non assegnatari, con la conseguenza che, nel caso di liquidazione non contestuale, l'effetto in questione non si verificherà se non dopo la stipulazione del successivo contratto²⁷³.

Orbene, l'espressa dichiarazione di collegamento negoziale tra le assegnazioni ai legittimari e il patto di famiglia e la necessaria partecipazione di tutti i soggetti intervenuti nella stipulazione di quest'ultimo sono, ai sensi dell'art. 768-*quater* c.c., terzo comma, requisiti essenziali affinché l'assegnazione possa ritenersi effettuata a

²⁷² Di Mauro N., Minervini E., Verdicchio V., *Il patto di famiglia, Commentario alla legge 14 febbraio 2006, n. 55*, cit., 118.

²⁷³ Carbone C., *Successioni e donazioni*, Padova, *Ilsole24ore*, 2011, 180.

titolo di liquidazione dei diritti dei legittimari non assegnatari, e ai sensi del quarto comma, allo scopo di dare stabilità all'intera operazione contrattuale sottesa al patto. Di conseguenza, il successivo contratto andrebbe a sostituire l'obbligo che sorge in capo all'assegnatario/beneficiario della donazione di liquidazione della quota spettante dei legittimari.

Pertanto, la dottrina, qualifica il contratto “collegato” in chiave di atto solutorio con causa esterna, poiché l'attribuzione avente ad oggetto la liquidazione dei legittimari sarebbe effettuata *solvendi causa* e, come tale, integrante un negozio traslativo di adempimento dell'obbligo altrui²⁷⁴.

In questi termini, però, è verosimile che non possa prospettarsi l'ipotesi di un collegamento. I negozi collegati, infatti, hanno una propria causa che rende i medesimi contrattualmente autonomi. Se si ricostruisce il contratto successivo in termini di adempimento di obbligazione, tali attribuzioni non avrebbero una causa propria (ma piuttosto una causa esterna). Esse potrebbero al più – in caso di attribuzione di beni in natura – qualificarsi come adempimento

²⁷⁴ In particolare, i requisiti contemplati nel terzo comma dell'art. 768-*quater* c.c., rilevano, altresì, allo specifico fine di far conseguire anche a dette assegnazioni l'effetto di cui al quarto comma della disposizione in esame, ossia beneficiare dall'esenzione da riduzione e collazione, che altrimenti non conseguirebbero. Dal che si comprende anche il motivo per cui è richiesta dal legislatore la necessaria partecipazione al secondo contratto collegato di tutti gli originari contraenti, che altrimenti sarebbe del tutto inutile per un normale atto di adempimento del debito altrui. Così, Di Mauro N., Minervini E., Verdicchio V., *Il patto di famiglia*, in *Commentario alla legge 14 febbraio 2006*, n. 55, cit., 118.

traslativo²⁷⁵. A ben vedere, le difficoltà interpretative della disciplina sul patto di famiglia hanno generato una serie di elaborazioni da parte della dottrina volte definire, in un'ottica sistematica, la relazione che intercorre tra le fattispecie negoziali quivi considerate, ancorché il legislatore richiami il fenomeno del collegamento negoziale. D'altra parte, l'intera restante disciplina del patto di famiglia porta a ricostruire la fattispecie come autonomo unitario tipo contrattuale. Così a cominciare dalla nozione contenuta nell'art. 768-*bis* c.c., proseguendo per le prescrizioni riguardo alla forma dell'art. 768-*ter* c.c., ai successivi articoli: sempre il legislatore parla di “il contratto” lasciando intendere l'unitarietà della fattispecie²⁷⁶.

Perplessità sorgono anche sotto il profilo della unilateralità o bilateralità della interdipendenza tra i due contratti. Ammesso che si

²⁷⁵ Sul pagamento traslativo v. tra gli altri Mariconda V., *Il pagamento traslativo*, in *Contr. e impr.*, 1988, 734; Maccarone G., *Obbligazioni di dare e adempimento traslativo*, *Riv. Not.*, 1994, 6, 1319; Chianale A., *Obbligazione di dare e trasferimento della proprietà*, Giuffrè, Milano, 1990; dello stesso A., *Obbligazione di dare e atti traslativi solvendi causa*, in *Riv. dir. civ.*, 1989, II, 233; Di Majo A., *Causa e imputazione negli atti solutori*, in *Riv. dir. civ.*, 1994, I, 781; Sciarone Alibrandi A., *Pagamento traslativo e art. 1333 c.c.*, in *Riv. dir. civ.*, 1989, II, 525.

²⁷⁶ Tra le diverse ipotesi interpretative affacciate, il patto di famiglia è stato avvicinato al negozio *mixtum cum donatione* e, quindi, alla categoria dei negozi misti. Nel negozio di recente introduzione vi è infatti chi ravvisa una causa “mista” o “complessa”, in quanto accanto alla causa di liberalità che contraddistingue il trasferimento dell'azienda e/o delle partecipazioni societarie in favore del o dei discendenti, è presente una causa solutoria che concerne la liquidazione – imposta per legge – dei diritti di legittima spettanti ai legittimari non assegnatari dell'azienda e/o delle quote societarie, salvo loro rinuncia. La causa solutoria – si è detto – è particolarmente evidente nel caso in cui l'assegnatario dell'azienda (o di partecipazioni societarie) debba procedere alla liquidazione dei diritti degli altri partecipanti al contratto. In questo caso le attribuzioni, seppur avvengono senza corrispettivo, sono certamente finalizzate a consentire che la cessione dell'azienda non possa essere in futuro messa in discussione. Tali liquidazioni non possono essere certamente qualificate come atti di liberalità, in quanto è assente nell'assegnatario dell'azienda il c.d. animus donandi, ed è anche discutibile che si tratti di veri e propri atti a titolo gratuito. In tal senso, v. Del Prato E., *Sistemazioni contrattuali in funzione successoria: prospettive di riforma*, cit., 635 ss.; Lupetti C.M., *Patti di famiglia: note a prima lettura*, cit., 5.

tratti di “collegamento negoziale”, in dottrina si registrano opinioni discordanti per quel che concerne la corretta interpretazione della norma sotto il profilo della unilateralità o reciprocità della relazione che intercorre tra il patto e il successivo contratto.

La dottrina maggioritaria sembra orientata verso la definizione del collegamento in termini di unilateralità, poiché individua una relazione di accessorietà tra le due fattispecie negoziali in esame. Più precisamente, il patto di famiglia sarebbe il contratto principale e il successivo contratto collegato si qualificherebbe come accessorio, in quanto inteso a completare e ad integrare il primo e, a volte, a modificarne il contenuto²⁷⁷. In sostanza, secondo questo orientamento, il contratto collegato è volto a conferire compiutezza ad una fattispecie altrimenti monca²⁷⁸.

²⁷⁷ Petrelli G., *La nuova disciplina del patto di famiglia*, cit., 446, si esprime, al riguardo, in tali termini: “La disposizione consente, quindi, [...] di congegnare un patto di famiglia distinto in più contratti, il primo dei quali potrebbe, al limite, contenere soltanto il trasferimento di azienda o delle partecipazioni sociali, e la relativa determinazione del bene da trasferire, da cui dipenderà concretamente la base per il calcolo delle spettanze ai non assegnatari; ed il successivo contratto potrebbe, oltre ad eventualmente rideterminare il suddetto valore, dar luogo alle assegnazioni di denaro o beni in natura, necessarie ai fini di liquidazione degli altri legittimari”.

²⁷⁸ Delle Monache S., *Spunti ricostruttivi e qualche spigolatura in tema di patto di famiglia*, cit., 889 e 904. L'autore, sul punto, ritiene che il contratto successivo “appare identificabile con un accordo integrativo ed eventualmente modificativo del regolamento d'interessi scaturente dal patto di famiglia già stipulato: là dove la possibile modifica sta nel far sì che si estingua (se sussistente) l'obbligo degli assegnatari di liquidare agli altri partecipanti la quota di legittima a questi spettante sui beni d'impresa, mentre l'integrazione è concretata dalle ulteriori assegnazioni disposte dall'imprenditore a completamento di un disegno distributivo venuto a definitiva maturazione soltanto dopo il perfezionamento dell'accordo originario. Del tutto naturale risulta, pertanto, che a partecipare a questo nuovo contratto siano chiamati tutti coloro che già avevano partecipato al primo”.

Le conclusioni della dottrina maggioritaria prendono le mosse da un'interpretazione della norma contenuta nell'art. 768-*quater* c.c. strettamente ancorata alla logica dell'istituto del patto di famiglia e, più in generale, dall'intera normativa che ne detta la disciplina.

Invero, dall'analisi dell'art. 768-*quater* c.c. si rileva che il patto di famiglia deve necessariamente prevedere le assegnazioni aventi ad oggetto la liquidazione dei legittimari. In mancanza il contratto sarebbe incompleto. La deduzione sulla complementarietà tra il patto e il successivo negozio con il quale si dispone la liquidazione dei legittimari troverebbe, dunque, fondamento nella norma. Di conseguenza, le vicende relative al patto di famiglia coinvolgono anche il successivo contratto, secondo i principi che regolano la materia del collegamento. *A contrario*, invece, nel silenzio della legge, sembrerebbe che, nel caso in cui il successivo contratto sia affetto da un vizio che ne comporti l'invalidità o, nell'estrema ipotesi in cui non si addivenga alla stipulazione del medesimo, i legittimari possano ricorrere agli ordinari strumenti di tutela previsti nel nostro ordinamento. Per tale ragione, una parte della dottrina giunge alla conclusione dell'unilateralità del rapporto tra le due fattispecie

contrattuali collegate, ritenendo che i vizi del secondo contratto non si riverberano sul primo che, a ben vedere, resta in piedi²⁷⁹.

In una prospettiva diametralmente opposta si colloca un altro orientamento dottrinale²⁸⁰ che muove da una premessa di ordine logico-sistematico: il patto di famiglia e il successivo contratto avente ad oggetto la liquidazione dei legittimari, rappresentano elementi di un'operazione negoziale che mantiene una sostanziale unitarietà. In ragione di ciò, le vicende patologiche che riguardano uno dei contratti in esame si ripercuoterebbero anche sull'altro accordo, senza dubbio alcuno. Pertanto, la relazione tra le due fattispecie contrattuali considerate, si atterrebbe nei termini della interdipendenza reciproca²⁸¹.

La questione si pone in termini abbastanza complessi, sia sotto il profilo interpretativo che nell'ottica di una prospettiva funzionale. E tale circostanza non è di poco conto, se si pensa che riconoscere alla relazione tra i due contratti collegati natura unilaterale o reciproca,

²⁷⁹ In buona sostanza, la caducazione del successivo contratto andrebbe ad incidere sulla regolamentazione complessiva del patto di famiglia, che potrebbe, pertanto, essere rimessa in discussione dal legittimario non assegnatario insoddisfatto *ex art. 768-quinquies* c.c. In tal senso, v. in dottrina Di Mauro N., Minervini E., Verdicchio V., *Il patto di famiglia*, in *Commentario alla legge 14 febbraio 2006, n. 55*, cit., 119.

²⁸⁰ Volpe F., *Patto di famiglia, artt. 768-bis-768-octies*, cit., 203 ss.

²⁸¹ Si osserva, al riguardo, che, si tratta di una forma tipica di collegamento negoziale volontario e non necessario, posto che la disposizione di cui all'art. 768-quater c.c. rimette alla valutazione delle parti la scelta se addivenire alla conclusione dell'accordo "collegato", mentre è dubbia l'affermata natura unilaterale dell'interdipendenza tra i due contratti, secondo la quale il secondo negozio è subordinato ed accessorio rispetto al primo e ne segue la medesima sorte e non viceversa. Cfr. sul punto, Volpe F., *Patto di famiglia*, cit., 239.

conduce a due conclusioni opposte sotto il profilo della validità dell'intera operazione negoziale. Invero, se si sposa la tesi sulla unilateralità del collegamento, il patto di famiglia resta valido anche se il contratto successivo presenta dei vizi. Viceversa, nel caso in cui si riconosca al collegamento natura bilaterale, i vizi del contratto successivo travolgerebbero anche il patto di famiglia, ponendo nel nulla l'intera operazione contrattuale.

Orbene, il silenzio della legge sul punto offre lo spunto per una riflessione di ordine sistematico: se il secondo contratto viene meno perché affetto da un vizio, non può non rilevarsi l'incidenza di tale circostanza sul contratto principale, poiché anche se quest'ultimo resta in piedi, non sembra, in teoria, configurarsi la fattispecie contrattuale del patto di famiglia così come disciplinata negli artt. 768-*bis* c.c. e seguenti.

Occorre, infatti, evidenziare che il patto non consta solo del trasferimento di azienda, ma anche delle assegnazioni ai legittimari. Sicché, in mancanza delle stesse, è dubbio che il contratto con il quale l'imprenditore trasferisce la propria attività, possa essere collocato nella cornice edittale del patto di famiglia, poiché, verosimilmente, la caducazione del contratto collegato andrebbe ad incidere sulla regolamentazione dell'assetto di interessi predisposta nell'ambito del

patto. In buona sostanza, la natura unilaterale del collegamento andrebbe esclusa nell'ottica dell'unitarietà dell'operazione negoziale nella quale sembrano inserirsi i due contratti in questione. In altri termini, non sembrerebbe possibile configurare la fattispecie del patto di famiglia senza la stipulazione di entrambi i contratti²⁸².

²⁸² Al riguardo, parte della dottrina, argomentando dalla *ratio* del patto, consistente nella stabilizzazione dell'assegnazione aziendale, nonché nella sistemazione dei potenziali legittimari, ricostruisce la vicenda negli stessi termini della relazione esistente tra contratto preliminare e definitivo, riconducendo la problematica alla patologia della risoluzione per inadempimento. In tal senso, v. Di Mauro N., Minervini E., Verdicchio V., *Il patto di famiglia*, in *Commentario alla legge 14 febbraio 2006, n. 55*, cit., 120.

BIBLIOGRAFIA

ABELLO L., *Della locazione*, in *Tratt. della locazione*, II, Napoli, 1910, 609 ss.;

ALPA G., *L'attuazione della direttiva sul credito al consumo*, in *Contratto e Impresa*, 1994, 6 ss.;

ALPA G., *Il diritto dei consumatori*, Bari, 2006;

ALPA G., *Commento all'art. 121 T.U.*, in *Commentario al T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia*, Cedam, Padova, 2001, 949 ss.;

ALPA G., BESSONE M., *Il consumatore e l'Europa*, Cedam, Padova, 1979.

ALPA G., BESSONE M., *Funzione economica e modelli giuridici delle operazioni di credito al consumo*, in *Riv. soc.*, 1975, 1359 ss.;

AMADIO G., *Divieto di patti successori ed attualità degli interessi tutelati*, in AA.VV., *Patti di famiglia per l'impresa*, Milano, 2006, 73 ss.;

AMADIO G., *Patto di famiglia e funzione divisionale*, in *Riv. not.*, 2006, 886 ss.;

- AMBROSI I., BASILE F., *Le nuove norme in materia di patto di famiglia*, in *Fam., pers. e succ.*, 2006, 375 ss.;
- ANDRINI M.C., *Il patto di famiglia: tipo contrattuale e forma negoziale*, in *Vita not.*, 2006, 40 ss.;
- ANGRISANI A., SICA S., *Il patto di famiglia e gli strumenti di successione dell'impresa*, Giappichelli, Torino, 2007;
- ARMONE G.M., *Collegamento negoziale e revocatoria: qualche osservazione*, in *Giur. it.*, 1995, I, 767 ss.;
- ASCARELLI T., *Il negozio indiretto e le società commerciali*, Giuffrè, Milano, 1952.
- ASTONE M.A., *Il consumatore medio nel diritto interno e comunitario*, Scritti in onore del Prof. A. Metro, I, Milano, 2009, 101 ss.
- ASTONE M.A., *Rimedi e contratti del consumatore nella prospettiva del diritto privato europeo*, in *Europa e dir. Priv.*, 2014, n. 1, Giuffrè, 1 ss.
- ASTONE M.A., *Diritti dei consumatori e obblighi di informazione tra direttiva 25-10-2011 n. 83 e D.LGS. 21-2-2014 n. 24. Ambito applicativo: I contratti standard di servizi di assistenza legale*, in *Europa e dir. Priv.*, 2015, n. 3, Giuffrè, 671 ss.

- APELLI M., *Prime note sul patto di famiglia*, in *Obbl. e contr.*, 2006, fasc. 6, 562 ss.;
- AULETTA F., *Il collegamento di negozi: note sul caso Maradona*, in *Giust. civ.*, 1992, 3213 ss.;
- AVAGLIANO M., *Patti di famiglia e impresa*, in *Riv. notar.*, 2007, fasc. 1, 26 ss.;
- BACCIARDI E., *Leasing finanziario: la Cassazione apre le porte della tutela dichiarativa all'utilizzatore*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2008, 739 ss.;
- BALESTRA L., *Il patto di famiglia a un anno dalla sua introduzione*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2007, I, 733 ss.;
- BALESTRA L., *Prime osservazioni sul patto di famiglia*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2006, II, 382 ss.;
- BARALIS G., *Attribuzione ai legittimari non assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni sociali*, in AA.VV., *Patti di famiglia per l'impresa*, Milano, 2006, 223 ss.;
- BARBA V., *La connessione tra i negozi e il collegamento negoziale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, fasc. 3, 2008, 791 ss. e 1167 ss.;
- BARBIERA L., *Vizi della cosa concessa in leasing e diritti dell'utilizzatore*, in *Giur. it.*, 2000, II, 1137 ss.;

- BARBIERO A., *Contributo alla teoria della condizione*, Giuffrè, Milano, 1937;
- BATTELLI E., *Il collegamento negoziale occasionale*, in *I contratti*, fasc. 2, 2008, 139 ss.;
- BELVEDERE G., *Contratto plurilaterale*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, IV, Utet, Torino, 1989, 273 ss.;
- BERNARDINI M., *Il patto di famiglia tra adozione e successione*, in *Studi in onore di Giorgio Cian*, II, Padova, 2010, 240 ss.;
- BETTI E., *Sui principi generali de nuovo ordine giuridico*, in *Studi sui principi generali dell'ordinamento giuridico fascista*, Pisa, 1943, 329 ss.;
- BETTI E., *Teoria generale del negozio giuridico*, *Camerino Rist.*, 1994, 170 ss.;
- BETTI E., *Causa del negozio giuridico*, in *Noviss. Dig. it.*, III, Torino, 1957, 32 ss.;
- BIANCA M., *Diritto civile*, III, *Il contratto*, Milano, 2000, 481 ss.;
- BOLANO A., *I patti successori e l'impresa alla luce di una recente proposta di legge*, in *Contratti*, 2006, fasc. 1 90 ss.;
- BONGIOVANNI V., *L'estinzione unilaterale del contratto di credito ai consumatori*, in *Eur. e dir. priv.*, 2014, fasc. 2, Giuffrè, Milano;

- BONILINI G., *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, Utet, Torino, 2011;
- BONILINI G., *Patto di famiglia e diritto delle successioni mortis causa*, in *Fam. pers. e succ.*, 2007, fasc. 7, 392 ss.;
- BRAVO F., *L'unicità di regolamento nel collegamento negoziale: la "sovrapposizione contrattuale"*, in *Contratti*, 2004, fasc. 2, 118 ss.;
- BRECCIA U., *Causa*, in *Tratt. Dir. priv.*, diretto da Bessone M., XIII, Tomo III, Torino 1999, 55 ss.;
- BUONOFRATE A., voce *Contratti collegati*, in *Digesto disc. priv. sez. civ.*, *Aggiornamento III*, vol. I, 2007, 287 ss.;
- BUSSANI M., *Proprietà, garanzia e contratto. Formule e regole nel leasing finanziario. Formule e regole nel leasing finanziario*, Trento, 1992, 30 ss.;
- BUSSANI M., *I Contratti moderni. Factoring, franchising, leasing*, in *Tratt. dir. civ.*, diretto da Sacco R., IV, Utet, Torino, 2004, 272 ss.;
- CACCAVALE C., *Appunti per uno studio sul patto di famiglia: profili strutturali e funzionali della fattispecie*, in *Not.*, 2006, 289 ss.;

- CALOGERO M., *Disposizioni generali sulle successioni*, in *Comm. cod. civ.*, già diretto da Schlesinger P., continuato da Busnelli F., Giuffrè, Milano, 2006, 96 ss.;
- CALVO R., *Recesso e contratti di credito a durata indeterminata*, in *La nuova disciplina europea del credito al consumo*, a cura di De Cristofaro G., Giappichelli, Torino, 2009, 107 ss.;
- CAMARDI C., *Collegamento negoziale e contratto in frode alla legge. Un classico alla prova di esperienze recenti*, in *I Contratti*, 2011, fasc. 11, 1049 ss.;
- CAPOZZI G., *Il patto di famiglia*, in AA.VV., *Successioni e donazioni*, Tomo I, Giuffrè, Milano, 2015, 1449 ss.;
- CAPUTO E., *Il fenomeno dei negozi collegati e le sue applicazioni in tema di contratti assicurativi*, in *Giust. civ.*, 1975, I, 1384 ss.;
- CARBONE P., *Contratti collegati, aliud pro aliud, causa concreta: uno slancio verso il futuro o un ritorno al passato?*, in *Il corriere giuridico*, 2016, fasc. 6, 766 ss.;
- CARIOTA FERRARA L., *Il negozio giuridico nel diritto privato italiano*, Esi, Napoli, 1996, 326 ss.;
- CARNELUTTI F., *Natura giuridica del contratto di cassette forti di custodia*, in *Riv. di dir. comm.*, 1911, II, 902 ss.;

- CARNELUTTI F., *Del licenziamento nella locazione di opere a tempo indeterminato*, in *Riv. dir. comm.*, 1911, I, 377 ss.;
- CARINGELLA F., *Il contratto*, in *Manuale di diritto civile*, III, Giuffrè, Milano, 2008.
- CARRIERO G., *Trasparenza bancaria, credito al consumo e tutela del contraente debole*, in *Foro it.*, 1992, V, 354 ss.;
- CARRIERO G., *Commento all'art. 124 T.U.*, in *Commentario al T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia*, a cura di Capriglione, II, Cedam, Padova, 2001, 953 ss.;
- CARRIERO G., *Autonomia privata e disciplina del mercato. Il credito al consumo*, Giappichelli, Torino, 2007;
- CARRIERO G., *La nuova disciplina comunitaria del credito al consumo: linee di indirizzo, questioni irrisolte, problemi applicativi*, in *La nuova disciplina europea del credito al consumo. La direttiva 2008/48/Ce relativa ai contratti di credito dei consumatori e il diritto italiano*, a cura di De Cristofaro G., Giappichelli, Torino, 2009.
- CARRIERO G., *Dal credito al consumo al credito ai consumatori*, in *Le società*, I, 2007, 458 ss.;
- CASCIO S.O., ARGIROFFI C., voce *Contratti misti e contratti collegati*, in *Enc. giur. Treccani*, IX, Roma, 1988, 435 ss.;

- CASELLA M., *In tema di negozi collegati gioco*, in *Riv. dir. comm.*, 1952, II, 369 ss.;
- CASTIGLIA G., *Negozi collegati in funzione di scambio (su alcuni problemi del collegamento negoziale e della forma giuridica delle operazioni economiche di scambio)*, in *Riv. dir. civ.*, 1979, II, 398 ss.;
- CATERINI V., *Controllo del credito, tutela del risparmio e adeguatezza nel finanziamento «finalizzato»*, in *La tutela del consumatore nelle posizioni di credito e debito*, Jovene, Napoli, 2010;
- CHERUBINI C., *Tutela del «contraente debole» nella formazione del consenso*, Giappichelli, Torino, 2005;
- CHIANALE A., *Obbligazione di dare e trasferimento della proprietà*, Giuffrè, Milano, 1990;
- CHIANALE A., *Obbligazione di dare e atti traslativi solvendi causa*, in *Riv. dir. civ.*, 1989, II, 233 ss.;
- CHINDEMI D., *Trilateralità del contratto di leasing e riduzione del contratto ad equità senza ricorrere all'applicazione dell'art. 1526 c.c.*, in *Resp. civ.*, 1994, 182 ss.;

- CHINDEMI D., *Invalidità della clausola di inversione del rischio in caso di mancata consegna del bene nel contratto di leasing*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2000, I, 325 ss.;
- CHINE' G., *Il collegamento negoziale tre tipicità e atipicità*, in *Giust. civ.*, 1996, I, 1095 ss.;
- CIRILLO G., *Negozi collegati ed eccezione di inadempimento*, in *Giur. it.*, 1982, I, 1,380 ss.;
- CIRILLO G., *Sul collegamento funzionale di contratti*, in *Giur. it.*, 1984, I, 1, c. 1459 ss.;
- CLARIZIA R., *Collegamento negoziale e vicende della proprietà. Due profili della locazione finanziaria*, Maggioli, 1982;
- CLARIZIA R., *La locazione finanziaria (financial leasing) come contratto con causa di finanziamento*, in *Il Tremisse*, 1975, n. 19;
- CLARIZIA R., *I contratti per il finanziamento dell'impresa: mutuo di scopo, leasing, factoring*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da Buonocore V., Giappichelli, Torino, 2002, 144 ss.;
- CLARIZIA R., *Contratti di leasing*, in *I contratti del mercato finanziario*, a cura di Gabrielli E., Lener R., Utet, Torino, 2010, 1601 ss.;

- CLARIZIA R., *Contratti di finanziamento e poteri del giudice*, in *Riv. it. leasing*, 1991, 278 ss.;
- CLARIZIA R., *La Cassazione, la locazione finanziaria e i contratti di finanziamento*, in *Riv. it. leasing*, 1986, 347 ss.;
- CLARIZIA R., *La locazione finanziaria e l'art. 1526 c.c.*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1986, I, 577 ss.;
- COCUCCIO M., *Divieto dei patti successori e patto di famiglia*, Giuffrè, Milano, 2016;
- COLOMBO C., *Operazioni economiche e collegamento negoziale*, Cedam, Padova, 1999;
- COPPOTELLI P., *Le norme sui contratti*, in *La nuova legge bancaria*, a cura di Ferro Luzzi P., Castaldi G., Giuffrè, Milano, 1996, 1869 ss.;
- COSTI R., *I patti parasociali e il collegamento negoziale*, in *Giur. comm.*, 2004, I, 200 ss.;
- CRICENTI G., *Credito al consumo e collegamento negoziale*, in *Giur. mer.*, 1993, I, 1016 ss.;
- D'ANTONIO M., *Il credito al consumo*, Giuffrè, Milano, 1994;
- DAL MARTELLO G., voce *Eccezione d'inadempimento*, in *Noviss. Dig. it.*, VI, Torino, 1964, 356 ss.;

- DE CRISTOFARO G., *La nuova disciplina dei contratti di credito ai consumatori e la riforma del t.u. bancario*, in *Contratti*, 2010, 1041 ss.;
- DE CRISTOFARO G., *Il recesso del consumatore dal contratto di credito*, in *La nuova disciplina europea del credito al consumo*, a cura di De Cristofaro G., Giappichelli, Torino, 2009, 119 ss.;
- DE GENNARO G., *I contratti misti*, Cedam, Padova, 1934;
- DE NOVA G., *Il contratto di leasing*, Giuffrè, Milano, 1995;
- DE NOVA G., *L'attuazione in Italia delle direttive comunitarie sul credito al consumo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1992, 905 ss.;
- DEL PRATO E., *Concessione di immobile in godimento collegata con prestazione d'opera*, in *Giur. it.*, 1985, I, 1, 307 ss.;
- DEL PRATO E., *Sistemazioni contrattuali in funzione successoria: prospettive di riforma*, in *Riv. not.*, 2001, fasc. 3, 630 ss.;
- DELLE MONACHE S., *Spunti ricostruttivi e qualche spigolatura in tema di patto di famiglia*, in *Riv. not.*, 2006, 889 ss.;
- DE MARI C., *Collegamento negoziale materiale e legittimazione all'azione di nullità*, in *Giur. it.*, 1993, I, 1, 1075 ss.;

- DE NOVA G., *Sub art. 768 bis*, in *Comm. cod. civ.*, diretto da Gabrielli E., III, Utet, Torino, 2010, 376 ss.;
- DE NOVA G., *Il credito al consumo. Disposizioni varie*, in *La nuova legge bancaria*, a cura di Ferro Luzzi P. e Castaldi G., Giuffrè, Milano, 1996, 1882 ss.;
- DI CIOMMO F., *La donazione tra <<modus>>, condizione risolutiva e trust*, in *La nuova giur. civ. comm.*, 2000, I, 2289 ss.;
- DI MAJO A., *Causa e imputazione negli atti solutori*, in *Riv. dir. civ.*, 1994, I, 781 ss.;
- DI MAURO N., *Commento all'art. 768 bis*, in N. Di Mauro, E. Minervini, V. Verdicchio, *Il patto di famiglia. Commentario alla legge 14 febbraio 2006, n. 55*, a cura di E. Minervini, Giuffrè, Milano, 2006;
- DI NANNI C., *Collegamento negoziale e funzione complessa*, in *Riv. dir. comm.*, 1977, 279 ss.;
- DI SABATO F., *Unità e pluralità di negozi (contributo alla dottrina del collegamento negoziale)*, in *Riv. dir. civ.*, I, 1959 ss.;
- DI SIMONE A., FORINO C., *Gli effetti della mancata partecipazione di un legittimario al patto di famiglia*, in *Not.*, 2006, 703 ss.;

- DOLMETTA A., *Normativa di trasparenza e ruolo della Banca d'Italia*, in *Dir. ban. mer. fin.*, 1998, I, 29 ss.;
- FALZEA A., voce *Condizione*, I, *Diritto civile*, in *Enc. giur. Treccani*, VII, Roma, 1988;
- FERRANDO G., *Credito al consumo: operazione economica unitaria e pluralità di contratti*, in *Riv. dir. comm.*, 1991, 597 ss.;
- FERRANDO G., *I contratti collegati*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1986, II, 256 ss.;
- FERRANDO G., *I contratti collegati: principi della tradizione e tendenze innovative*, in *Contr. e impr.*, 2000, 127 ss.;
- FERRARA SANTAMARIA M., *Il potere di disposizione*, Esi, Napoli, 1937;
- FERRARI C., *Ipotesi di qualificazione per il <<recesso>> del consumatore*, in *Riv. dir. civ.*, 2010, II, 21 ss.;
- FERRI G., *Vendita con esclusiva*, in *Dir. prat. Comm.*, 1933, I, 270 ss.;
- FILOTTO U., *Manuale del credito al consumo*, Giuffrè, Milano 2000;
- FOCHESATO E., *Causa unitaria nell'ambito dell'operazione di leasing finanziario e tutela dell'utilizzatore: una svolta della Cassazione?*, in *Contratti*, 2007, 374 ss.;

- FOSSATI G., *Il leasing, moderna tecnica di finanziamento delle imprese*, Giuffrè, Milano, 1980, 102 ss.;
- GABRIELLI E., *L'operazione economica nella teoria del contratto*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2009, 912 ss.;
- GAETA M., *Contratti bancari collegati e regole di condotta*, in *Contratti*, 2001, 231 ss.;
- GAGGERO P., *Diritto comunitario e disposizioni interne in materia di credito al consumo*, in *Contr. impr. eur.*, 1996, 622 ss.;
- GALGANO F., *Diritto civile e commerciale*, Cedam, Padova, 1993, 188 ss.;
- GALGANO F., *Il negozio giuridico*, in *Tratt. dir. civ. comm.*, già diretto da Cicu A. e Messineo F., continuato da Mengoni L., Giuffrè, Milano, 1988, 133 ss.;
- GANDOLFI G., *Sui negozi collegati*, in *Riv. dir. comm.*, 1962, II, 342 ss.;
- GASPERONI N., *Collegamento e connessione tra negozi*, in *Riv. dir. comm.*, 1955, I, 357 ss.;
- GAZZARA G., voce *Divisione*, in *Enc. dir. priv.*, XIII, Milano, 422 ss.;
- GAZZONI F., *Appunti e spunti in tema di patto di famiglia*, in *Giust. civ.*, 2006, 220 ss.;

- GENGHINI L., CARBONE C., *Le successioni per causa di morte*, Cedam, Padova, 2012, 1557 ss.;
- GIORGIANNI M., *Scritti Minori*, Vol. II, Jovene, Napoli, 1988;
- GIORGIANNI M., *Negozi giuridici collegati*, in *Riv. it. scienze. giur.*, 1937, 275 ss.;
- GORGONI M., *Spigolature su luci (poche) e ombre (molte) della nuova disciplina dei contratti di credito ai consumatori*, in *Resp. civ. prev.*, 2011, 750 ss.;
- GORGONI M., *Il credito al consumo*, Giuffrè, Milano, 1994;
- GRASSETTI C., *Negozio collegato, negozio illegali e ripetibilità del pagamento*, in *Temi*, 1951, 154 ss.;
- GRISSINI A., *Sulla definizione di collegamento contrattuale*, in *Contratti*, 1999, 336 ss.;
- IEVA M., *Profili strutturali del patto di famiglia*, in AA.VV., *Donazioni, atti gratuiti, patti di famiglia e trusts successorii*, Zanichelli, Bologna, 2010, 469 ss.;
- IEVA M., *La disciplina del patto di famiglia e l'evoluzione degli strumenti di trasmissione dei beni produttivi (ovvero del tentativo di rimediare a ipotesi di malfunzionamento dei meccanismi di riduzione e collazione)*, in *Riv. notar.*, 2009, 1089 ss.;

- IMBRENDA M., *Leasing e lease back*, in *Tratt. dir. civ.*, a cura di Perlingieri P., Napoli, 2008, 46 ss.;
- INZITARI B., *Il Patto di famiglia, Negoziabilità del diritto successorio con la legge 14 febbraio 2006, n. 55*, Giappichelli, Torino, 2006, 105 ss.;
- IZZO A., *Il collegamento contrattuale: note in materia civile, arbitrale internazionale e di conflitti di legge*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1998, II, 69 ss.
- LA LUMIA I., *I depositi bancari*, Utet, Torino, 1913;
- LANOTTE A., *La causa: uno, nessuno e centomila*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2007, 541 ss.;
- LENER G., *Profili del collegamento negoziale*, Giuffrè, Milano, 1999;
- LENER G., *Convenzione matrimoniale e cessione del contratto; riflessioni sul leasing*, in *Contr. e Impr.*, 2004, 1038 ss.;
- LENER G., *Leasing, collegamento negoziale e azione diretta dell'utilizzatore*, in *Foro it.*, 1998, I, 3081 ss.;
- LENER G., *La qualificazione del leasing fra contratto plurilaterale ed "operazione giuridica"*, in *Studium iuris*, 2001, 1153 ss.;
- LIPARI N., *Dieci anni di giurisprudenza della Cassazione sul leasing*, in *Riv. it. leasing*, 1993, 545 ss.;

- LUBRANO M., *Riflessi di vicende sospensive dell'efficacia del contratto nel collegamento negoziale*, in *Dir. e giur.*, 1992, 602 ss.;
- LUMINOSO A., *I contratti tipici e atipici*, in *Tratt. Di dir. priv.*, diretto da Iudica G., Zatti P., I, Giuffrè, Milano, 1995, 376 ss.;
- LUPETTI M. C., *Patti di famiglia: note a prima lettura*, in *CNN Notizie*, 14 febbraio 2006;
- MACARIO F., *Note introduttive al Commentario alle Norme di attuazione di direttive comunitarie in tema di credito al consumo*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1994, 748 ss.;
- MACARIO F., *Il percorso dell'armonizzazione nel credito al consumo: conclusione di un iter ultraventennale?*, in *La nuova disciplina europea del credito al consumo. La direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori e il diritto italiano*, a cura di De Cristofaro, Giappichelli, Torino, 2009, 10 ss.;
- MACARIO F., *Collegamento negoziale e principio di buona fede nel contratto di credito per l'acquisto: l'opponibilità al finanziatore delle eccezioni relative alla vendita*, in *Foro it.*, 1994, I, 3097 ss.;

- MACIOCE F., *Un interessante caso di collegamento negoziale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1979, p. 1586 ss.;
- MACCARONE G., *Obbligazioni di dare e adempimento traslativo*, *Riv. Not.*, 1994, 6, 1319 ss.;
- MAGLIULO F., *L'apertura della successione: imputazione, collazione e riduzione*, in AA.VV., *Patti di famiglia per l'impresa*, Milano, 2006, 285 ss.;
- MAIMERI F., *Prime riflessioni sulla proposta di direttiva comunitaria sul credito al consumo*, in *Banca, impresa e società*, 1985, 444 ss.;
- MAISTO F., *La logica del collegamento funzionale tra contratti nell'attuale esperienza giuridica*, in *Rass. dir. civ.*, 2003, 495 ss.;
- MAISTO F., *Il collegamento volontario tra contratti nel sistema dell'ordinamento giuridico. Sostanza economica e natura giuridica degli autoregolamenti complessi*, Esi, Napoli, 2000;
- MANES P., *Prime considerazioni sul patto di famiglia nella gestione del passaggio generazionale della ricchezza familiare*, in *Contr. e impr.*, 2006, 540 ss.;

- MASCHERONI A., *Divieto di patti successori ed attualità degli interessi tutelati*, in AA.VV., *Patti di famiglia per l'impresa*, Milano, 2006, 21 ss.;
- MASUCCI S. T., *Credito al consumo*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1991, 872 ss.;
- MAUGERI M., *Cenni su alcuni profili della riforma del T.U.B. in materia di "credito ai consumatori"*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2011, II, 466 ss.;
- MAURIZIO A., *In tema di mutuo collegato con il giuoco*, in *Riv. dir. comm.*, 1998, II, 137 ss.;
- MENGONI L., *Successioni per causa di morte, Successione necessaria*, in *Tratt. di Dir. civ. e Comm.*, già diretto da Cicu A. e Messineo F. e continuato da Mengoni L., XLIII, 2, Milano, 2000, 89 ss.;
- MEOLI B., *I contratti collegati nelle esperienze giuridiche italiana e francese*, Napoli, 1999, 250 ss.;
- MERLO A., *Il patto di famiglia*, in *CNN Notizie*, 14 febbraio 2006;
- MERLO A., *Divieto di patti successori ed attualità degli interessi tutelati*, in AA.VV., *Patti di famiglia per l'impresa*, Giuffrè, Milano, 2006, 100 ss.;

MESSINA G., *Negozi fiduciari*, in *Scritti giuridici*, I, Milano, 1948,
132.

MESSINEO F., *Il contratto in genere*, in *Tratt. dir. civ. e comm.*,
diretto da Cicu A. e Messineo F., Tomo II, Milano, 1972,
720 ss.;

MESSINEO F., voce *Contratto collegato*, in *Enc. dir.*, X, 1962, 48 ss.;

MINUTILLO TURTUR R., *I negozi collegati*, in *Giust. civ.*, 1987, II,
251 ss.

MODICA L., *Il contratto di credito ai consumatori nella nuova
disciplina comunitaria*, in *Europa e dir. priv.*, fasc. 3, 2009,
785 ss..

MUNARI A., *Il leasing finanziario nella teoria dei crediti di scopo*,
Giuffrè, Milano, 1989;

NATOLI U., *In tema di collegamento funzionale fra contratti*, in *Giur.
compl. Cass. civ.*, 1943, II, 328 ss.;

NARDI S., *Causa del contratto, collegamento negoziale e
presupposizione*, in *Giur. mer.*, 2006, 567 ss.

NICOLO' R., *Deposito in funzione di garanzia e inadempimento del
depositario*, in *Foro it.*, 1937, I, 1476 ss.

NIGRO A., *Disciplina di trasparenza delle operazioni bancarie*, in
Dir. ban. mer. fin., 1998, I, 511 ss.;

- NOBILI F., *Imprese di famiglia e passaggio generazionale*, Giuffrè, Milano, 2008;
- NOCERA L., *Collegamento negoziale, causa concreta e clausola di traslazione del rischio: la giustizia contrattuale incontra il leasing*, in *La nuova giur. civ. comm.*, 2008, 3, 359 ss.;
- OBERTO G., *sub art. 768 bis*, in *Cod. delle succ. e delle don.*, a cura di Sesta M., I, Giuffrè, Milano, 2011, 1851 ss.;
- OBERTO G., *Lineamenti essenziali del patto di famiglia*, in *Fam. e dir.*, fasc. 4, 2006, 415 ss.;
- OPPO G., *Contratti parasociali*, Giuffrè, Milano, 1942, 67 ss.;
- OPPO G., *La direttiva comunitaria sul credito al consumo*, in *Riv. dir. civ.*, II, 1987, 539 ss.;
- PALAZZO A., *Operazioni economiche e collegamento negoziale in una recente ricostruzione*, in *Riv. dir. comm.*, 2001, I, 387 ss.;
- PALAZZO A., *Istituti alternativi al testamento*, in *Tratt. dir. civ. del CNN*, diretto da Perlingieri P., Esi, Napoli, 2003, 207 ss.;
- PEROTTI P., *Compravendita e mutuo di scopo un'ipotesi di collegamento negoziale*, in *Contratti*, 2001, 1133 ss.;
- PERSICO G., *L'eccezione d'inadempimento*, Giuffrè, Milano, 1955;

- PETRELLI G., *La nuova disciplina del patto di famiglia*, in *Riv. not.*, 2006, 418 ss;
- PIEPOLI G., *Il credito al consumo*, Jovene, Napoli, 1976;
- PISCHETOLA A., *Prime considerazioni sul “patto di famiglia”*, in *Vita not.*, 2006, 460 ss.;
- PROSPERETTI L., *Note in tema di tutela dell’utente rispetto ai vizi originari del bene nel leasing finanziario*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2005, II, 627 ss.;
- PUGLIATTI S., *Nuovi aspetti del problema della causa dei negozi giuridici e Precisazioni in tema di causa del negozio giuridico*, in *Diritto civile. Metodo-Teoria-Pratica. Saggi*, Milano, 1951, 55 ss. e 105 ss.;
- PULIGHEDDU C., *Donazioni e patto di famiglia: due figure a confronto*, in AA.VV., *Donazioni, atti gratuiti, Patti di famiglia e trusts successorii*, Zanichelli, Bologna, 2010, 516 ss.;
- PURCARO D., *I problemi di struttura del leasing*, in *Riv. it. leasing*, 1987, 543 ss.;
- PURCARO D., *La locazione finanziaria*, Cedam, Padova, 1998;
- RABITTI G., *Projet finance e collegamento negoziale*, in *Contr. e Impr.*, 1996, 225 ss.;

- RAGUSA G., *Una ipotesi di collegamento negoziale e le sue conseguenze in caso di fallimento di una parte*, in *Dir. Fall.*, 1999, II, 815 ss.;
- RAPPAZZO A., *I contratti collegati*, Giuffrè, Milano, 1998;
- RECINTO G., *Il Patto di famiglia*, in AA.VV., *Diritto delle successioni*, a cura di R. Calvo R. e Perlingeri G., Esi, Napoli, 2008, 630 ss.;
- RESCIGNO P., *Note sulla atipicità contrattuale(a proposito di integrazione dei mercati e nuovi contratti di impresa*, in *Contr. impr.*, 1990, 45 ss.;
- ROLLI R., *Il rilancio della causa del contratto: la causa concreta*, in *Contr. e impr.*, 2007, 416 ss.;
- ROLFI F., *La causa come <<funzione economico sociale>>: tramonto di un idolum tribus?* in *Il corriere giuridico*, 2006, 12, 1718 ss.;
- RONDELLI S., *I contratti collegati: profili dell'interpretazione*, in *Europa e dir. priv.*, 2000, 133 ss.;
- ROPPO V., *Causa concreta, una storia di successo? Dialogo (non reticente, né compiacente) con la giurisprudenza di legittimità e di merito*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, fasc. 4, 960 ss.;

- ROSSI F., *La teoria della causa concreta e il suo esplicito riconoscimento da parte della suprema corte*, in *Rass. dir. civ.*, 2008, 564 ss.;
- ROSSI G., *Il collegamento contrattuale nel credito al consumo alla luce del nuovo d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, in *Contr. e impr.*, 2010, 1432 ss.
- ROSSI G., *La rilevanza del collegamento contrattuale nel credito al consumo*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da Bessone M., XXXI, Torino, 2002, 35 ss.;
- RUGGERI A., PAGLIANTINI S., *Il credito ai consumatori*, in *Quaderni di banca, borsa e titoli di credito*, 2013, Fasc. 37, Giuffrè, Milano, 2013;
- SACCO R.- DE NOVA G., *Il contratto*, in *Tratt. dir. priv.*, diretto da Rescigno P., 10, *Obbligazioni e contratti*, II, Torino, 1988, 635 ss.;
- SANGERMANO F., *La dicotomia contratti misti contratti collegati: tra elasticità del tipo ed atipicità del contratto*, in *Riv. dir. comm.*, 1996, II, 547 ss.;
- SCHLESINGER P., *Leasing: la risoluzione non investe i canoni già pagati*, in *La nuova giur. comm.*, 1986, 1, 84 ss.;

- SCIARRONE ALIBRANDI A., Pagamento traslativo e art. 1333 c.c.,
in Riv. dir.civ., 1989, II, 525 ss.;
- SCOGNAMIGLIO R., voce *Collegamento negoziale*, in *Enc. dir.*, VII,
1960, 375 ss.;
- SCOGNAMIGLIO R., *Interpretazione del contratto e interessi dei
contraenti*, Cedam, Padova, 1922, 433 ss.;
- SCOTTI G., *Negozi collegati e negozio di collegamento*, in *Dir. giur.*,
1968, 837 ss.;
- SCHIZZEROTTO G., *Il collegamento negoziale*, Esi, Napoli, 1983;
- SCOTTIGALLETTA A., *Negozi collegati e negozio di collegamento*,
in *Dir. e giur.*, 1968, 837 ss.;
- SENOFONTE P., *In tema di negozi collegati*, in *Dir. giur.*, 1960, 273
ss.;
- SICCHIERO G., *Commento agli artt. 768 quinquies e 768 sexies c.c.*,
in *Nuove leggi civ. comm.*, 2007, 61 ss.;
- SPALLAROSSA M.R., *Contratti collegati e giudizio di buona fede*,
in *Giur. mer.*, 1972, I, 419 ss.;
- TASSINARI F., *Il patto di famiglia per l'impresa e la tutela dei
legittimari*, in *Giur. comm.*, 2006, 172 ss.;
- TRIMARCHI M., *L'impossibilità sopravvenuta di utilizzazione della
prestazione*, in *Obbl. e contr.*, 2010, 6 ss.;

- TIDU A., *La direttiva comunitaria sul credito al consumo*, in *Banca, borsa e titoli di credito*, 1987, I, 727 ss.;
- TIDU A., *Il recepimento della normativa comunitaria sul credito al consumo*, in *Banca, borsa e titoli di credito*, 1992, I, 406 ss.;
- VALERIANI A., *Il patto di famiglia e la riunione fittizia (una, due... mille riunioni fittizie?)*, in AA.VV., *Patti di famiglia per l'impresa*, Giuffrè, Milano, 2006, 123 ss.;
- VALENTINO P., *Commento sub art. 115*, in *Commentario al T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia*, a cura di Capriglione, 887 ss.;
- VELLANI M., *In tema di negozi collegati*, in *Giur. compl. cass. civ.*, 1951, III, 320 ss.;
- VENDITTI A., *Appunti in tema di negozi giuridici collegati*, in *Giust. civ.*, I, 1954;
- VISALLI N., *La problematica del leasing finanziario come tipo contrattuale*, in *Riv. dir. civ.*, 2000, II, 684 ss.;
- VITI V., *L'individuazione delle azioni esperibili dall'utilizzatore in leasing verso il venditore inadempiente e la sottovalutata rilevanza del collegamento negoziale*, in *Il corriere giur.*, 6, 2016, 796 ss.;

VITUCCI P., *Ipotesi sul patto di famiglia*, in *Riv. dir. civ.*, 2006, 459 ss.;

VOLANTE R., *I <<contratti collegati>> nella direttiva 2008/48/CE, La nuova disciplina europea del credito al consumo*, a cura di De Cristofaro G., Giappichelli, Torino, 2009, 139 ss.;

VOLPE F., *Patto di famiglia, artt. 768-bis-768-octies*, in *Comm. Cod. civ.*, fondato e già diretto da Schlesinger P. e continuato da Busnelli P., Giuffrè, Milano, 2012, 203 ss.

ZOPPINI, *Il patto di famiglia (linee per la riforma dei patti sulle successioni future)*, in *Riv. dir. priv.*, 1998, 258 ss.;

ZORZI GALGANO N., *Il recesso di protezione del consumatore nella nuova disciplina del turismo e della multiproprietà*, in *Contr. impr.*, 2011, 1223 ss.;